

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

**di
W.Training S.r.l.**

PARTE GENERALE	4
SEZIONE I: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .	4
1. Definizioni	4
2. Fonti Normative	6
3. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	9
3.1 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.	10
3.2 LE SANZIONI.....	11
3.3 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	12
SEZIONE II: DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE	15
1. Attività e Oggetto Sociale	15
2. Gli organi statutari	15
2.1 LA STRUTTURA SOCIETARIA DI W.TRAINING	15
2.1.1 ASSEMBLEA DEI SOCI	15
2.1.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	15
2.1.3 IL REVISORE	16
2.2 ORGANIGRAMMA AZIENDALE.....	16
SEZIONE III: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI W.TRAINING	17
1. PRINCIPI DI ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI W.TRAINING: FINALITÀ, DESTINATARI E MODALITÀ OPERATIVE SEGUITE PER LA REDAZIONE DEL MODELLO	17
SEZIONE IV: ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO	19
1. Identificazione delle “aree sensibili”	19
2. L'Organismo di Vigilanza: ruolo e composizione	19
2.1 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
2.2 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
2.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'OdV – FLUSSI INFORMATIVI.....	21
2.4 IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING NEL MODELLO 231	23
3. Il Codice Etico di W.TRAINING	25
4. Il sistema sanzionatorio	26
4.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	27
4.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4.3 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ.....	28
4.4 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
4.5 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	28
SEZIONE V: APPROVAZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO	29
SEZIONE VI: LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO	30
1. Diffusione del Modello	30
2. Informazione e formazione del personale	30

3. Informazione ai Fornitori e ai Collaboratori Esterni	31
SEZIONE VII: NOTAZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE ESISTENTI E SUL SISTEMA INFORMATICO	32
1. Cenni Generali – Il Sistema <i>Intranet</i>	32
2. Verifica Applicazione delle Procedure e Ruolo Dell’OdV	32
SEZIONE VIII: INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE	33

PARTE GENERALE

SEZIONE I: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1. DEFINIZIONI

“**Canali per le segnalazioni**”: indica i canali individuati dall’Ente quali mezzi, interni o esterni all’organizzazione stessa, con cui effettuare le segnalazioni. L’Ente deve dotarsi di “almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del Segnalante”;

“**Codice Etico**”: indica il adottato dalla Società;

“**Decreto**”: indica il D.Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001;

“**Destinatari**”: indica tutti coloro che, in ogni modo, cooperano con la Società nella propria attività, quindi oltre al Personale anche fornitori e terzi che collaborano con la Società nella gestione delle attività;

“**Ente/i**”: indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica;

“**l.a.**”: indica la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d’autore;

“**Legge sul Whistleblowing**”: indica la Legge 30 novembre 2017, n. 179;

“**Linee Guida di Confindustria**”: indica le linee guida emanate da Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo;

“**Modello**” o “**Modello 231**”: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo di W.Training S.r.l.;

“**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”: indica l’organismo di W.Training S.r.l., dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché di curare il suo aggiornamento;

“**P.A.**”: indica la pubblica amministrazione;

“**P.U.**”: indica il pubblico ufficiale;

“**Parte Generale**”: indica la prima parte del Modello all’interno della quale sono descritti il Decreto e la struttura della Società;

“**Parte Speciale**”: indica la seconda parte del Modello all’interno della quale sono disciplinati tutte le singole fattispecie di Reato presupposto contemplate dal Decreto, nonché le misure di salvaguardia generali e speciali adottate dalla Società per prevenire, evitare o comunque minimizzare il rischio di commissione dei Reati Presupposto come sotto definiti;

“**Personale**”: indica gli amministratori, dirigenti, responsabili di funzione, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di W.Training S.r.l.;

“**Policy**”: indica l’insieme delle regole, riguardanti differenti ambiti operativi interni alla Società, che costituiscono parte essenziale della già esistente organizzazione e che sono alla base delle misure di

prevenzione elaborate nel presente Modello. Talvolta l'utilizzo del termine "Policy" include altresì il riferimento alle procedure;

"Procedure": indica l'iter operativo che tutto il Personale e i Destinatari sono tenuti a seguire nell'ambito delle attività della Società, la scansione e suddivisione dei ruoli e dei livelli autorizzativi interni, individuati a presidio della trasparenza e regolarità dell'agire societario ed a prevenzione della commissione di qualsivoglia illecito amministrativo, civile o penale. Talvolta l'utilizzo del termine "Policy" include altresì il riferimento alle procedure;

"Reati Presupposto": indica determinati reati-tipici, espressamente richiamati nel testo normativo, alla commissione dei quali è collegata la responsabilità dell'Ente;

"Riceventi": indica il/i soggetto/i o organo dell'organizzazione privata, preposto a ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni, anche con l'eventuale supporto di altre funzioni dell'organizzazione;

"Riceventi interni": indica i soggetti interni alla Società preposti a ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni e a gestire la cassetta della posta che il Personale può utilizzare per le segnalazioni;

"RSPP": acronimo che indica il Responsabile della Sicurezza sul Lavoro predisposto alla valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa;

"Segnalante": chi, venuto a conoscenza di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, provvede a segnalarlo. Per gli Enti privati, ci si riferisce alle "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso", ovvero a "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza" di uno dei soggetti precedentemente menzionati;

"Segnalato": indica il soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione;

"W.Training" o la **"Società"**: indica W.Training S.r.l.;

"Sezione" o **"Sezioni"**: indica i capitoli in cui viene sviluppata l'analisi dei Reati Presupposto e nei quali viene suddivisa la Parte Speciale del Modello;

"Soggetti Rilevanti": indica tutti i soggetti che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, dei dipendenti, nonché dei consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, di tutti coloro che agiscono per conto e nell'interesse della Società;

"Statuto": indica lo statuto di W.Training S.r.l.;

"Statuto dei lavoratori": indica la Legge 20 maggio 1970 n. 300;

"Testo Unico Ambientale" o **"TUA"**: indica il D. Lgs. n.152 del 2006;

"Testo Unico dell'intermediazione finanziaria" o **"TUF"**: indica il D. Lgs. n. 58 del 1998;

"Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro" o **"TULS"**: indica il D. Lgs. n. 81 del 2008;

"Whistleblowing": indica l'istituto disciplinato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179

2. FONTI NORMATIVE

- D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge n. 300 del 29 settembre 2000;
- Legge n. 409 del 23 novembre 2001, art. 6 - Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro - introduzione dell'art. 25 *bis* del D.Lgs. 231/2001;
- D.Lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002, art. 3 - Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366 - modifica della rubrica della sezione III in "Responsabilità amministrativa da reato" e introduzione dell'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001;
- D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, art. 299 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - abrogazione dell'art. 75 del D. Lgs. 231/2001;
- D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002, art. 52 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti - modifica dell'art. 85 ed abrogazione degli artt. 80, 81 e 82 del D. Lgs. 231/2001;
- Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, art. 3 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno - introduzione dell' art. 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001);
- Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, art. 5 - Misure contro la tratta di persone - introduzione dell'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 62 del 18 aprile 2005, art. 9 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2004 - introduzione dell'art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, artt. 31 e 39 - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari - modifica dell'art. 25 *ter*;
- Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, art. 8 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - introduzione dell'art. 25 *quater* comma 1 del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, art. 10 - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet - modifica all'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 146 del 16 marzo 2006, art. 10 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale;
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007, art. 9 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - introduzione dell'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001;
- D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, art. 63 comma 3 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione - introduzione dell'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001;

- Legge n. 48 del 18 marzo 2008, art. 7 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno - introduzione dell'art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001;
- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, art. 300 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - modifica dell'art. 25 *septies*;
- Legge n. 94 del 15 luglio 2009, art. 2 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e introduzione dell'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 15 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e modifica dell'art. 25 *bis* ed introduzione degli artt. 25 *bis* comma 1 e 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 116 del 3 agosto 2009, art. 4 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 - introduzione dell'art. 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001 non tenendo conto di un articolo con identica numerazione inserito con l'articolo 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99;
- D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, art. 37 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, abrogazione e modifica dei reati presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001;
- Legge n. 96 del 4 giugno 2010 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009;
- Legge n. 122 del 30 luglio 2010 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia;
- D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, art. 2 - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni e correzione dell'errata numerazione introdotta con la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ed introduzione dell'art. 25 *undecies*;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 219 del 10 novembre 2011 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 298 del 12 novembre 2011 - in Gazzetta Ufficiale, 23 dicembre 2011, - Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto n. 52 del 18 febbraio 2011 recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e dell'articolo 14 *bis* del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009»;

- D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 - in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale, 6 dicembre, n. 284 – Decreto Legge convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214. – Disposizioni Urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (cd “Decreto Salva Italia) in relazione alle disposizioni sul progetto di bonifica art. 40 comma 5;
- D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 - Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2011, art. 13 comma 3 - Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (cd. “Decreto Milleproroghe 2”);
- D.L. n. 2 del 25 gennaio 2012 - Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale;
- D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 - in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 - Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Legge n. 172 del 1 ottobre 2012 - in Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2012, n. 235 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno;
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione;
- Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 - in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio (c.d. *Voluntary disclosure*);
- Legge n. 68 del 22 maggio 2015 - in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 - Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente;
- Legge n. 69 del 27 maggio 2015 - in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio;
- Legge n. 179 del 30 novembre 2017 – in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
- Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 – in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019 – Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, che ha introdotto modifiche al D.Lgs. 231/2001 con riferimento alle sanzioni interdittive, ha modificato l’art. 25 del D.Lgs. 231/2001 con l’introduzione del reato di traffico di influenze illecite nel novero dei reati presupposto, ha reso i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati procedibili d’ufficio;
- D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 – in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, che ha abolito il SISTRI e introdotto il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
- D.lgs. 75 del 20 luglio 2020, sono stati modificati i seguenti articoli del D.lgs. 231/2001

3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Con l'emanazione del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito anche il “**Decreto**”), recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*”, entrato in vigore il 4 luglio successivo, il legislatore ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come “**Enti**” e singolarmente come “**Ente**”) ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli Enti connessa al compimento, in forma consumata o tentata, di alcuni reati posti in essere nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i cd. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i cd. “sottoposti”).

In ossequio al principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., è la persona fisica che compie materialmente l'illecito penale, tuttavia, tramite il Decreto, è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema di responsabilità dell'Ente che, benché definita “amministrativa” dal Decreto stesso, presenta taluni caratteri della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In questa maniera il legislatore non ha smentito il brocardo “*societas delinquere non potest*”, corollario inderogabile del principio di cui all'art. 27 Cost., ma ha tuttavia raggiunto lo scopo di sanzionare anche gli Enti in favore dei quali taluni reati particolarmente gravi vengono generalmente commessi.

Tale responsabilità degli Enti è inoltre autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima, mirando a coinvolgere il patrimonio degli Enti per la punizione di taluni illeciti penali i quali sono espressamente e tassativamente indicati nel Decreto, e costituiscono pertanto un *numerus clausus*, benché in continua espansione ad opera del legislatore (i cd. “**Reati Presupposto**”). L'autonomia della responsabilità dell'Ente presuppone che essa sussista anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e/o il reato si è estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Inoltre, per assumere rilevanza ai fini dell'imputazione della responsabilità in capo all'Ente ai sensi del Decreto, si prevede che i Reati Presupposto siano commessi, anche solo parzialmente, “*nell'interesse o a vantaggio*” dell'Ente medesimo da parte di una delle seguenti categorie di soggetti, espressamente indicate all'art. 5 del Decreto, e cioè:

- a) soggetti in posizione apicale, ovvero sia soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria. Sono inclusi tra essi anche coloro che esercitano la gestione o il controllo dell'Ente senza una qualifica formale, ma in via di fatto;
- b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla lettera a) che precede.

Estendendo la responsabilità dell'Ente anche ai casi in cui il Reato Presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto, il legislatore ha voluto responsabilizzare le imprese con riferimento a tutti coloro che agiscano nella relativa compagine.

Per quanto attiene al requisito della “territorialità” del reato presupposto dal quale può derivare la responsabilità dell'Ente, va precisato che possono essere ritenute responsabili ex D.Lgs. n. 231/2001 tanto

società italiane quanto società straniere purché sussista la giurisdizione italiana in relazione al reato a loro imputabile secondo i criteri stabiliti dal Decreto.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 231/2001 l'Ente che ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a Reati Presupposto commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2001. Fatte salve ulteriori specifiche ipotesi, i presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente "italiano" per reati commessi all'estero sono più precisamente i seguenti:

- che non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- che, nell'eventualità in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, tale richiesta sia formulata anche nei confronti dell'Ente;
- che il reato sia stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale.

Volendo riassumere, quindi, ai fini della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001, vengono individuate nel Decreto tre precise condizioni che consentono di collegare, sul piano oggettivo, il comportamento delittuoso dei soggetti agenti all'Ente:

1. il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
2. gli autori del reato devono essere soggetti che rivestono posizioni apicali nell'organigramma aziendale o persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale;
3. i predetti soggetti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Gli interpreti hanno rinvenuto una sorta di "simmetria" nella ricostruzione della responsabilità da Decreto, ritenendo che, oltre ai suddetti requisiti oggettivi or ora riassunti, debba sussistere altresì un elemento soggettivo, per così dire di "imputabilità" del fatto all'Ente: trattasi della cd. "colpa di organizzazione". Essa consiste, in breve, nel non aver predisposto un sistema organizzativo interno in grado di prevenire e fronteggiare la commissione dei Reati Presupposto: in altri termini, nel non aver adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (cd. "**Modello 231**" o "**Modello**") valido, attuale ed efficace.

3.1 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

La commissione di uno dei Reati Presupposto, in presenza dei criteri "oggettivi" sopra menzionati, non è di per sé sufficiente – secondo l'interpretazione maggiormente diffusa della normativa - a fondare la responsabilità dell'Ente, dal momento che è necessario che il fatto di reato sia espressione di una politica aziendale o, perlomeno, di un *deficit* di organizzazione, e che possa quindi essere in qualche modo rimproverabile all'Ente.

La mancata adozione di un Modello non è quindi di per sé obbligatoria, né comporta la soggezione ad alcuna sanzione *tout court*, ma espone sicuramente l'Ente ad un rischio più elevato di incorrere nella responsabilità per gli illeciti realizzati dai Soggetti Rilevanti, nella misura in cui il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di un effettivo ed efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati introdotti dal Decreto.

Peraltro, il Decreto delinea un differente regime di onere della prova a seconda che il Reato Presupposto sia commesso da un soggetto in posizione apicale (art. 6 del Decreto) o da un soggetto sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (art. 7 del Decreto): nel primo caso è l'Ente che deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato, avendo implementato un Modello idoneo che il soggetto apicale abbia fraudolentemente eluso e che non vi sia stata insufficiente vigilanza da parte della Società, da parte dell'organo preposto a tale vigilanza. Al contrario, nel caso di commissione di un Reato Presupposto da parte di un soggetto sottoposto, spetta all'Autorità Inquirente dimostrare l'inadeguatezza del sistema organizzativo interno della società, nella misura in cui provi che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

A tal fine si consideri che la giurisprudenza ritiene efficaci i Modelli che siano costruiti tenendo conto del rischio specificamente connesso a ciascun Reato Presupposto, in considerazione della particolare e concreta modalità di svolgimento delle attività sociali.

Infine, ai sensi degli articoli 12 comma 2 lett. b) e 17 comma 1 lett. b) del Decreto l'adozione del Modello rileva anche in relazione a reati commessi precedentemente alla sua adozione, come condizione attenuante in sede di applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria o dell'adozione di misure interdittive.

Qualora infatti l'Ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato la commissione del reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi - in un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - il giudice potrà ridurre la sanzione pecuniaria da un terzo alla metà; mentre qualora l'Ente abbia adottato il Modello, ma abbia altresì risarcito integralmente il danno e eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso ed abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca, non verrà applicata alcuna misura interdittiva.

Il Modello adottato post factum può rappresentare anche una causa di sospensione o di revoca delle misure cautelari interdittive ex articoli 49 e 50 del Decreto o, ancora, una causa di sospensione e successiva conversione delle sanzioni pecuniarie qualora la fattispecie riparatoria si realizzi tardivamente ex articolo 78 del Decreto.

3.2 LE SANZIONI

Le sanzioni applicabili in seguito all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'Ente possono essere le seguenti:

- la **sanzione pecuniaria**, che si applica - in linea di principio - per qualsiasi illecito amministrativo e può variare da un minimo di € 25.822,84 a un massimo di € 1.549.370,70. Nell'ipotesi in cui l'Ente sia responsabile per una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo.
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». L'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto, per attenuarle o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il *quantum* della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente e delle finalità preventive della sanzione.
Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'Ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se è stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.
- le **sanzioni interdittive**, che si applicano soltanto laddove siano espressamente previste dalla normativa, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, e per le ipotesi di maggior gravità¹, sono:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

¹ La sanzione interdittiva è in particolare applicabile, se prevista dalla legge e:

- a) se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, che possono essere irrogate anche in via cautelare (qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede), sono normalmente temporanee (da tre mesi a due anni²), ma in determinate ipotesi possono essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente abbia:

- integralmente risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato efficacemente in tal senso);
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato ai fini della confisca.

Si dà atto che, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 3/2019, è stato introdotto con riguardo all'applicazione delle sanzioni interdittive un doppio regime per il caso in cui l'Ente sia condannato in relazione ad uno dei delitti previsti dall'art. 25, commi 2 e 3 del Decreto. Infatti, è oggi previsto che:

- se il Reato Presupposto è commesso da un soggetto in posizione apicale, la sanzione interdittiva applicabile va da quattro a sette anni;
- se il Reato Presupposto è commesso da un soggetto sottoposto, la sanzione interdittiva applicabile va da due a quattro anni.

Ai sensi del novellato disposto di cui all'art. 25 del Decreto, peraltro, è previsto che le sanzioni interdittive possano essere nuovamente ricondotte nella ordinaria cornice edittale (da tre mesi a due anni) qualora, prima della sentenza di primo grado, l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- la **confisca**, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La confisca viene sempre disposta con la sentenza di condanna, ad eccezione di quella parte che può essere restituita al danneggiato e fatti comunque salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede;
- la **pubblicazione della sentenza in uno o più giornali** indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale. Può essere disposta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

3.3 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

In forza di quanto espressamente stabilito dal Decreto (art. 6, comma 3), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia.

² Resta salvo che, in caso la misura interdittiva sia applicata in sede cautelare, la durata massima è di un anno, ai sensi dell'art. 51 co 1 del Decreto.

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha emanato per la prima volta delle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, “**Linee Guida di Confindustria**”) al fine di “*offrire un aiuto concreto alle imprese e alle associazioni nell’elaborazione dei modelli e nell’individuazione di un organo di controllo*”. Tali Linee Guida, che sono state più volte aggiornate negli anni, forniscono in particolare indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati, la progettazione di un sistema di controllo (i cd. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’Ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Dette Linee Guida, emanate nel marzo 2008 al fine di dar conto dell’introduzione dei reati di volta in volta introdotti nel novero di cui al Decreto, prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- l’identificazione dei rischi, attraverso l’analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
- la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell’Ente), sulla base della valutazione del sistema esistente all’interno dell’Ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Un ruolo rilevante ai fini della prevenzione dei reati rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 è inoltre svolto, secondo le Linee Guida della Confindustria, anche:

- dall’adozione da parte dell’Ente di un Codice Etico (o di Comportamento) riferito alla realtà aziendale;
- dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico (o di Comportamento);
- dall’esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- dall’attribuzione ad un Organismo di Vigilanza, composto da membri indipendenti e professionalmente capaci, nonché dotato di adeguati poteri, anche informativi, del compito di vigilare sull’efficace adozione ed attuazione del Modello di organizzazione e gestione.

La versione aggiornata delle Linee Guida di Confindustria, introdotta nel marzo 2014, adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra la Parte generale e la Parte speciale.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l’organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.

La Parte speciale, dedicata all’approfondimento dei Reati Presupposto attraverso appositi *case study*, è stata oggetto di una profonda rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità.

Un ulteriore aggiornamento è intervenuto nel mese di gennaio 2018, dettato dalla recente introduzione della Legge sul *Whistleblowing*, rispetto alla quale Confindustria ha mostrato adesione, avendo “*monitorato il provvedimento fin dalla sua presentazione, nonché avendone “condiviso le finalità, evidenziando al contempo i profili critici e i possibili correttivi”*³. In particolare, viene rilevata “*la permanenza di una impostazione tesa a proteggere il segnalante in misura prevalente rispetto al segnalato*”, in relazione alla quale si auspica che

³ Cfr. Confindustria, *La disciplina del whistleblowing, Linee Guida*, gennaio 2018, in https://www.lavorodirittieuropa.it/images/circolare_confindustria.pdf.

“l’esigenza di tutelare la riservatezza dell’identità del primo sia temperata con quella di salvaguardare il diritto di difesa del segnalato, nel caso in cui la segnalazione sia abusiva”.

Confindustria, dichiarando il proprio impegno a supportare anche imprese dalla ridotta complessità organizzativa a implementare alcune misure anticorruzione non obbligatorie per legge, ha incentrato la propria attenzione sulla fase operativa-organizzativa, per gestire in maniera agevole le delicate tematiche connesse al *whistleblowing*. In particolare, Confindustria ha individuato, quali possibili Destinatari della Segnalazione: (i) un soggetto o comitato specificamente individuato (quale l’Organismo di Vigilanza); (ii) un Ente o soggetto esterno dotato di comprovata professionalità, preposto alla gestione della prima fase di ricezione delle segnalazioni in coordinamento con l’Ente⁴ (iii) il responsabile della funzione *compliance*; (iv) un comitato rappresentato da soggetti appartenenti a varie funzioni quali quella legale, *internal audit o compliance*; (v) il datore di lavoro nelle piccole e medie imprese.

⁴ Ciò secondo Confindustria, consentirebbe all’impresa di ricevere una relazione qualificata e documentata della segnalazione, agevolandone la gestione interna. Peraltro, tale opzione risulta favorita dalla stessa disposizione di cui all’art. 3, Legge n. 179/2017, che pare attingere solo al professionista esperto alcune delle garanzie previste in favore del difensore nell’ambito del processo penale ex art. 103 cod. proc. pen., sicché alla commissione di illeciti relativi alla violazione del segreto d’ufficio (art. 326 cod. pen.), professionale (art. 622 cod. pen.), scientifico e industriale (art. 623 cod. pen.), nonché riconducibili all’obbligo di fedeltà dei lavoratori (art. 2105 cod. civ.) non consegue l’irrogazione della relativa sanzione (salvo che il soggetto tenuto al segreto sia venuto a conoscenza della notizia nell’ambito del rapporto di consulenza o assistenza con l’impresa o la persona fisica interessata) in quanto l’interesse a far emergere gli illeciti è considerato prevalente rispetto a quello di tutela della segretezza.

SEZIONE II: DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE

1. ATTIVITÀ E OGGETTO SOCIALE

W.Training S.r.l. (“**W.Training**”). è una società di formazione e servizi che ha lo scopo di creare opportunità e progetti di sviluppo per le imprese e per le persone. In particolare la Società si occupa della fornitura di servizi di consulenza alle imprese relativi alla individuazione ed al reperimento di finanziamenti e/o contributi per la realizzazione di percorsi di formazione dei propri dipendenti e l’espletamento delle pratiche amministrative e burocratiche presso gli enti erogatori. Inoltre, si occupa di fornire servizi di consulenza nell’ambito dell’organizzazione, formazione e gestione delle risorse umane anche a livello internazionale nonché per la ricerca di personale qualificato.

La società dispone di quattro sedi didattiche a Modena, Casalecchio di Reno (BO), Reggio Emilia e Sassuolo (MO) e si occupa appunto di erogare corsi di formazione in presenza e anche a distanza.

Inoltre, W.Training ha recentemente acquisito un nuovo socio e modificato la propria governance, ossia è passata da una gestione con un amministratore unico ad un consiglio di amministrazione e due amministratori delegati.

2. GLI ORGANI STATUTARI

2.1 LA STRUTTURA SOCIETARIA DI W.TRAINING

W.Training è una società di capitali con tre soci persone fisiche (di seguito “**Soci**”).

La struttura della Società è attualmente impostata secondo il sistema tradizionale caratterizzato dalla presenza del Consiglio di Amministrazione con un revisore esterno incaricato del controllo contabile.

Gli organi statutari della Società sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Revisore.

2.1.1 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo che rappresenta appunto i soci.

W.Training ha quattro Soci. L’assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto della Società (lo “**Statuto**”).

Le competenze assembleari sono quelle previste dal codice civile.

2.1.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione detiene un ruolo centrale nella definizione degli indirizzi strategici della Società.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall’Assemblea dei soci, compie tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all’Assemblea dei Soci.

Gli amministratori, in numero di quattro durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina.

Le deleghe attribuite a ciascun amministratore sono riportate nello Statuto.

2.1.3 IL REVISORE

Il Revisore è il soggetto esterno professionalmente qualificato a cui sono affidati i compiti di controllo sul corretto funzionamento della contabilità e della formazione del bilancio (controllo contabile).

Il Revisore svolge un'articolata attività di controllo, condotta mediante estese e capillari verifiche sulla correttezza degli adempimenti amministrativi, fiscali e legali obbligatori, sulla corretta tenuta della contabilità ed, in particolare, sulla rispondenza delle rilevazioni contabili ai fatti di gestione.

2.2 ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Le principali funzioni aziendali sono visualizzate in un organigramma approvato dalla Società, di cui all'Allegato A del Modello, che ne delinea anche i rapporti gerarchici e di riporto.

Dall'analisi dell'organigramma societario emerge un riporto centrale al vertice aziendale che è costituito dalla Direzione sotto la quale riferiscono un'area "Staff" e un'area "Team" e un'area WTech.

Nell'area Staff sono presenti le seguenti strutture aziendali: tale area comprende tutte le attività di natura trasversale che impattano sull'intera organizzazione con lo scopo di mantenere una visione organica dello scopo dell'azienda, dei risultati e della modalità con cui sono stati perseguiti e conseguiti, oltre a darne tempestiva ed efficace comunicazione sia all'interno che all'esterno.

- Certificazione della qualità
- Amministrazione
- Co.ge e Personale
- Sviluppo, comunicazione e marketing.

Nell'area Team, invece, sono presenti: il Team si occupa della realizzazione dei progetti: dalla rilevazione dei fabbisogni del cliente, alla progettazione del piano formativo fino alla rendicontazione dei costi per l'ottenimento delle agevolazioni previste. Esso rappresenta l'interfaccia con il cliente tanto da comprendere al proprio interno sia l'attività promozionale sia la gestione operativa dei singoli progetti.

- Segreteria generale
- Account
- Gestione operativa

L'area WTECH è dedicata alle nuove tecnologie a supporto della formazione sia per la predisposizione delle infrastrutture digitali (piattoforme) sia per la realizzazione di "oggetti didattici", percorsi formativi, sistemi di trasmissione del know how. Ha lo scopo di consentire alle organizzazioni clienti di essere maggiormente efficaci nell'erogazione dei contenuti, alle singole persone di acquisire competenze attraverso una esperienza più immersiva ed efficace oltre che flessibile e fruibile attraverso i device che hanno a disposizione. L'area WTECH è composta da:

- Sviluppo corsi di formazione e-learning
- Sviluppo applicazioni software

SEZIONE III: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI W.TRAINING

1. PRINCIPI DI ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI W.TRAINING: FINALITÀ, DESTINATARI E MODALITÀ OPERATIVE SEGUITE PER LA REDAZIONE DEL MODELLO

W.TRAINING ritenendo che l'adozione di appropriate misure organizzative possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell'espletamento delle proprie attività tali da prevenire, tra l'altro, il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001, ha adottato il presente Modello, il quale:

- detta regole relative alla composizione ed al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- prevede l'adozione del Codice Etico, che **costituisce parte integrante del Modello** stesso;
- introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello.

Del Modello fanno inoltre parte le Procedure ed i protocolli di volta in volta adottati dalla Società al fine di evitare che vengano posti in essere, da parte dei soggetti apicali o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi, comportamenti che possano integrare un Reato Presupposto.

Attraverso l'adozione del presente Modello, W.TRAINING intende in particolare:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- informare tutti coloro che operano soprattutto (ma non soltanto) nelle "aree sensibili"⁵ in nome e per conto della Società (ossia non solo il personale, ma anche tutti coloro che pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – in nome della Società per il conseguimento degli obiettivi sociali in forza di rapporti contrattuali) della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere su W.TRAINING nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- ribadire a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree sensibili" che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne, nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui W.TRAINING si ispira;
- assicurare che vi sia consapevolezza da parte dei destinatari delle previsioni del Modello dell'importanza di tali previsioni e delle conseguenze negative che potrebbero derivare alla Società dalla violazione del Modello;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire la commissione di illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio continuo soprattutto, ma non solo, sulle aree sensibili, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

In conformità a quanto previsto dal Decreto ed in considerazione altresì della struttura organizzativa della Società, il presente Modello prevede quali destinatari dello stesso (di seguito anche i "**Destinatari**"):

- i componenti degli organi sociali, il membro dell'Organismo di Vigilanza, nonché coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- i dipendenti della Società e in generale quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto 1;
- gli altri soggetti espressamente individuati dall'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento, infine, alle fasi operative che hanno portato alla definizione e, quindi, alla redazione del Modello, esse sono state le seguenti:

- individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto e delle attività strumentali alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito, in linea di

⁵ Per "aree sensibili" si intendono le aree di attività nell'ambito delle quali possono potenzialmente verificarsi comportamenti/condotte che integrano uno dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e sue successive modificazioni ed integrazioni).

principio, potrebbero crearsi condizioni per la commissione di tali reati. In questa fase si è proceduto all'esame della struttura societaria ed organizzativa della Società, nonché della documentazione aziendale al fine della comprensione del contesto operativo di riferimento per W.TRAINING, nonché la compilazione di questionari;

- identificazione dei soggetti chiave, al fine di individuare le persone con una conoscenza approfondita dei processi/aree sensibili e dei meccanismi di controllo;
- individuazione, anche tramite interviste *one to one* e compilazione di questionari per identificare le aree a maggiore rischio di esposizione di reati. Questa attività ha consentito di identificare le c.d. "aree sensibili" di cui al successivo paragrafo 1 della Sezione IV;
- individuazione dei requisiti che caratterizzano un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire i Reati Presupposto, sia delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente: è stata così effettuata un'analisi comparativa (la cd. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria;
- meccanismo disciplinare interno che definisce le azioni della Società verso i soggetti che commettono atti illeciti e che non rispettano le Procedure definite;
- programma di sensibilizzazione e di informazione sui contenuti del Modello da indirizzare ai dipendenti, ai fornitori ed ai collaboratori esterni della Società;
- definizione del Modello: tale fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

SEZIONE IV: ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

1. IDENTIFICAZIONE DELLE “AREE SENSIBILI”

Nella definizione del Modello si è provveduto ad individuare, per ciascun Reato Presupposto – o classe di Reati Presupposto – le specifiche aree sensibili, ovvero le aree in cui l’attività sociale di W.TRAINING presenta dei rischi di commissione degli illeciti.

Il livello di criticità delle aree sensibili è stato determinato in base all’entità economica del danno causato da un evento (ovverosia il suo impatto economico) e dalla probabilità di accadimento dell’evento rischioso (ovverosia la probabilità di accadimento).

L’identificazione dei rischi e delle collegate aree a rischio è stata svolta mediante un’attività di valutazione con i responsabili di funzione della Società ed attraverso lo sviluppo di un Modello che ha consentito la mappatura di tutte le attività ed aree a rischio.

I risultati ottenuti dall’attività di *assessment* (valutazione) sono riportati nelle successive Sezioni della Parte Speciale di cui al presente Modello.

L’attività di *risk assessment* si è svolta in maniera prodromica ma anche concorrente con l’analisi delle Procedure in essere e delle Procedure in divenire per la minimizzazione dei rischi aziendali e per la conformazione delle regole di comportamento dei Soggetti Rilevanti.

2. L’ORGANISMO DI VIGILANZA: RUOLO E COMPOSIZIONE

Ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. b), perché l’Ente possa andare esente dalla responsabilità amministrativa delineata dal Decreto, esso deve fra l’altro aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento (“**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**” o “**Organismo**”).

2.1 REQUISITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell’Organismo di Vigilanza. Si ritiene tuttavia, che debba trattarsi di un organismo dell’Ente che si deve trovare in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della Società. Inoltre, il/i componente/i dell’OdV deve/ono essere in grado di assolvere le proprie funzioni di vigilanza e avere le necessarie qualità per garantire dinamicità al Modello, nonché per vigilare costantemente sul rispetto del Modello, per verificare assiduamente l’effettività e l’efficacia dello stesso e per assicurarne il continuo aggiornamento.

I requisiti che l’OdV deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

1. *Autonomia ed indipendenza.* L’OdV è dotato, nell’esercizio delle sue funzioni, di autonomia ed indipendenza dagli organi societari e dagli organismi di controllo interno se presenti. Esso è sprovvisto di compiti operativi e ha solo rapporti di *staff* con il Consiglio di Amministrazione. In particolare, per quanto concerne il requisito di autonomia, l’OdV dispone di autonomi ed adeguati poteri di spesa sulla base di un *budget* annuale di € 5.000. L’indipendenza può essere garantita da:
 - limitata revocabilità e limitata rinnovabilità della carica;
 - durata della carica: il termine deve essere sufficientemente lungo da consentire un esercizio stabile e professionale della funzione, ma non tanto da creare forti legami con i vertici aziendali da cui potrebbero scaturire “situazioni di dipendenza”; in ogni caso tali ultimi elementi devono essere temperati con l’elemento della professionalità.
2. *Professionalità nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali.* I/Il componenti/e dell’OdV ha/hanno conoscenze specifiche in relazione alle tecniche utili per prevenire la commissione di reati, per scoprire

quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte dei destinatari.

3. *Continuità di azione.* Per garantire l'efficace attuazione del Modello, è istituita la presenza di una struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello.

2.2 FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Sulle attività istituzionali poste in essere dall'OdV non possono interferire altri organi o funzioni della Società, fermo restando che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è sull'organo dirigente che ricade la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 D.Lgs. n. 231/01. In particolare, l'OdV vigila:

- a) sull'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati presupposto. A tale riguardo, l'OdV deve:
 1. condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle "aree sensibili" nell'ambito del contesto aziendale;
 2. verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso la valutazione:
 - i. dell'adeguatezza delle disposizioni contenute nel Modello;
 - ii. dell'adeguatezza del sistema disciplinare definito nei confronti dei destinatari del Modello;
 3. verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello;
- b) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente posti in essere e quelli attesi/prescritti. A tale riguardo, l'OdV deve:
 1. promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
 2. definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi verso l'OdV, valutandone periodicamente l'adeguatezza e adottando le misure correttive eventualmente necessarie;
 3. verificare periodicamente, anche attraverso controlli periodici e/o non preventivamente comunicati, le attività poste in essere in primo luogo nelle "aree sensibili", avuto particolare riguardo al complessivo sistema delle deleghe, delle procure e delle modalità di gestione dei flussi finanziari;
 4. condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello sia di propria iniziativa sia a seguito di segnalazioni, comunicando le eventuali violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare e verificando che le eventuali violazioni del Modello siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate;
- c) sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali, effettuando proposte a tale riguardo agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e seguendone il *follow-up*, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. A tale proposito, l'OdV. deve:
 1. presentare al CDA le eventuali proposte di adeguamento del Modello e le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (espletamento di Procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
 2. verificare l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

Per lo svolgimento delle predette funzioni l'OdV dovrà disciplinare il proprio funzionamento attraverso l'adozione di disposizioni che prevedano, tra l'altro: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

All'OdV è assegnato un *budget* annuale di € 5.000, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, affinché lo stesso possa svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione, ferma comunque restando la possibilità per l'OdV di richiedere ai competenti organi o alle competenti funzioni aziendali il compimento degli atti ritenuti necessari per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti.

2.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV – FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza, come detto, è indipendente nello svolgimento dei suoi compiti, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da nessun altro organismo o struttura aziendale, tuttavia il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, poiché è a lui che compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello. A tal fine l'OdV ha obblighi informativi verso il Consiglio di Amministrazione, nonché – in ultima istanza – verso il Socio.

Perché sia assicurata la massima efficienza operativa deve essere garantito all'OdV l'accesso, senza restrizioni, a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti per lo svolgimento della sua attività.

Qualora lo reputi necessario, l'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di consulenti esterni. Peraltro, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte).

In considerazione dei compiti attribuiti dalla legge all'OdV, tutti i dipendenti e anche i collaboratori esterni sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV qualsiasi evento o circostanza rilevante ai fini dell'attività di controllo che l'OdV è chiamato a svolgere.

Le segnalazioni saranno effettuate tramite l'indirizzo di posta elettronica, predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza per garantire la riservatezza della segnalazione e dei soggetti che l'hanno effettuata, tramite invio della segnalazione presso la sede di W.TRAINING.

A titolo di esempio, le informazioni rilevanti che dovranno essere trasmesse, anche dagli organi sociali, all'OdV per il corretto svolgimento delle sue attività riguardano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale direttivo e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali l'autorità competente procederà per i Reati Presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o notizie che coinvolgono la Società provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati Presupposto indicati dal Decreto;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato previste dal Decreto;
- gli aggiornamenti del sistema di deleghe e procure;
- le relazioni periodiche provenienti dalle singole funzioni della Società e dagli altri organi di controllo della Società, secondo quanto previsto nel Modello, ovvero richieste dall'OdV;
- l'insorgere di nuovi rischi, o la modifica di quelli già individuati, nelle aree dirette dai vari responsabili;
- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello;
- i prospetti riepilogativi sugli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo ovvero a trattativa privata;
- le informazioni relative a commesse pubbliche attribuite alla Società.

È inoltre previsto un coordinamento sistematico dell'OdV con il Consiglio di Amministrazione, relativamente, fra l'altro, a:

- gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari, fattispecie facenti parte del novero dei Reati Presupposto, e per l'interpretazione della normativa;

- l'adeguatezza delle Procedure aziendali e il loro aggiornamento nonché la formazione del personale della Società in merito alle disposizioni del Modello, come recepite dal Decreto e i relativi provvedimenti disciplinari in caso di inosservanze di tali disposizioni;
- l'interpretazione e l'attuazione delle norme e prassi contabili, nonché della normativa fiscale e tributaria e la verifica della corretta gestione delle risorse finanziarie.

Il delegato in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o anche "RSPP") sono obbligati ad aggiornare l'OdV sull'andamento e la gestione complessiva della Società per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, tramite relazione scritta almeno annuale in caso di mutamenti, come di seguito specificati. Nel caso si verificano eventi eccezionali, in ognuna delle materie di propria pertinenza, tali soggetti devono renderne edotto l'OdV (oltre che il vertice societario), tempestivamente e comunque non oltre il giorno successivo alla conoscenza dell'evento eccezionale, tramite comunicazione scritta.

Per evento eccezionale deve intendersi – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – qualunque sinistro di particolare gravità occorso all'interno della Società, qualunque contestazione ad opera dell'autorità o qualunque fatto che esuli dalla gestione ordinaria delle materie di competenza dei soggetti delegati.

L'inadempimento dei suddetti obblighi di informazione e reportistica all'OdV da parte dei soggetti delegati in parola e del RSPP saranno considerati dalla Società quali inadempimenti contrattuali e di volta in volta valutati quali possibili cause di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 7, Legge n. 300 del 1970, incluso financo il licenziamento (si veda più in dettaglio il paragrafo 4 che segue).

L'OdV riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito alla corretta attuazione del Modello ed informa immediatamente il Consiglio stesso del verificarsi di situazioni che, ad avviso dell'OdV, meritano di essere portate all'attenzione degli organi di amministrazione e di controllo (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.).

Inoltre, sarà cura dell'OdV predisporre con cadenza periodica (minimo annualmente) una relazione informativa relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione. Tale relazione informativa dovrà contenere:

- la descrizione delle attività svolte dall'OdV nel periodo intercorrente tra l'ultima relazione presentata e la relazione in questione;
- i risultati delle verifiche condotte sull'applicazione del Modello;
- i risultati delle eventuali indagini condotte;
- le eventuali criticità emerse;
- gli aggiornamenti del Modello che eventualmente dovessero essere stati apportati;
- le eventuali proposte di aggiornamento del Modello;
- le segnalazioni effettuate al Consiglio di Amministrazione a seguito di accertamento di infrazioni commesse;
- la relazione sull'utilizzo del *budget* e la proposta di *budget* per il periodo successivo;
- ogni altra informazione ritenuta rilevante dallo stesso OdV o richiesta espressamente dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre alla comunicazione annuale, come detto, l'OdV ha titolo per produrre e inviare comunicazioni ed informazioni al Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno e di interesse per tali organi.

Gli incontri con gli organi societari cui partecipa l'OdV sono documentati per iscritto e la relativa documentazione deve essere archiviata.

La legge, quindi, prevede diversi compiti in capo all'OdV e tra questi vi è quello di indagare sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari e sulla commissione o sul rischio di commissione di uno o più dei Reati Presupposto, ipotesi che determinerebbe la responsabilità della Società ex D.Lgs. 231/2001. Oltre, quindi, alle comunicazioni e interazioni con gli organi societari, l'OdV deve prevedere anche un canale attraverso il quale

i dipendenti e i collaboratori della Società possano rivolgersi ogniqualvolta ci sia un concreto rischio per W.TRAINING di incorrere in responsabilità. In un'ottica di coordinamento e rispetto della normativa anche del Whistleblowing, per questo tipo di segnalazioni si rimanda al paragrafo seguente.

La Società, inoltre, svolge ogni due mesi degli incontri con le figure più strategiche per l'attività della Società e che ricoprono funzioni più a rischio di commissione di reati che potrebbero causare una responsabilità della Società ai sensi del Decreto, per discutere delle Procedure in atto, del rispetto delle stesse e della necessità di implementare nuove misure di prevenzione. All'esito di tali incontri, chiamati *risk meeting*, qualora risultasse una situazione di incertezza sul rispetto delle regole interne e del Decreto o ci sia evidenza di una vera e propria violazione di esse, l'Amministratore Delegato comunicherà tutte le informazioni necessarie all'OdV per permettere la valutazione della situazione e, se del caso, di procedere con ulteriori indagini.

2.4 IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING NEL MODELLO 231

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (cd. "**Legge sul Whistleblowing**") pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017. La normativa è tesa, fra l'altro, a promuovere la collaborazione dei soggetti destinatari delle previsioni del Modello 231 allo scopo di favorire l'emersione dei fenomeni illeciti, in particolare corruttivi, che possono essere commessi nell'ambito di Enti privati o pubblici.

La novella legislativa ha previsto rilevanti modifiche al D.Lgs. 231/2001 (in particolare modificando l'art. 6 del Decreto) e introdotto specifiche disposizioni regolanti eventuali violazioni dei Modello, riconoscendo a tutti i soggetti, apicali e sottoposti, il ruolo di Segnalante – come tale destinatario di particolari tutele - che viene perciò esortato ad attivarsi per denunciare all'OdV, al proprio superiore gerarchico o datore di lavoro e, se del caso, anche all'autorità ("**Riceventi**"), eventuali illeciti posti in essere da altri (il "**Segnalato**") e di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa. In particolare, la Legge sul Whistleblowing impone agli Enti di prevedere nel Modello sistemi e Procedure che permettano ai destinatari di segnalare gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza, senza timore di ripercussioni di qualsivoglia natura.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 *bis* lett. a e lett. b. il canale informativo è adeguato quando consente ai Segnalanti di "presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni puntuali di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti".

A tal fine l'OdV:

1. supporta l'Ente nella predisposizione di una specifica Procedura che disciplini le modalità di segnalazione;
2. verifica l'adeguatezza dei canali informativi, predisposti in applicazione della disciplina sul *whistleblowing*, affinché gli stessi siano tali da assicurare la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte dei dipendenti della Società e nell'assicurare la riservatezza di questi ultimi nell'intero processo di gestione della segnalazione;
3. gestisce il processo di analisi e valutazione della segnalazione;
4. vigila sul rispetto del divieto di "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione" (art. 6, comma 2 *bis*, lett. c, del Decreto 231). In particolare, nell'espletamento di tale attività di vigilanza, la funzione dell'OdV sarà concentrata su licenziamenti o altre misure (e.g. demansionamenti e trasferimenti) che possano avere natura ritorsiva o discriminatoria nei confronti dei Segnalanti;
5. vigila sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei Segnalanti, posto che l'art. 6 prevede che sia sanzionato – oltre al soggetto che abbia posto in essere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del *whistleblower* – anche colui che "effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

Non è superfluo evidenziare che l'obbligo di dare attuazione alle nuove misure in capo alle imprese che adottano un Modello 231 non importa, in ogni caso, il più ampio obbligo di adottare il Modello organizzativo, che resta allo stato facoltativo.

Per quanto concerne, in particolare, la materia del *whistleblowing*, preme sottolineare che, al fine di garantire l'efficienza della segnalazione, si da consentire il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla stessa, la Società si è dotata di una Procedura *ad hoc* che è stata posta a debita conoscenza di tutto il Personale.

Di seguito, più nello specifico, vengono indicate le modalità mediante le quali i Destinatari del Modello possono effettuare le segnalazioni.

I. I Riceventi

I Segnalanti possono in qualunque momento rivolgersi ai seguenti soggetti per effettuare la segnalazione:

- a) superiore gerarchico del Segnalante, ove non incompatibile con la segnalazione;
- b) Riceventi interni, come sotto individuati, ove possibile e non incompatibile con la segnalazione;
- c) OdV, sempre ed in ogni caso;
- d) autorità, a seconda delle valutazioni del Segnalante circa la gravità del fatto.

La Società ricorda che, in ossequio allo spirito della Legge sul Whistleblowing, nessun Segnalante sarà soggetto, in seguito alla segnalazione, a misure o provvedimenti discriminatori o ritorsivi. In considerazione di tale fatto, i Riceventi (diversi dall'autorità) effettueranno – anche per il tramite di consulenti - adeguate indagini in merito alla portata effettiva di quanto denunciato nella segnalazione, nonché ai suoi concreti risvolti, al fine di stabilire se si sia in presenza di un illecito e quali provvedimenti intraprendere.

II. Canali mediante i quali effettuare la segnalazione

1. **Sede della Società.** I Segnalanti possono inviare fisicamente la segnalazione in busta chiusa con la dicitura “riservata/personale”, presso la sede di W.TRAINING, sita in Via Gramsci 1/M Reggio Emilia presso luoghi individuati appositamente per garantire la tutela dell'identità del Segnalante. Una volta ricevuta la busta, dovrà essere consegnata dall'Amministratore Delegato all'OdV non oltre 48 ore dalla loro ricezione.
2. **Canale esterno.** Il Segnalante può in ogni caso sempre rivolgersi direttamente all'OdV, tramite email dedicata avv.francescatugnoli@gmail.com. Le e-mail ricevute vengono trattate nella tutela della riservatezza delle informazioni ivi contenute.

III. Oggetto e contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere adeguatamente circostanziate, in modo da far emergere fatti e situazioni riferite a contesti agevolmente individuabili.

A tale scopo, il Segnalante dovrà effettuare la propria comunicazione indicando il nome, la qualifica e l'ufficio in cui opera il Segnalato, descrivendo in maniera puntuale l'evento che ha condotto alla segnalazione, indi e ove conosciute le circostanze di tempo e di luogo in cui l'evento si è prodotto, l'allegazione di eventuali documenti comprovanti quanto esposto e di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito all'accaduto, nonché ogni altra informazione che possa risultare utile allo scopo.

La segnalazione dovrà contenere elementi sufficienti che consentano la sua verifica e non dovrà risultare generica e assimilabile alla mera lamentela. In questo e nel caso in cui il contenuto della segnalazione sia già stato vagliato dalla competente autorità, il Ricevente procederà alla sua archiviazione.

IV. Forma della segnalazione

La segnalazione può essere svolta anche in forma anonima. Tuttavia, le segnalazioni anonime recano con sé il rischio che non sia possibile svolgere più approfondite indagini per chiarire gli eventi ed eventualmente condurre all'adozione di provvedimenti, non solo sanzionatori, ma, ove occorra, anche di denuncia alle autorità.

Pertanto, la Società, ove possibile, raccomanda di firmare le segnalazioni, anche in considerazione delle misure adottate da W.TRAINING per garantire la riservatezza del Segnalante.

È peraltro garantito che l'identità del Segnalante non verrà rivelata dal Ricevente, se non richiesto nell'ambito di un procedimento avanti all'autorità o ove non sia necessario per la contestazione del fatto al Segnalato.

V. Tutele del Segnalante

Tutte le informazioni ricevute saranno trattate dall'OdV in modo riservato, ciò che implica un accesso alle segnalazioni particolarmente monitorato, sì da evitare che soggetti terzi ne possano fruire.

La Società non consente, né tollera alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente ripercussioni negative sulle condizioni di lavoro del Segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione e, anzi, stabilisce che "tali comportamenti sono passibili di sanzioni disciplinari". D'altro canto, al fine di temperare la tutela ricondotta al Segnalante con quella da ricondurre parimenti al Segnalato, le garanzie in favore del primo opereranno solo per quei Segnalanti che abbiano in buona fede riportato la problematica oggetto di segnalazione, ritenendo altamente probabile che costituisca un fatto illecito o un'irregolarità.

Inoltre, la segnalazione non dovrà riportare falsamente un fatto al mero scopo di danneggiare il Segnalato, ovvero essere dettata al solo fine di ottenere agevolazioni o attenuanti rispetto al fatto commesso in concorso con il Segnalato, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Tanto rende necessaria, peraltro, un'apposita dichiarazione da parte del Segnalante in ordine alla mancanza di cause di conflitto di interesse, nonché la dichiarazione di impegno a riferire secondo verità di quanto a sua conoscenza.

VI. Sanzioni

La Società prevede l'applicazione di specifiche sanzioni disciplinari non solo per il Segnalato in caso di conferma dei fatti segnalati, ma più in generale a carico di coloro che infrangono il contenuto delle prescrizioni contenute all'interno delle Procedure. Ci si riferisce, in particolare:

- alle sanzioni irrogabili a carico dei Segnalati che vengano ritenuti responsabili di quanto riferito, ovvero che adottino atteggiamenti ritorsivi nei confronti del Segnalante;
- a carico del Segnalante per comportamenti abusivi.

Le sanzioni da applicarsi sono quelle previste al paragrafo 4 che segue.

Segnalare episodi di conclamata o sospetta illiceità è un modo per garantire che la Società operi nel rispetto della legalità, e per attenuare il rischio di un suo eventuale coinvolgimento in procedimenti avviati ai sensi del Decreto, cosa che – stanti le sanzioni ivi previste – avrebbe sicure ripercussioni su qualunque lavoratore. Segnalare, quindi, è più che un diritto, è un dovere di partecipazione alla realtà aziendale di cui si è parte.

A tale proposito e in forza della medesima *ratio* di rendere il Segnalante partecipe al contesto in cui opera, il Segnalante è posto in condizione di conoscere il momento in cui la sua comunicazione è stata presa in carico, nonché il momento in cui la verifica si è conclusa mediante apposita comunicazione da parte del Ricevente coinvolto nel caso specifico.

Inoltre, il Segnalante può presentare richiesta di chiarimenti e fornire aggiornamenti circa l'andamento dell'evento denunciato (prosecuzione, aggravamento, interruzione, cessazione).

3. IL CODICE ETICO DI W.TRAINING

Anche in considerazione del fatto che l'adozione di principi di comportamento può costituire uno strumento importante per prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001, la Società ha adottato un Codice Etico.

Il Codice Etico contiene regole etiche ed è considerato il sistema dei valori della Società.

Il **Codice Etico** è un documento disponibile ed accessibile a tutti i dipendenti W.TRAINING sul sito internet della Società.

Esso esprime valori e principi di “deontologia aziendale” che W.TRAINING riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei principali portatori di interesse (amministratori, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori).

Il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

4. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Allo scopo di assicurare l’efficace attuazione del Modello e, quindi, lo svolgimento dell’attività sociale nel rispetto della legge e dei principi di correttezza, trasparenza e lealtà, la Società ha modellato, sulla base dell’apparato sanzionatorio previsto dal combinato disposto dell’art. 7, Legge n. 300/1970 e dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL) per i dipendenti da aziende del terziario, del commercio e dei servizi, uno specifico sistema sanzionatorio ai fini dell’applicazione del Modello, introducendo specifiche previsioni per i casi in cui vengano accertate violazioni dei principi e delle regole del Modello poste in essere in primo luogo dagli Amministratori, dai componenti degli organi di vigilanza e di controllo, dai dipendenti, nonché – laddove ritenuto opportuno dall’Organismo di Vigilanza – dai collaboratori esterni e dai terzi che concludono rapporti contrattuali con la Società.

L’adozione di provvedimenti sanzionatori in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dall’eventuale svolgimento e dall’esito dell’eventuale procedimento penale instaurato dall’Autorità giudiziaria, poiché il Modello detta regole vincolanti per i Destinatari a prescindere dal fatto che le condotte che configurano una violazione del Modello stesso possano integrare anche un illecito penalmente rilevante.

Nel caso in cui l’OdV ritenga che vi possa essere stata una violazione del Modello, lo stesso OdV provvede ad effettuare la segnalazione all’organo competente per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni al Modello e l’applicazione di sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* aziendale e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali dovranno in ogni caso informare l’OdV degli accertamenti svolti e dei provvedimenti adottati. Parimenti, la Segnalazione potrà provenire dai Segnalanti ed essere indirizzata ai Destinatari della Segnalazione, secondo la disciplina propria del *Whistleblowing*, per come precedentemente descritta.

Benché ciascuna violazione possa caratterizzarsi per aspetti peculiari e spesso irripetibili, si è ritenuto comunque opportuno individuare – tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 133 cod. pen. - taluni parametri che possono oggettivamente orientare l’applicazione della sanzione – nel rispetto del principio di proporzionalità - in caso di violazione del Modello.

Nella valutazione della sanzione da applicare dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- esistenza e rilevanza – anche all’esterno - delle conseguenze negative derivanti alla Società dalla violazione del Modello;
- intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione (es. essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;
- pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;
- tipologia di rapporto instaurato con il soggetto che pone in essere la violazione (rapporto di collaborazione, rapporto organico, lavoro subordinato di tipo impiegatizio, lavoro subordinato di tipo dirigenziale, etc.);

- mansioni del lavoratore e/o posizione funzionale nell'azienda di colui che viola il Modello;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

4.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Modello, ivi compreso, in primo luogo, il Codice Etico, costituisce espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro ai propri dipendenti (di seguito anche il "**Personale**") e, conseguentemente, il mancato rispetto degli stessi ad opera di dipendenti costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e, in quanto tali, può comportare le conseguenze previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

Il sistema sanzionatorio della Società rispetta i limiti dettati dall'art. 7, Legge n. 300 del 1970 (c.d. "**Statuto dei lavoratori**") ed è modellato sul sistema disciplinare dettato dal predetto art. 7 e dall'apposita disciplina contrattuale collettiva (la Società applica i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, del commercio e dei servizi), costituendone un'integrazione e mutuandone Procedure e sanzioni. Ne consegue che le infrazioni al Modello imputabili ai dipendenti possono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità, ad uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

Richiamo verbale, ammonizione scritta: incorre nell'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, e/o dell'ammonizione scritta, il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali non ricomprese nelle "aree sensibili" di cui al paragrafo 1 della Sezione IV che precede, commetta colposamente un'infrazione di lieve entità, che non assuma rilevanza esterna all'azienda e che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato.

Multa: incorre nell'irrogazione della sanzione della multa, d'importo non superiore a tre ore di retribuzione, il dipendente che, nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle "aree sensibili" di cui al paragrafo 1 della Sezione IV che precede, commetta colposamente un'infrazione di lieve entità, che non assuma rilevanza esterna all'azienda e che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato.

In particolare, incorre nella sanzione della multa colui che:

- esegua con negligenza o violi colposamente le norme comportamentali fissate dal Codice Etico in relazione ad attività che rientrano nelle "aree sensibili" così come definite nel Modello;
- reiteri per più di due volte un'infrazione già sanzionata con il richiamo verbale o con l'ammonizione scritta.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione: incorre nell'irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni, il dipendente che:

- nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle "aree sensibili" di cui al paragrafo 1 della Sezione IV che precede, commetta colposamente un'infrazione al Modello che assuma rilevanza anche esterna all'azienda e che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato;
- nell'esercizio delle attività aziendali ricomprese nelle "aree sensibili" di cui al paragrafo 1 della Sezione IV che precede, commetta dolosamente un'infrazione al Modello che sia tale da non integrare, comunque, una condotta di reato;
- reiteri colposamente, per più di due volte, un'infrazione al Modello già sanzionata con la multa.

Licenziamento senza preavviso: incorre nell'irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa senza preavviso, il dipendente che:

- adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, commettendo uno dei Reati Presupposto;
- adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei Reati Presupposto;
- adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'azienda di misure previste dal D.Lgs. n. 231/01, anche in via cautelare.

4.2 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA SOCIETÀ

L'inosservanza da parte di partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti negoziali con la Società delle clausole contrattuali volte ad evitare condotte o comportamenti che possano determinare l'applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti e potrà determinare – se previsto da tali clausole in conformità con la normativa applicabile – anche la risoluzione del rapporto stesso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società o che la Società sia chiamata a risarcire, e fermo restando l'esercizio da parte della Società di tutte le ulteriori prerogative di legge.

4.3 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte da parte dell'OdV che configurano violazione delle prescrizioni del Modello, il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare una relazione componente del Consiglio di Amministrazione appositamente incaricato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, nel valutare la condotta in violazione del Modello di un componente dell'OdV, dovrà tenere conto delle particolari circostanze, condizioni e modalità in cui la condotta stessa è stata posta in essere e potrà adottare, nei confronti di colui che ha violato le previsioni del Modello, ove ne sussistano i presupposti di legge, il provvedimento della rimozione dalla carica, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali danni che l'infrazione potrebbe generare alla Società, e fermo l'esercizio di ogni altra prerogativa di legge.

4.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno degli Amministratori, l'OdV provvederà ad informare per iscritto il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel valutare la condotta in violazione del Modello di un suo componente, dovrà tenere conto delle particolari circostanze, condizioni e modalità della condotta stessa e potrà adottare gli opportuni provvedimenti, anche convocando - se del caso - l'assemblea per sottoporre ai soci la decisione di revocare dalla carica l'amministratore e di deliberare l'azione di responsabilità nei suoi confronti, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali danni che l'infrazione potrebbe generare alla Società, nonché l'esercizio di ogni altra prerogativa riconosciuta dalla legge.

SEZIONE V: APPROVAZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO

Il Modello costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2001, atto di emanazione del vertice aziendale nella sua collegialità.

Anche l'aggiornamento del Modello sarà effettuato a cura del Consiglio di Amministrazione, eventualmente su proposta dell'OdV. La valutazione in ordine all'opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, che dovrà essere in ogni caso preventivamente sottoposto all'OdV, si renderà in particolare necessaria al ricorrere, ad esempio, delle seguenti condizioni:

- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative (es. ampliamento dell'elenco dei reati presupposto);
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di controlli effettuati sull'efficacia e/o sul rispetto dello stesso all'interno della Società;
- emersione di nuove aree sensibili o variazione di quelle precedentemente individuate.

Una volta approvate, le modifiche apportate al Modello e le istruzioni per la loro immediata applicazione devono essere comunicate all'OdV.

SEZIONE VI: LA DIVULGAZIONE DEL MODELLO

1. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini di garantirne l'efficace attuazione, la Società intende assicurare la corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel Modello.

In particolare, la Società provvede a comunicare, anche attraverso iniziative di formazione, i contenuti ed i principi del Modello ai propri dipendenti, nonché - laddove ritenuto opportuno - ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione deve essere diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge ed è in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che essi sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione deve essere svolta sotto la supervisione dell'OdV, cui è assegnato il compito di verificare che le funzioni aziendali pongano in essere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il sistema di informazione e formazione relativa al Modello e alle disposizioni di cui al Decreto è supervisionato ed integrato nell'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la funzione Co.ge e personale.

- **La comunicazione**

L'adozione del presente Modello ed eventuali successivi aggiornamenti sono comunicati ai Destinatari e *in primis* a tutte le risorse presenti in azienda a partire dal momento di approvazione e/o aggiornamento del Modello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Copia del Modello e dei relativi allegati è messa a disposizione di tutti i dipendenti e collaboratori della Società mediante affissione di stralcio dello stesso nelle bacheche aziendali e deposito di copia integrale ad ogni piano aziendale. Copia integrale del Modello è conservata anche presso gli uffici della Sede Legale.

Inoltre, è prevista la pubblicazione del Modello e degli allegati in un'apposita sezione di Sharepoint.

Ai nuovi assunti, invece, deve essere consegnato un *set* informativo (es. CCNL, Modello Organizzativo, Codice Etico, testo del Decreto Legislativo 231/2001, ecc.) al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

- **La formazione**

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa rilevante e del Modello adottato dalla Società, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza (apicali) della Società o, viceversa, dell'essere sottoposti all'altrui direzione e controllo.

L'attività di formazione "continua" e "costante" è demandata alle unità/soggetti che, ai sensi della normativa interna e delle Procedure aziendali, sono preposte a tali funzioni apicali unitamente all'Organismo di Vigilanza.

Al fine della formazione del personale dovrà essere previsto un seminario iniziale rivolto alla generalità dei dipendenti e seminari di aggiornamento periodici.

Per i neo assunti potranno essere organizzati specifici seminari in concomitanza con i seminari annuali di aggiornamento.

Al fine della formazione del personale aziendale impegnato nelle attività considerate più a rischio dovranno essere previsti seminari specifici di aggiornamento con cadenza almeno annuale e ogniqualvolta vengano apportate modifiche e/o integrazioni sostanziali al Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà fornire i chiarimenti che il Personale o i Destinatari dovessero richiedere per la corretta applicazione ed osservanza del Modello, avendo possibilità - qualora il flusso di richieste lo renda consigliabile - di organizzare seminari su specifici argomenti contenuti nel Modello.

È obbligo specifico di ciascun dipendente e dirigente partecipare ai seminari di formazione qualunque sia la sua funzione e/o il suo compito.

L'assenza ingiustificata alle sessioni di formazione costituisce illecito disciplinare.

3. INFORMAZIONE AI FORNITORI E AI COLLABORATORI ESTERNI

Le controparti esterne (fornitori, collaboratori esterni etc.) saranno informate in merito ai principi, alle politiche, alle Procedure, alle procure e alle regole di comportamento adottate da W.TRAINING in seguito all'implementazione del Modello, così come saranno adeguati, qualora necessario, i contratti normalmente utilizzati.

Il comportamento dei fornitori e dei collaboratori esterni che violi le linee di condotta e di comportamento prescritte nel Modello o che comporti la possibilità di commettere uno dei Reati Presupposto previsti dal Decreto può portare, attraverso l'introduzione di specifiche clausole all'interno dei contratti e a discrezione della Società, alla risoluzione dei rapporti contrattuali.

SEZIONE VII: NOTAZIONI GENERALI SULLE PROCEDURE ESISTENTI E SUL SISTEMA INFORMATICO

1. CENNI GENERALI – SHAREPOINT

La Società è dotata di un sistema di Procedure interne accessibili a tutto il personale di W.TRAINING tramite Sharepoint. La manutenzione del sistema informatico è affidata a una Società esterna.

La Società gestisce tali Procedure anche sulla base del sistema di certificazione ISO 9001 del quale è dotata.

La Società, più in particolare utilizza Sharepoint: si tratta di una piattaforma web da cui e attraverso la quale partono e sono gestiti tutti i flussi informativi di W.TRAINING.

Attraverso questo portale, che contiene al suo interno innumerevoli sotto sezioni dedicate alle singole attività, vengono gestiti tutti i documenti aziendali.

Ciascun dipendente W.TRAINING accede a Sharepoint utilizzando le proprie credenziali.

Tutte le più importanti procedure aziendali adottate dalla Società anche ai fini della prevenzione della commissione dei Reati del Decreto sono pubblicate su Sharepoint al fine di renderle sempre conoscibili a tutte le funzioni e dipartimenti interni.

2. VERIFICA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE E RUOLO DELL'ODV

Il controllo sul rispetto delle Procedure è affidato – per quanto riguarda le Procedure operative – al Presidente e per quanto riguarda le Procedure rilevanti ai fini del Modello all'Organismo di Vigilanza che potrà delegarne l'esecuzione.

Anche il Dipartimento Certificazione Sistema Qualità compie ispezioni periodiche o a campione, accompagnata da un ispettore esterno, per accertare il possesso dei requisiti necessari per la conferma della certificazione ISO 9001.

Chiunque tra i Destinatari ha diritto di segnalare all'OdV tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato avv.francescatugnoli@gmail.com la violazione anche solo sospetta di Procedure che possano avere rilevanza per il Modello. L'OdV, ricevuta una segnalazione, esercita tutte le prerogative al medesimo attribuite nel Modello o dalla Società al fine di verificare la fondatezza della segnalazione e assumere tutte le iniziative più opportune al riguardo.

SEZIONE VIII: INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

Il presente Modello è, altresì, costituito da una Parte Speciale che si compone di diverse Sezioni, l'obiettivo delle quali è di fornire a tutti i Destinatari del Modello un'analisi dettagliata dei singoli Reati Presupposto, l'indicazione delle condotte vietate e delle regole di condotta conformi finalizzate a prevenire la commissione dei reati rilevanti nelle aree di attività di W.TRAINING più sensibili.

Detta analisi è condotta seguendo un preciso schema, ripetuto o per il singolo Reato Presupposto o, ove le caratteristiche dei reati lo consentano, per determinate categorie degli stessi e comprende, nello specifico:

- a) **Attività considerate sensibili e presidi generali di carattere strutturale**: individuazione delle aree di rischio nell'ambito dell'attività esercitata da W.TRAINING;
- b) **Regole di comportamento per la prevenzione di reati**: norme di buona condotta tese ad evitare la perpetrazione di reati;
- c) **Comportamenti vietati**: prescrizioni cui i Destinatari del Modello devono attenersi per prevenire la commissione delle fattispecie tipiche;
- d) **Policy aziendali e Procedure specifiche**: linee guida, ovvero standards di comportamento da adottare, finalizzati al buon andamento della Società nell'ambito dell'area del lecito.

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001**


di

W. Training S.r.l.

Parte Speciale I

Descrizione dei Reati Presupposto

Il Presidente



PARTE SPECIALE I	6
SEZIONE I: ILLECITI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231	6
ART. 24	7
1. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO: ART. 316 <i>BIS</i> COD. PEN.	7
2. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO: ARTT. 640 <i>BIS</i> E 316 <i>TER</i> COD. PEN.	7
3. TRUFFA A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO: ART. 640 COD. PEN., COMMA 2, N. 1 8	
4. FRODE INFORMATICA: ART. 640 <i>TER</i> COD. PEN.	9
ART. 24 bis	10
5. DOCUMENTI INFORMATICI: ART. 491 <i>BIS</i> COD. PEN.	10
6. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO: ART. 615 <i>TER</i> COD. PEN.	13
7. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI: ART. 615 <i>QUATER</i> COD. PEN.	13
8. DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTO UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO: ART. 615 <i>QUINQUIES</i> COD. PEN.	14
9. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE: ART. 617 <i>QUATER</i> COD. PEN.	14
10. INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPTO COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE: ART. 617 <i>QUINQUIES</i> COD. PEN.	14
11. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI: ART. 635 <i>BIS</i> COD. PEN.	15
12. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ: ART. 635 <i>TER</i> COD. PEN.	15
13. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI: ART. 635 <i>QUATER</i> COD. PEN.	15
14. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ. ART. 635 <i>QUINQUIES</i> COD. PEN.	16
15. FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA: ART. 640 <i>QUINQUIES</i> COD. PEN.	16
ART. 24 ter	17
16. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE: ART. 416 COD. PEN.	17
17. ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE: ART. 416 <i>BIS</i> COD. PEN.	18
18. SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO: ART. 416 <i>TER</i> COD. PEN.	19
19. SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE: ART. 630 COD. PEN.	19
20. ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE: ART. 74 D.P.R. 309/1990	20
21. I REATI PREVISTI DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5) COD. PROC. PEN.	21
REATI TRANSNAZIONALI	22
22. ART. 291 <i>QUATER</i> DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, N. 43 (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI)	22
23. ART. 12 COMMI 3, 3 <i>BIS</i>, 3 <i>TER</i> E 5 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 (DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE)	23
24. ART. 378 COD. PEN. FAVOREGGIAMENTO PERSONALE	23

ART. 25	24
25. CONCUSSIONE: ART. 317 COD. PEN.	26
26. CORRUZIONE.....	27
ART. 25 bis	32
27. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO ED IN VALORI BOLLATI	32
ART. 25 bis 1	37
28. TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO: ART. 513 COD. PEN.	37
29. ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA: ART. 513 BIS COD. PEN.	37
30. FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI: ART. 514 COD. PEN.	38
31. FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO: ART. 515 COD. PEN.	38
32. VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE: ART. 516 COD. PEN.	40
33. VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI: ART. 517 COD. PEN.	40
34. FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE: ART. 517 TER COD. PEN.	41
35. CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: ART. 517 QUATER COD. PEN.	42
ART. 25 ter	43
36. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: ARTT. 2621, 2621 BIS, 2621 TER E 2622 COD.CIV.	44
37. ARTT. 2623 COD. CIV. FALSO IN PROSPETTO E 2624 COD. CIV. FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ARTICOLI ABROGATI DAL D. LGS. N. 39/2010 – RIFORMA DELLA REVISIONE LEGALE).....	48
38. IMPEDITO CONTROLLO DEI SOCI O DEGLI ALTRI ORGANI SOCIALI: ART. 2625 COD. CIV.	49
39. INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI: ART. 2626 COD. CIV.	49
40. ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI E RISERVE: ART. 2627 COD. CIV.	49
41. ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE: ART. 2628 COD. CIV.	50
42. OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI: ART. 2629 COD. CIV.	50
43. OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: ART. 2629 BIS COD. CIV.	51
44. FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE: ART. 2632 COD. CIV.	51
45. INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI: ART. 2633 COD. CIV.	52
46. CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI: ART. 2635 COD. CIV. E ART. 2635 BIS COD. CIV.	52
47. ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA: ART. 2636 COD. CIV.	54
48. AGGIOTAGGIO: ART. 2637 COD. CIV.	54
49. OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA: ART. 2638 COD. CIV.	55
ART. 25 quater	56
50. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	56
ART. 25 quater.1	58
51. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI: ART. 583 BIS COD. PEN.	58
ART. 25 quinquies	59
52. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ: ART. 600 COD. PEN.	59

53. PROSTITUZIONE MINORILE: ART. 600 <i>BIS</i> COD. PEN.	60
54. PORNOGRAFIA MINORILE: ART. 600 <i>TER</i> COD. PEN.	60
55. DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO: ART. 600 <i>QUATER</i> COD. PEN.	60
56. PORNOGRAFIA VIRTUALE: ART. 600 <i>QUATER</i> 1 COD. PEN.	61
57. INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE: ART. 600 <i>QUINQUIES</i> COD. PEN.	61
58. TRATTA DI PERSONE: ART. 601 COD. PEN.	61
59. ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI: ART. 602 COD. PEN.	61
60. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO: ART. 603 <i>BIS</i> COD. PEN.	62
61. ADESCAMENTO DI MINORENNI: ART. 609 <i>UNDECIES</i> COD. PEN.	62
ART. 25 <i>sexies</i>	64
62. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE: ART. 184 TUF.....	65
63. MANIPOLAZIONE DEL MERCATO: ART. 185 TUF	66
ART. 25 <i>septies</i>	68
64. OMICIDIO COLPOSO: ART. 589 COD. PEN.	69
65. LESIONI PERSONALI COLPOSE : ART. 590 COD. PEN.	69
ART. 25 <i>octies</i>.....	71
66. RICETTAZIONE: ART. 648 COD. PEN.	71
67. RICICLAGGIO: ART. 648 <i>BIS</i> COD. PEN.	72
68. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA: ART. 648 <i>TER</i> COD. PEN.	72
69. AUTORICICLAGGIO: ART. 648 <i>TER</i> 1 COD. PEN.	73
ART. 25 <i>novies</i>.....	76
70. ART. 171, COMMA 1, LETT. A) <i>BIS</i> L. 633/1941.....	76
71. ART. 171, COMMA 3 L. 633/1941.....	76
72. ART. 171 <i>BIS</i> L. 633/1941	76
73. ART. 171 <i>TER</i> L. 633/1941	76
74. ART. 171 <i>SEPTIES</i> L. 633/1941	78
75. ART. 171 <i>OCTIES</i> L. 633/1941 L. 633/1941	78
ART. 25 <i>decies</i>	79
76. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA: ART. 377 <i>BIS</i> COD. PEN.	79
ART. 25 <i>undecies</i>.....	80
77. UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE: ART. 727 <i>BIS</i> COD. PEN.	80
78. DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO: ART. 733 <i>BIS</i> COD. PEN.	81
79. SCARICHI NON AUTORIZZATI OVVERO IN VIOLAZIONE DI LEGGE O DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI: ART. 137 COMMI 2, 3, 5, 11 E 13 D.LGS. 152 DEL 2006.....	81
80. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA: ART. 256 COMMI 1, 3, 5 E 6 PRIMO PERIODO D. LGS. 152 DEL 2006.....	84
81. OMESSA BONIFICA E OMESSA COMUNICAZIONE DI EVENTO POTENZIALMENTE INQUINANTE: ART. 257 COMMI 1 E 2 D. LGS. 152 DEL 2006.....	85

82. PREDISPOSIZIONE O USO DI CERTIFICATO DI ANALISI FALSO: ART. 258 COMMA 4 SECONDO PERIODO D. LGS. 152 DEL 2006	86
83. TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: ART. 259 COMMA 1 D. LGS. 152 DEL 2006	87
84. ATTIVITÀ ORGANIZZATA PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: ART. 260 D. LGS. 152 DEL 2006 88	
85. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA: ART. 279 COMMA 5 D. LGS. 152/2006.....	89
86. COMMERCIO DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE: ART. 1 COMMI 1 E 2, ART. 2 COMMI 1 E 2, ART. 3 <i>BIS</i> COMMA 1, ART. 6 COMMA 4 LEGGE N. 150/1992.....	91
87. VIOLAZIONE DELLE MISURE A PROTEZIONE DELL' OZONO STRATOSFERICO: ART. 3 COMMA 6 LEGGE N. 549/1993	93
88. INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI: ART. 8 COMMI 1 E 2, ART. 9 COMMI 1 E 2 D. LGS. N. 202/2007.....	94
89. DIVIETO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI SUL SUOLO E NEL SUOLO.....	95
90. INQUINAMENTO AMBIENTALE – ART. 452 <i>BIS</i> COD. PEN.	96
91. DISASTRO AMBIENTALE –ART. 452 <i>QUATER</i> COD. PEN.....	96
92. TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ –ART. 452 <i>SEXIES</i> COD. PEN. ...	98
ART. 25 <i>duodecies</i>.....	100
93. LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ART. 22 COMMA 12 <i>BIS</i> DEL D. LGS. N. 286/1998	100
94. DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE- ART. 12 CO. 3, 3 <i>BIS</i> E 3 <i>TER</i> DEL D.LGS. N. 286/1998.....	101
ART. 25 <i>terdecies</i>.....	102
95. ART. 3, COMMA 3 <i>BIS</i> L. N. 654/1975	102
96. ART. 604 BIS, COMMA 3 COD. PEN.	103
Art. 25-<i>quaterdecies</i>	103
97. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE” (ART. 1 LEGGE 13/12/1989 N. 401).....	103
98. ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA” (ART. 4 LEGGE 13/12/1989 N. 401) 104	
ART. 25 <i>quinquiesdecies</i>.....	105
99.ART. 2. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI.....	106
100.ART. 3. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI.....	106
101. ART. 8. EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI.....	107
102. ART. 10. OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI	107
103. ART. 11. SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE.....	107
Art. 25-<i>sexiesdecies</i>.....	108
104. CONTRABBANDO - ARTT. 282 A 301 DEL TUD	108

PARTE SPECIALE I

SEZIONE I: ILLECITI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

La Parte Speciale I del Modello si propone di descrivere i Reati Presupposto previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il “**Decreto**”) come da ultimo aggiornati, illustrando altresì, ove occorra, gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali relativi.

Si analizzeranno dunque gli articoli da 24 a 25 *terdecies* e le singole fattispecie in essi richiamate.

Il presente articolo segue l’ordine di trattazione dei reati prospettato dal Decreto.

ART. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO: ART. 316 BIS COD. PEN.

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali tali finanziamenti sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art. 316 bis cod. pen. “**Malversazione a danno dello Stato**”

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO: ARTT. 640 BIS E 316 TER COD. PEN.

I reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) ed il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.) si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici. Il presupposto del reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. è che l'erogazione pubblica sia conseguita dal privato a seguito dell'esibizione di documentazione falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, mentre il reato di cui all'art. 640 bis, essendo una fattispecie di truffa, si caratterizza per la presenza di “artifici e raggiri”.

Per quanto riguarda il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la Legge n. 3/2019 ha previsto, inoltre, un inasprimento della pena (da uno a quattro anni di reclusione) nel caso in cui il fatto sia commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Il fine della norma è quello di tutelare l'imparzialità e, attraverso la previsione dell'aggravante di cui all'ultimo periodo del primo comma, il prestigio della Pubblica Amministrazione¹.

Inoltre, a differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici che, quindi, non erano dovuti.

Art. 640 bis cod. pen. “**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**”

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 316 ter “**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**”

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il D.lgs. 75/2020 ha altresì introdotto un'ulteriore ipotesi di responsabilità nell'ipotesi di reato di cui all'art. 2 della l. 23 dicembre 186, n. 898 che punisce: 1. *Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e' inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

2. *Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.*

3. *Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.*

3. TRUFFA A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO: ART. 640 COD. PEN., COMMA 2, N. 1

La fattispecie di truffa assume rilievo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che ne caratterizzano la condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico (art. 640 cod. pen., comma 2, n. 1). Gli elementi caratterizzanti il delitto in oggetto sono gli "artifici e raggiri": questi possono consistere non solo in espressioni verbali fraudolente, ma anche in messe in scena fittizie e, in genere, in comportamenti idonei ad indurre in errore la P.A., che potrebbero essere accompagnati, secondo certe applicazioni giurisprudenziali, anche solo dal silenzio maliziosamente serbato su circostanze che si ha l'obbligo giuridico di dichiarare o, comunque, di rendere note ad un terzo.

Art. 640 cod. pen. "Truffa"

1. *Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con multa da 51 euro a 1.032 euro.*

2. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:*

1) *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

- 2) *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*
- 2 bis) *se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*
3. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.*

4. FRODE INFORMATICA: ART. 640 TER COD. PEN.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

La condotta tipica che integra la figura criminosa in esame è duplice: da un lato si persegue chi "alteri", in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico; dall'altro, si persegue chi interviene senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema, così da realizzare l'ingiusto profitto con correlativo altrui danno.

Con riferimento al concetto di "frode" non è necessaria l'induzione in errore – richiesta invece per la fattispecie di truffa – rilevando invece esclusivamente la commissione di una delle condotte alternative descritte dalla norma.

Per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

Art. 640 ter cod. pen. "Frode informatica"

1. *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*
2. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*
3. *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*
4. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.*

ART. 24 bis **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, ratificando la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, ha apportato varie modifiche sia al codice penale sia a quello di procedura penale, modificando altresì l'art. 24 del Decreto, aggiungendo l'art. 24 *bis*, che inserisce fra i Reati Presupposto vari reati informatici, prima assenti, ha introdotto il nuovo articolo 24 *bis* del Decreto. Ai sensi dell'art. 24 *bis* l'ente può essere chiamato a rispondere in relazione al compimento dei reati di cui agli artt. 491 *bis* (documenti informatici), 615 *ter* (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615 *quater* (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615 *quinquies* (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617 *quater* (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617 *quinquies* (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635 *bis* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 *ter* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635 *quater* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635 *quinquies* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) e 640 *quinquies* (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) del codice penale.

5. DOCUMENTI INFORMATICI: ART. 491 BIS COD. PEN.

L'art. 491 *bis* cod. pen. sanziona le falsità previste dal Libro II, Titolo VII, capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti). Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Si tratta di una disposizione di particolare rilievo poiché, tenuto conto della generale informatizzazione, nell'ambito dell'impresa moderna, delle procedure aziendali e delle modalità di comunicazione e conservazione di dati, vengono ad essere configurati come reati presupposto per la responsabilità dell'ente tutti i delitti di falsità in atti previsti dagli articoli da 476 a 493 cod. pen. allorché le condotte da essi punite abbiano ad oggetto i documenti informatici indicati nell'art. 491 *bis*.

Peraltro, tenuto conto che tali disposizioni prevedono reati identificando quali soggetti attivi della fattispecie delittuosa sia privati che pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, ossia figure soggettive di pressoché impossibile (i pubblici ufficiali) ovvero non facile (gli incaricati di pubblico servizio) riscontro nell'impresa privata, in concreto le fattispecie delittuose realizzabili da parte di soggetti aziendali in posizione apicale o subordinata saranno normalmente costituite dai delitti di cui agli artt. 482 (Falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, certificati od autorizzazioni amministrative ovvero in copie autentiche di atti od attestati del contenuto di atti pubblici), 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), 484 (Falsità in registri e notificazioni), 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'art. 486), 489 (Uso di atto falso) e 490 (Soppressione, distruzione o occultamento di atti veri).

Va evidenziato, peraltro, che, ove il privato induca in errore un pubblico funzionario, facendogli formare un documento pubblico rilevante ai sensi dell'art. 491 *bis* cod. pen., in ossequio all'art. 48 cod. pen., solo il privato risponderebbe del delitto di falsità in atti astrattamente realizzabile da parte del solo pubblico ufficiale e/o incaricato di un pubblico servizio.

Art. 476 cod. pen. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”

1. *Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o*

altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477 cod. pen. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative”

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 478 cod. pen. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti”

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

3. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 479 cod. pen. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”

1. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 480 cod. pen. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative”

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481 cod. pen. “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.

2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro

Art. 482 cod. pen. “Falsità materiale commessa dal privato”

1. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483 cod. pen. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”

1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 484 cod. pen. “Falsità in registri e notificazioni”

1. Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Art. 487 cod. pen. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.”

1. Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Art. 488 cod. pen. “Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali”

1. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Art. 489 cod. pen. “Uso di atto falso”

1. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Art. 490 cod. pen. “Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri”

1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo [cod. civ. 602], una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute. cod. civ.

Art. 491 cod. pen. “Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena”

1. Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

2. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Art. 491 bis cod. pen. “Documenti informatici”

1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

Art. 492 cod. pen. “Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti”

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493 cod. pen. “Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico”

1. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

6. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO: ART. 615 TER COD. PEN.

L'articolo 615 *ter* cod. pen. punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Art. 615 *ter* cod. pen. “**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**”

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

7. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI: ART. 615 QUATER COD. PEN.

L'art. 615 *quater* cod. pen. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Art. 615 *quater* cod. pen. “**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**”

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

*2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 *quater*.*

8. DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO: ART. 615 *QUINQUIES* COD. PEN.

L'art. 615 *quinquies* cod. pen. punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 615 *quinquies* cod. pen. **“Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”**

1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro.

9. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE: ART. 617 *QUATER* COD. PEN.

L'art. 617 *quater* cod. pen. punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Esclusa l'ipotesi in cui il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

Art. 617 *quater* cod. pen. **“Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”**.

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

10. INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE: ART. 617 *QUINQUIES* COD. PEN.

L'art. 617 *quinquies* cod. pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Art. 617 *quinquies* cod. pen. “**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**”

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

11. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI: ART. 635 BIS COD. PEN.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635 *bis* cod. pen. punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Art. 635 *bis* cod. pen. “**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**”

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

12. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ: ART. 635 TER COD. PEN.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635 *ter* cod. pen. punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Art. 635 *ter* cod. pen. “**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**”

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

13. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI: ART. 635 QUATER COD. PEN.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635 *quater* cod. pen. punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 *bis* cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Art. 635 *quater* cod. pen. “**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**”

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,

danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

14. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ. ART. 635 QUINQUIES COD. PEN.

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635 *quater* cod. pen. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

Art. 635 *quinqies* cod. pen. “**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**”

1. Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

2. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

15. FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA: ART. 640 QUINQUIES COD. PEN.

L'art. 640 *quinqies* cod. pen. punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 640 *quinqies* cod. pen. “**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**”

1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

ART. 24 ter **Delitti di criminalità organizzata**

L'art. 29, comma 2, della legge 15 luglio 2009, n. 24 ha introdotto l'art. 24 *ter* del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli 416, 416 *bis*, 416 *ter* e 630 del codice penale, dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, dei delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché, infine, dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale.

Nel dettaglio, la menzionata legge ha introdotto nel catalogo dei Reati Presupposto i seguenti reati: associazione per delinquere, l'associazione di stampo mafioso, lo scambio elettorale politico-mafioso, il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, l'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope e i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine.

La particolarità di alcuni di questi reati e, segnatamente, di quelli associativi, è che essi possono essere lo strumento per commettere altri reati non espressamente previsti dal Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente. Un caso tipico è rappresentato, ad esempio, dai reati tributari.

Le fattispecie dei reati associativi si riferiscono alla partecipazione, e anche alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una strutturazione (divisione di compiti, gerarchie etc.) e di una certa stabilità; ciò distingue i reati associativi dalle ipotesi di semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso.

Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

La fattispecie aggravata dallo "stampo mafioso" (inteso in senso lato comprendendosi quindi anche la camorra, 'ndrangheta e le altre associazioni comunque denominate localmente, anche straniere) ricorre quando coloro che fanno parte dell'associazione si avvalgono della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire il libero esercizio del diritto di voto.

Tali delitti sono altresì rilevanti (ai fini dell'applicazione della normativa di cui al Decreto) in quanto facenti parte della più vasta categoria dei c.d. reati transnazionali, oggetto di specifica disamina nella Sezione F della Parte Speciale II del Modello della Società.

16. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE: ART. 416 COD. PEN.

L'associazione per delinquere costituisce la tradizionale fattispecie associativa: il delitto è integrato esclusivamente quando soggetti agenti sono "tre o più persone". Si tratta pertanto di un reato necessariamente plurisoggettivo.

L'art. 416 cod. pen. punisce due ipotesi distinte: la prima (comma 1 e comma 3) consiste nel promuovere, costituire o organizzare l'associazione ovvero nell'esserne un capo, e per questa il legislatore ha previsto la pena della reclusione da tre a sette anni; la seconda (comma 2) consiste semplicemente nel partecipare all'associazione, ed il legislatore ha previsto una pena da uno a cinque anni di reclusione.

Al sesto comma, il legislatore ha previsto un'ipotesi aggravata di associazione per delinquere: se l'associazione è diretta a commettere i delitti di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi) e all'art. 12 comma 3 *bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D. Lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma (promozione, costituzione e organizzazione dell'associazione), mentre la reclusione da quattro a nove anni è prevista per i casi previsti nel secondo comma (mera partecipazione). Al settimo e ultimo comma, è punita la condotta di chi si associa per commettere fattispecie delittuose individuate, segnatamente quelle previste ex artt. 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater.1*, 600 *quinquies*, 609 *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 *undecies*; è comminata per tale ipotesi una sanzione compresa tra i quattro e gli otto anni, nei casi previsti dal primo comma e tra i due e sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 cod. pen. “Associazione per delinquere”

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
2. *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
3. *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
4. *Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
5. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
6. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma [c.p. 600-sexies].*
7. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

17. ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE: ART. 416 BIS COD. PEN.

Il reato ad oggetto è stato strutturato dal legislatore sul modello di norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 416 cod. pen.. Infatti, l'art. 416 bis cod. pen., nei primi due commi, riproduce il modulo tipico del reato associativo (al comma 1 il legislatore prevede una pena compresa tra i dieci ed i quindici anni di reclusione; mentre al comma 2, è prevista la reclusione da dodici a diciotto anni), mentre nei commi successivi indica gli elementi specializzanti della fattispecie di reato, costituiti da: (i) la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa nei confronti dei terzi passivi, (ii) la condizione di assoggettamento e di omertà ingenerato nelle vittime, (iii) la specificità del programma criminoso perseguito.

La fattispecie delittuosa in questione è applicabile anche alla “camorra”, alla “ndrangheta” ed alle altre organizzazioni criminali, anche straniere, che perseguono il proprio programma criminoso con modalità analoghe alle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 bis cod. pen. “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

18. SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO: ART. 416 TER COD. PEN.

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Art. 416 ter cod. pen.: “**Scambio elettorale politico-mafioso**”

1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.
2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma
3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.
4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

19. SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE: ART. 630 COD. PEN.

La fattispecie delittuosa in analisi, di natura plurioffensiva, è posta da un lato a presidio dell'integrità del patrimonio, dall'altro della libertà personale, sanzionando la condotta di chi priva una persona della propria libertà personale al fine di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. La pena

comminata è aumentata ove siano integrate le circostanze aggravanti e, parallelamente, diminuita nel caso in cui siano integrate le circostanze attenuanti, come risulta dalla lettera dell'art. 630 cod. pen. di seguito riportata. In disparte la cornice edittale prevista dalla norma, la Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

Art. 630 cod. pen. “Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”

- 1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*
- 2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*
- 3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*
- 4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*
- 5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*
- 6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*
- 7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

**20. ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE:
ART. 74 D.P.R. 309/1990**

La fattispecie delittuosa in analisi costituisce un'ipotesi di reato associativo a concorso necessario speculare rispetto a quanto previsto ex art. 416 cod. pen. Il delitto si inserisce nell'ambito della normativa settoriale dettata dal d.p.r. n. 309/1990 – Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Presupposto del reato è costituito dalla sussistenza di un vincolo stabile e permanente tra gli associati volto alla realizzazione del programma criminoso, sebbene la sanzione non sia comminata rispetto alla concreta realizzazione del programma, quanto rispetto alla partecipazione al sodalizio da parte dell'associato. Ad ogni buon conto, in ossequio al principio di personalità della responsabilità penale, previsto ex art. 27 Cost., la mera partecipazione all'associazione non è di per sé sufficiente ad integrare la condotta tipica, ove scivola da un concreto contributo alla commissione dei reati scopo e dalla ricorrenza dell'*affectio societatis* (la consapevolezza e volontà di far parte in modo stabile e duraturo dell'associazione criminale, condividendone il programma illecito) e del *pactum sceleris* che fonda l'appartenenza degli associati al sodalizio. Nondimeno, va evidenziata l'attenzione del legislatore in punto di dosimetria della pena, calibrata sui diversi ruoli degli associati e sul pedissequo disvalore che si attribuisce a ciascuna figura, in termini di “promotore”, “organizzatore” e “capo”.

Art. 74 D.P.R. 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III*

dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

21. I REATI PREVISTI DALL'ART. 407, COMMA 2, LETTERA A), NUMERO 5) COD. PROC. PEN.

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

(omissis)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

(omissis)

REATI TRANSNAZIONALI

La Legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 - pubblicata sul Supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 – ha introdotto ulteriori fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

In particolare, si segnala all'art. 10 la previsione della responsabilità amministrativa degli enti per la categoria dei reati transnazionali definita all'art. 3 e l'introduzione, in relazione ad essi, di fattispecie di illeciti amministrativi in dipendenza dei reati di cui agli articoli 416 e 416 bis del codice penale, all'articolo 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, all'articolo 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, agli articoli 377bis e 378 del codice penale, con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Si precisa che ai sensi dell'art. 3 della legge 146 del 2006, si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Va, peraltro, osservato che, per effetto delle modifiche al Decreto successive all'entrata in vigore della L. n. 146 del 2006, è stata espressamente prevista la responsabilità della società per i reati presupposto di cui agli articoli 416 e 416 bis del codice penale e di cui all'articolo 74 D. P.R. n. 309 del 1990 (cfr. art. 24 ter del Decreto) nonché dell'articolo 377 bis del codice penale (cfr. art. 25 decies del Decreto) indipendentemente dal fatto che gli stessi si configurino come un reati transnazionali.

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, previsti dall'art. 10 della legge 146 del 2000.

22. ART. 291 QUATER DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 GENNAIO 1973, N. 43 (ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI)

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*
- 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
- 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento*

delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

23. ART. 12 COMMI 3, 3 BIS, 3 TER E 5 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 (DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

24. ART. 378 COD. PEN. FAVOREGGIAMENTO PERSONALE

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. *Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*
3. *Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.*
4. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

ART. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

In base all'art. 25 del Decreto, così come modificato dalla L. n. 190/2012 (c.d. "legge anticorruzione"), costituiscono illeciti rilevanti per la responsabilità dell'Ente i seguenti delitti: art. 317 (Concussione), art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), art. 319 *ter* (Corruzione in atti giudiziari), art. 319 *quater* (Indebita induzione a dare o promettere utilità).

In particolare, la L. n. 190/2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha apportato modifiche sostanziali agli artt. 317 e 318 e ha introdotto il nuovo art. 319 *quater*.

Pertanto, in ossequio al principio della successione di leggi nel tempo di cui all'art. 3 del Decreto e tenuto conto dei relativi corollari dell'irretroattività della legge penale sfavorevole e del favor rei, per i fatti commessi sino al 28 novembre 2012 troverà applicazione la precedente formulazione normativa dei reati di cui agli artt. 317 e 318 cod. pen., mentre per i fatti commessi successivamente a tale data troverà applicazione la nuova formulazione dei reati in questione.

Ecco che risulta essere di assoluta rilevanza per la Società la categoria dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, cui consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Per una maggiore chiarezza espositiva, è necessario un breve approfondimento sulle nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Al fine di evitare dubbi interpretativi si precisa che, in giurisprudenza, è stata assunta una nozione oggettiva in relazione alle menzionate qualifiche tale per cui, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto organico con gli enti pubblici, di fatto il giudice determina la sussistenza della pubblica funzione amministrativa in base al contenuto dell'attività svolta dal soggetto.

Per Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche "P.A."), si intende l'insieme degli enti e dei soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora di privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, società per azioni miste, etc.) nonché di tutte le altre figure che svolgono una funzione pubblica nell'interesse della collettività.

L'art. 357 cod. pen. fornisce la nozione di Pubblico Ufficiale (di seguito, in breve, anche "P. U."), affermando che: *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

I "pubblici poteri" di cui sopra sono il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa".

- Il potere legislativo è individuabile come l'attività normativa in tutte le sue articolazioni, dalla fase preparatoria fino all'effettivo espletamento.

- Pertanto, il P.U. è colui che svolge, tra le altre, la “pubblica funzione legislativa” e dunque, chiunque, a livello nazionale e comunitario, partecipi alla realizzazione di tale attività. Sono soggetti deputati alla funzione legislativa, seppur non in modo esaustivo: il Parlamento, il Governo (per quanto attiene le attività di legislazione di decreti legge e decreti legislativi), le Regioni e le Province (ancora nell’ambito dell’attività normativa) e le Istituzioni dell’Unione Europea in relazione all’ordinamento nazionale.
- Il potere giudiziario è quel potere che permette di risolvere, in via definitiva e autonoma, una controversia di natura civile, penale o amministrativa applicando la legge. Il P.U. è, dunque, anche chi svolge la “pubblica funzione giudiziaria”, a livello nazionale o comunitario, nell’accezione più generale di colui che compie una qualsiasi attività diretta all’esercizio di detto potere. I soggetti svolgenti la funzione giudiziaria sono dunque i magistrati, i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, etc.
- Il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione non sono connessi a particolari qualifiche o mansioni dei soggetti che hanno tali incarichi, ma possono essere schematicamente delineati come segue:
 - il potere deliberativo della P.A. indica qualsiasi attività che concorra alla “formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”. Il P.U., nella “pubblica funzione deliberativa”, è dunque non solo colui che istituzionalmente svolge le attività istruttorie o preparatorie all’iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma, anche in questo caso, tutti coloro che collaborano a tale processo;
 - il potere autoritativo si concretizza, invece, in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante prescrizioni e disposizioni. Un esempio dell’esercizio di tale potere è rappresentato dalla facoltà, riconosciuta agli organi della Pubblica Amministrazione, di rilasciare “concessioni”. In definitiva, sono P.U. nell’esercizio del potere autoritativo tutti coloro i quali sono stati incaricati di svolgere tale funzione. Peraltro, dal punto di vista penalistico, rileva quel potere autoritativo che implica la potestà di modificare unilateralmente l’altrui sfera giuridica;
 - il potere certificativo della P.A. indica la facoltà del cd. “pubblico agente” di attestare una determinata circostanza. Ad esempio, è P.U. nell’esercizio del potere certificativo il segretario comunale che autentica un determinato atto.

L’art. 358 cod. pen. fornisce la nozione di Incaricato di un Pubblico Servizio (di seguito, in breve, anche “I.P.S.”): “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Sono Incaricati di Pubblico Servizio i dipendenti di enti privati che svolgono servizi pubblici, tra i quali, ad esempio, i medici.

Non è possibile individuare a priori l’appartenenza di un determinato soggetto ad una specifica categoria, considerato che, soggetti appartenenti alla medesima categoria (ma addetti ad espletare funzioni o servizi differenti), possono essere diversamente qualificati a seconda dell’attività svolta e dell’ambito in cui tale attività si manifesta.

È dunque necessario verificare caso per caso la corretta collocazione del soggetto in una delle definizioni su esposte a seconda dell’attività dallo stesso effettivamente svolta.

A scopo precauzionale, ai fini di cui al presente Modello, le nozioni di P.U. e di I.P.S. devono essere considerati nella loro accezione più ampia.

Si specifica inoltre che recentemente è intervenuta la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, in vigore dal 31 gennaio 2019, che ha ulteriormente modificato le fattispecie concernenti i reati contro la P.A., con relative conseguenze sull’art. 25 del Decreto. In particolare, la legge citata ha previsto l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a duecento quote nel caso di commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3 e 346 *bis*, cod. pen. Inoltre, il nuovo comma 5 dell’art. 25 del Decreto prevede delle sanzioni interdittive più gravi per alcuni reati, distinguendo i soggetti autori delle condotte illecite: in particolare si prevede che in caso di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 317, 319, 319 *ter*, comma 1, 321 e 322 commi 2 e 4, cod. pen., si applicheranno le sanzioni interdittive da quattro a sette anni, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, e da due a quattro anni in caso di reato commesso da un sottoposto.

Si specifica che la L. 3/2019 ha poi abrogato la fattispecie di reato di millantato credito prevista dall’art. 346, cod. pen. e ha ampliato la portata dell’art 346 *bis* relativo al reato di traffico di influenze illecite, nel cui ambito viene ora assorbita anche la fattispecie di cui all’articolo abrogato. La conseguenza di queste modifiche è che ora il reato di traffico di influenze illecite è integrato sia nel caso di materiale sfruttamento di una relazione concretamente esistente con il P.U. o l’I.P.S., sia nel caso di una mera vanteria di una qualche influenza su tali soggetti. La nuova formulazione dell’art. 346 *bis*, cod. pen., inoltre, estende la portata della clausola di riserva in quanto il delitto di cui all’art. 346 *bis* cod. pen. non è solo più figura sussidiaria rispetto ad un concorso di persone nei delitti di corruzione propria (art. 319 cod. pen.) e di corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen.), ma anche rispetto ad un concorso nei delitti di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.) e di corruzione comunitaria ed internazionale (art. 322 *bis* cod. pen.).

Inoltre ora, anche nel caso di mera vanteria di una relazione che nella realtà non c’è, si punisce anche il privato che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità, il quale da danneggiato (nell’abrogato reato di millantato credito) diventa correo al quale si applicherà la stessa pena prevista per il mediatore, e si prevede una pena più grave nel caso in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di un Pubblico Servizio. Infine, altra novità del nuovo articolo 346 *bis*, cod. pen. è quella relativa alla contropartita della mediazione che viene ricondotta al “denaro o altra utilità”, eliminando il riferimento esclusivo al vantaggio patrimoniale. L’utilità ha un significato più ampio, nel quale rientra anche il vantaggio patrimoniale, ma ricomprende anche i casi in cui il mediatore si adopera per un fine diverso da quello patrimoniale (ad esempio in cambio di una prestazione sessuale o di un mero appagamento psicologico).

Il D.lgs. 75/2020 ha esteso la punibilità anche al delitto di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p. e di abuso d’ufficio solo qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

25. CONCUSSIONE: ART. 317 COD. PEN.

Il delitto di concussione, in considerazione della sua natura di reato proprio, tipizza quali soggetti agenti le figure del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio.

È assai difficile configurare una concussione realizzabile da parte del soggetto apicale ovvero subordinato di un’impresa privata (condizione necessaria affinché possa operare la responsabilità dell’ente in base al Decreto).

Rimane ovviamente salva l'ipotesi in cui il soggetto apicale o il dipendente della società concorra, nell'interesse od a vantaggio di quest'ultima, con un pubblico ufficiale ovvero un incaricato di un pubblico servizio nella commissione di una concussione a danno di un altro privato.

Invece, un effetto estremamente rilevante della riforma di cui alla L. n. 190/2012 è costituito dal fatto che oggi l'ipotesi del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca (senza costringere) un privato a dare o promettere, a lui od a un terzo, denaro od altra utilità, rientra nel nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto dall'art. 319 *quater* cod. pen., che incrimina anche il privato.

Pertanto, il soggetto apicale od il dipendente della società, che pur sia stato indotto dal pubblico funzionario, il quale ha abusato della sua qualità o delle sue funzioni, a dare o promettere denaro od altra utilità, risponde anch'egli del medesimo reato (pur con pena ridotta) con la conseguente possibilità che operi la responsabilità della società medesima in base al Decreto.

Generalmente si ritiene che ciò che distingue la concussione - di cui l'apicale od il dipendente della società è solo soggetto passivo - dall'indebita induzione a dare o promettere utilità - di cui il medesimo soggetto è, invece, un correo penalmente punibile - è il fatto che nella prima fattispecie delittuosa il privato deve essere posto in una situazione di costrizione assoluta, che lo ponga in condizioni di sottostare, non avendo altra scelta, alla richiesta del pubblico funzionario, mentre nella seconda fattispecie, il privato, pur essendo stato indotto alla dazione od alla promessa di utilità dal pubblico funzionario che abusa dei suoi poteri o della sua qualità, ha la possibilità di autodeterminarsi in qualche misura, sottraendosi all'illecita richiesta, alla quale tuttavia decide autonomamente di adeguarsi.

Questa distinzione, spesso di difficilissimo accertamento nella pratica e destinata in futuro, proprio a causa della L. n. 190 del 2012, ad essere oggetto di rinnovata discussione nella stessa interpretazione ed applicazione giurisprudenziale, deve imporre a qualsiasi soggetto apicale o dipendente di una società di rifiutare sempre e comunque qualsiasi richiesta illecita da parte di un pubblico ufficiale ovvero di un incaricato di un pubblico servizio, anche se le modalità della richiesta possano obiettivamente apparire od essere state percepite dal soggetto come una forma di vera e propria costrizione o di prevaricazione.

Art. 317 cod. pen. “**Concussione**” (vecchia formulazione prevista dalla L. 190/2012, ante riforma 2015 a mezzo di Legge del 27 maggio 2015, n. 69)

1. Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 317 cod. pen. “**Concussione**” (nuova formulazione, post riforma 2015)

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

26. CORRUZIONE

I reati corruttivi, rilevanti ai fini della responsabilità della società in base al Decreto, sono i seguenti: art. 318 “Corruzione per l'esercizio della funzione” (cd. corruzione impropria) sia nella forma della corruzione attiva (quella del privato che dà o promette l'utilità al pubblico funzionario: cfr. art. 321 cod. pen.) sia in quella della corruzione passiva (quella del pubblico funzionario corrotto che riceve la dazione od accetta la promessa dell'utilità); art. 319 “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio” (c.d. corruzione propria), anch'essa nella forma sia attiva sia passiva; art. 319 *ter* “Corruzione in atti giudiziari; art. 322 “Istigazione alla corruzione”, parimenti in forma attiva e passiva.

Essenzialmente, la corruzione consiste in un accordo illecito tra un privato ed un pubblico funzionario, per effetto del quale il primo, senza subire alcuna forma di costrizione od induzione ed agendo in condizioni di sostanziale parità, anche psicologica, con il secondo (che non abusa in alcun modo della sua qualità o dei suoi poteri), dà o promette a quest'ultimo un'utilità (non necessariamente consistente in una somma di denaro od un bene fisicamente inteso), affinché il medesimo pubblico funzionario eserciti la propria funzione od i propri poteri a favore del privato (art. 318: c.d. corruzione impropria) ovvero affinché ometta o ritardi un atto del proprio ufficio o compia un atto contrario ai doveri di ufficio ovvero per aver già ommesso o ritardato l'atto o già compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319: c.d. corruzione propria, rispettivamente, antecedente o susseguente).

In particolare, la L. n. 190 del 2012, riformando l'art. 318 cod. pen., ha sancito espressamente che la corruzione c.d. impropria vi può essere anche quando il pubblico funzionario venga prezzolato con generico riferimento all'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri (c.d. pubblico funzionario "a libro paga"), senza la necessità di individuare gli specifici atti di ufficio che egli avrebbe compiuto a favore del privato (va detto, comunque, che prima della L. n. 190 del 2012 la giurisprudenza tendeva ad applicare allo stesso modo l'art. 318 cod. pen. anche nella previgente formulazione).

La corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter*) costituisce una ipotesi speciale di corruzione in quanto il fatto deve essere finalizzato a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale od amministrativo.

L'istigazione alla corruzione (art. 322), invece, costituisce un'ipotesi di incriminazione come autonomo reato di forme di tentativo di corruzione attiva o passiva sia essa propria od impropria.

In sostanza, si punisce anche il pubblico funzionario che se sollecita una dazione od una promessa di denaro ad altra utilità ma il privato si rifiuta (art. 321, commi 3 e 4), così come si punisce il privato che offre o promette denaro od altra utilità ad un pubblico funzionario anche se quest'ultimo non accetta la dazione o la promessa (art. 321, commi 1 e 2).

Tutte queste forme di istigazione alla corruzione sono rilevanti, in base all'art. 25 del Decreto, per la possibile responsabilità dell'ente, sicché occorre considerare che, qualora un apicale od un dipendente della società tentino di corrompere un pubblico funzionario e quest'ultimo rifiuti di farsi corrompere, per ciò solo lo stesso apicale od il dipendente sono punibili penalmente e possono impegnare la responsabilità dell'ente in base al Decreto.

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

Art. 318 cod. pen. "**Corruzione per l'esercizio della funzione**" (nuova formulazione, post riforma)

1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 cod. pen. "**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**" (nuova formulazione, post riforma)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver ommesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Ai sensi dell'art. 319 *bis* ("**Circostanze aggravanti**"), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 *bis* cod. pen. "**Circostanze aggravanti**"

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene [32 quater] nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 320 cod. pen. (“**Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**”), le disposizioni di cui all'art. 318 e 319 si applicano anche all'Incaricato di un pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

Art. 319 ter cod. civ. “Corruzione in atti giudiziari”

- 1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.*
- 2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

La figura delittuosa in analisi si connota per una condotta tipica analoga a quella delineata ex artt. 318 e 319, in aggiunta alla quale contiene un elemento specializzante, costituito dalla finalizzazione dell'azione corruttiva all'alterazione di un processo civile, penale o amministrativo in favore di una parte processuale, talché la sua presenza determinerà esclusivamente l'applicabilità dell'art. 319 ter, in ossequio al principio di specialità per aggiunta e a fronte di un concorso apparente di norme.

Art. 319 quater cod. pen. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*
- 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

Ai sensi dell'art. 321 cod. pen. (“**Pene per il corruttore**”), le pene stabilite dalla precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter, 320 cod. pen., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

Art. 322 cod. pen. “Istigazione alla corruzione”

- 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.*
- 2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*
- 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*
- 4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.*

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322 bis (“**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o a**

promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”) del codice penale, i seguenti soggetti:

1. *membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
2. *funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
3. *persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
4. *membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
5. *coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio*
5 bis) *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa,*
5 ter) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
5 quater) *ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*

Art. 346 bis cod. pen. “Traffico di influenze illecite“

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Con la modifica intervenuta con la L. n. 3/2019, si è prevista l'integrazione del reato in questione sia in caso di sfruttamento di una relazione esistente che nel caso di una mera vanteria e che venga punito anche il privato che dà o promette l'utilità indebita e si è inteso far riferimento all'ottenimento o la promessa di qualsiasi utilità (non più necessariamente economica).

Le fattispecie di peculato rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 sono le seguenti che, tuttavia, sarebbero limitate secondo la dottrina maggioritaria alle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato a carico dell'Unione Europea:

Art. 314 cod. pen. “Peculato”:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 cod.pen. “**Peculato mediante profitto dell’errore altrui**”

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Inoltre è stata estesa la responsabilità anche nell’ipotesi di cui all’art. 323 cod.pen. che tuttavia è stato analogamente modificato da parte del medesimo D.L. 76/2020, specificando ora che la violazione deve avere ora ad oggetto specifiche regole di condotta previste dalla legge, atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità, in sostituzione del precedente richiamo alla violazione di norme di legge e di regolamento. La fattispecie per il resto rimane invariata e prevede come condotta alternativa l’inosservanza di un obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, nonché il duplice evento, alternativo, dell’ingiusto vantaggio patrimoniale e del danno ingiusto che sono anche oggetto del dolo intenzionale. Non si pongono profili di diritto interporale nell’ipotesi della norma di cui trattasi rispetto alla possibile responsabilità dell’ente in quanto la stessa è diventata reato presupposto in coincidenza con la novella della fattispecie presupposto.

Art. 323 cod.pen. “**Abuso d’ufficio**”

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

ART. 25 bis
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Nell'ambito dei reati previsti dall'art. 25 bis del Decreto è importante ricordare che, per effetto della modifica operata con la L. 23/07/2009, n. 99, sono divenuti reati presupposto per la responsabilità dell'ente anche il delitto di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.) ed il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Qui di seguito sarà riportato il testo normativo delle fattispecie di reato indicate dall'art. 25 bis accompagnato da una sintetica descrizione esplicativa, mentre sarà fornita una più dettagliata descrizione per i delitti di cui agli art. 473 e 474 cod. pen. in ragione del maggior rischio di verifica degli stessi nell'ambito di un'impresa che esercita il commercio di prodotti ed apparecchiature tipici di un mercato caratterizzato da privative industriali (brevetti per invenzioni industriali e/o modelli e disegni ornamentali e marchi protetti).

27. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO ED IN VALORI BOLLATI

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi *ex novo* una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale. In entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

Art. 453 cod. pen. “**Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**”

1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

2. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

3. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454 cod. pen. “**Alterazione di monete**”

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione, sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate, sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Art. 455 cod. pen. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

L'ipotesi contemplata dall'art. 455 cod. pen., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con colui il quale abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo art. 457 cod. pen., al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Art. 457 cod. pen. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Ai sensi dell'art. 458 cod. pen. (“**Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete**”), ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Art. 459 cod. pen. “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”

1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [4 2], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

2. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 464 cod. pen. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”

1. *Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.*

2. *Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*

Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

Art. 460 cod. pen. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo” .

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Art. 461 cod. pen. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata” .

1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro

2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 473 cod. pen. **“Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”**.

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Questa fattispecie sanziona, innanzitutto, la contraffazione ovvero l'alterazione di un marchio o di un altro segno distintivo.

La contraffazione consiste nella creazione di un nuovo contrassegno che ha il medesimo significativo rappresentativo del marchio originale.

A tal fine, non è necessario che il marchio (od altro segno distintivo) originale sia esattamente riprodotto, perché affinché sia integrata la contraffazione è sufficiente che la falsificazione riguardi le caratteristiche essenziali del marchio (o altro segno distintivo) genuino, in modo tale da ingenerare una situazione di confondibilità presso la della generalità dei consumatori-acquirenti, i quali saranno indotti a scambiare il marchio contraffatto con quello originale.

L'alterazione, invece, può consistere nella modifica del significato di rappresentazione di un singolo marchio od altro segno distintivo, nel senso che, anziché realizzare una riproduzione abusiva come nella contraffazione, si operano modifiche marginali di un marchio originale per dissimulare l'illegittimità della sua utilizzazione.

Si tratta, peraltro, di ipotesi rara e residuale, in quanto nella prassi giudiziaria ogni forma di manipolazione di un marchio originale tende normalmente ad essere sussunta nella fattispecie della contraffazione.

L'art. 473 cod. pen. punisce anche la condotta di chi, senza aver contraffatto o alterato un marchio o un altro segno distintivo, fa uso di marchi contraffatti od alterati.

Anche al fine di distinguerla dalle fattispecie autonomamente incriminate dall'art. 474 cod. pen., deve ritenersi che questa condotta ricorra il più delle volte nel caso di marchi scindibili, ossia nell'ipotesi in cui il marchio falso, materialmente realizzato da altri, non è stato creato insieme al prodotto, bensì venga separatamente applicato (come nel caso di falsi marchi impressi su etichette o targhe ovvero di confezioni recante il falso segno distintivo).

La disposizione in parola sanziona anche la contraffazione od alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, vale a dire la realizzazione di un prodotto od un oggetto dello stesso tipo, conformazione e caratteristiche funzionali di quello brevettato (invenzione o modello di utilità) ovvero registrato (disegni e modelli) a nome di altri, in modo tale da rendere il prodotto o l'oggetto contraffatto confondibile con quello tutelato mediante il brevetto o la registrazione.

In modo speculare a quanto previsto per i marchi e gli altri segni distintivi, l'art. 473, co. 2 cod. pen. punisce anche la condotta di chi, senza essersi reso responsabile della contraffazione o dell'alterazione, fa uso di brevetti, disegni o modelli contraffatti.

È prevista come condizione imprescindibile per la configurabilità di tutte le ipotesi contemplate dall'art. 473 cod. pen. l'osservanza delle norme contenute nelle leggi nazionali, nei regolamenti comunitari e nelle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Tale condizione viene comunemente interpretata nel senso che sono tutelati penalmente dalla disposizione in parola soltanto i marchi o i modelli di utilità registrati ovvero le invenzioni o i disegni e modelli brevettati, pur dovendosi precisare che, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, sarebbero sanzionabili anche le contraffazioni o alterazioni di marchi ed altri segni distintivi, brevetti, disegni o modelli realizzate in pendenza della domanda di registrazione o di brevettazione.

Art. 474 cod. pen. **“Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”**

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'art. 474 cod. pen. punisce l'introduzione nel territorio dello Stato ovvero la detenzione per la vendita, la messa in vendita ovvero la messa in circolazione di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti od alterati, fermo restando che i concetti di contraffazione od alterazione vanno intesi nel senso in cui rilevano all'interno della disposizione dell'art. 473 cod. pen..

Tutte queste condotte devono essere accompagnate da una finalità di profitto e presuppongono che l'autore del reato non abbia contribuito alla contraffazione od all'alterazione del marchio o del segno distintivo.

L'introduzione nel territorio dello Stato del prodotto con marchio contraffatto si realizza al momento del passaggio della frontiera.

Le altre condotte sono, invece, tutte accomunate dalla finalizzazione alla commercializzazione, consistendo nel tenere in determinati luoghi la merce da destinare alla vendita in un momento successivo (detenere per la vendita); nel mettere la merce nell'effettiva disponibilità degli acquirenti (porre in vendita); ovvero nella messa in contatto, in qualunque altra forma, della merce con i consumatori (mettere in circolazione).

La disposizione, invece, non si applica ad analoghe condotte che abbiano ad oggetto prodotti realizzati mediante usurpazione di altrui brevetti per invenzioni, disegni o modelli industriali.

Similmente a quanto previsto dall'art. 473 cod. pen., per il perfezionamento della fattispecie delittuosa in parola è condizione necessaria la previa registrazione del marchio, ancorché una parte della giurisprudenza ritenga che il reato possa consumarsi anche solo in presenza di una domanda di registrazione.

ART. 25 bis 1.
Delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 15, comma 7, lett. b), della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto il nuovo articolo 25 bis.1 del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere in relazione al compimento dei reati di cui agli artt. 513 (turbata libertà dell'industria e del commercio), 513 bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza) 514 (frodi contro le industrie nazionali), 515 (frode nell'esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 ter (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517 quater (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari) del codice penale.

28. TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO: ART. 513 COD. PEN.

L'art. 513 cod. pen. incrimina la condotta di chi fa uso di violenza sulle cose od adopera mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'uso della violenza sulle cose può estrinsecarsi sia in un vero e proprio danneggiamento delle stesse sia anche solo nella loro trasformazione o nel mutamento della loro destinazione.

Invece, i “mezzi fraudolenti” consistono in qualsiasi artificio, raggiro o simulazione idonei a trarre in inganno, come l'uso di altrui marchi registrati, la diffusione di notizie false o tendenziose e, più in generale, la pubblicità menzognera, la concorrenza parassitaria consistente nell'imitare le iniziative del concorrente in modo da creare confusione.

Per integrare il reato, peraltro, tutte queste condotte debbono essere orientate ad impedire o turbare l'altrui attività industriale o commerciale, nel senso che debbono essere finalizzate a paralizzarne il funzionamento ovvero ad alterarne il regolare svolgimento.

Ai fini della violazione dell'art. 513 cod. pen., peraltro, non è necessario che sia stato concretamente impedito o turbato l'esercizio di un'impresa economica privata, perchè il delitto in esame è un reato di pericolo, sicchè è (necessario, ma) sufficiente che la violenza ed i mezzi fraudolenti siano idonei allo scopo.

In ogni caso, non è incriminabile in base all'art. 513 cod. pen. la mera concorrenza sleale senza che la condotta sia diretta verso un impedimento od una turbativa.

Art. 513 “Turbata libertà dell'industria e del commercio”

1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

29. ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA: ART. 513 BIS COD. PEN.

Il reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia da parte di chi esercita un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva e nei confronti di altre aziende operanti nello stesso settore o zona, e cioè in situazione di potenziale conflitto.

Secondo la normale interpretazione giurisprudenziale della disposizione in parola, gli “atti di concorrenza” non debbono necessariamente coincidere con quelli espressamente previsti dall'art. 2598 cod. civ., poiché la relativa nozione può essere più ampia di quella civilistica.

In essa, quindi, rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori, quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrarre, mentre è discusso se possano assumere rilevanza gli atti di violenza o minaccia in quanto tali, che siano stati compiuti al fine di contrastare o scoraggiare l'altrui concorrenza, essendo pur sempre richiesto dalla norma incriminatrice la realizzazione di un atto di concorrenza (per quanto inteso in senso ampio).

La violenza può essere rivolta sia alle persone sia alle cose.

Analogamente, la minaccia può cadere sia sulle persone, sia sui beni o sulle attività del soggetto minacciato.

Art. 513 *bis* cod. pen. “**Illecita concorrenza con minaccia o violenza**”

1. *Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*
2. *La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

30. FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI: ART. 514 COD. PEN.

L'art. 514 cod. pen. incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, contraffatti o alterati, cagionando in tal modo un nocumento all'industria nazionale.

Per i concetti di contraffazione ed alterazione di marchi od altri segni distintivi, così come per l'individuazione del contenuto delle condotte di messa in vendita od in circolazione dei prodotti si può fare utilmente riferimento alle identiche nozioni utilizzate negli artt. 473 e 474 cod. pen..

Peraltro, nell'incriminazione in esame si richiede che tali condotte producano un nocumento all'industria nazionale, nel senso che il danno deve essere riferibile non ad una singola azienda, ma all'industria italiana in genere o ad un determinato ramo dell'industria stessa.

In particolare, il nocumento può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio, sia quella del lucro cessante sia quella del danno emergente, come la diminuzione di affari in Italia od all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome dell'industria in relazione al prodotto in questione, purché tali eventi si verificino su scala nazionale.

Art. 514 cod. pen. “**Frodi contro le industrie nazionali**”

1. *Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*
2. *Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

31. FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO: ART. 515 COD. PEN.

L'art. 515 cod. pen. punisce colui il quale, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La condotta consiste, quindi, nella consegna di una cosa mobile in esecuzione di un qualsiasi contratto che fondi un obbligo di consegna, quindi non necessariamente la sola vendita, ma anche, ad esempio, il contratto di somministrazione, di permuta, estimatorio, di locazione, etc..

In ogni caso, potrebbe rilevare a titolo di tentativo del delitto in parola la messa in vendita di una merce con indicazioni mendaci sulla sua origine, provenienza, etc..

Deve sussistere diversità tra la cosa mobile dichiarata e pattuita sotto i vari aspetti indicati dalla norma incriminatrice, ma non è necessario che sia stata perpetrata una condotta ingannatoria da parte dell'alienante.

Non vale ad escludere la consumazione del reato neppure la circostanza che l'acquirente possa facilmente riconoscere la diversità tra cosa dovuta e pattuita e cosa effettivamente consegnata, anche se il mancato riconoscimento sia dipeso dalla negligenza dell'acquirente stesso.

Anzi, secondo la normale applicazione giurisprudenziale della disposizione in parola, il reato si configura anche qualora l'acquirente sia perfettamente consapevole della difformità tra la merce pattuita e quella consegnatagli e, ciononostante, ne abbia accettato la consegna.

La diversità tra la cosa dichiarata o pattuita deve consistere in una differenza di essenza ovvero in una diversità per origine, provenienza, qualità o quantità.

Si ha differenza di essenza quando viene consegnata una cosa per un'altra (*aliud pro alio*), vale a dire un bene di genere o specie diversi.

Per diversità di origine si intende diverso luogo di produzione, di fabbricazione o diversità di sistema di preparazione del prodotto (qualora il modo di preparazione sia riferibile ad un certo luogo), purché l'origine venga indicata in modo preciso nella dichiarazione o pattuizione negoziale.

La diversità di provenienza, invece, va riferita ad un particolare fabbricante, depositario, distributore o intermediario, il quale offra garanzie di qualità particolari, sicché si avrà tale forma di diversità sia quando il prodotto sia contrassegnato da un marchio od altro segno distintivo che non coincide con l'indicazione, ovvero quando il produttore/alienante apponga i propri segni distintivi su un prodotto che, invece, non è di sua produzione.

La diversità di quantità è quella che riguarda la misura, il peso od il numero.

La diversità di qualità sussiste, invece, quando, pur essendo la cosa consegnata della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, essa difetta di qualità non essenziali in rapporto all'utilizzabilità, al pregio od al grado di conservazione.

In particolare, per quanto attiene alla messa in vendita di un prodotto dopo la data di scadenza, si tende a ritenere, a livello giurisprudenziale, che tale ipotesi integri il reato in parola, eventualmente nella forma del tentativo, purché al bene sia stata apposta una data di scadenza diversa da quella originaria.

Infine, occorre rilevare che il delitto in questione si configura anche se il prezzo pagato corrisponde al valore della merce consegnata, e, altresì, se la merce è di qualità superiore o di valore maggiore ovvero l'acquirente non ha subito alcun danno economico.

Art. 515 cod. pen. “**Frode nell’esercizio del commercio**”

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

• • •

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

32. VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE: ART. 516 COD. PEN.

L'art. 516 cod. pen. riguarda esclusivamente le “sostanze alimentari”, dovendosi intendere per tali sia i prodotti provenienti direttamente od indirettamente dalla terra (per coltura od allevamento), sia i prodotti provenienti dall'industria, in quanto manipolati, lavorati e trasformati.

La condotta incriminata consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, ossia sostanze che hanno subito processi di alterazione della loro normale composizione biochimica (genuinità naturale) ovvero sostanze che non corrispondono a parametri che sono formalizzati in un'apposita disciplina o che contengono sostanze diverse da quelle che la legge indica per la loro composizione o che le contengono in misura percentuale diversa rispetto a quella consentita dalla legge (c.d. genuinità formale).

Art. 516 cod. pen. “**Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**”

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

33. VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI: ART. 517 COD. PEN.

L'art. 517 cod. pen. incrimina il fatto di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La condotta materiale consiste, appunto, nel “porre in vendita”, ossia offrire ad uno o più acquirenti un bene a titolo oneroso, ovvero nel “mettere altrimenti in circolazione” un prodotto, ossia introdurre un bene nel circuito della distribuzione consegnandolo, ad esempio, al vettore, allo spedizioniere, al depositario, all'intermediario o presentandolo in dogana per lo sdoganamento.

Ai fini della consumazione del reato, peraltro, non è necessaria la consegna materiale della cosa all'acquirente.

Il delitto si configura quando i prodotti (o le opere dell'ingegno) rechino nomi, marchi o segni distintivi che siano idonei ad ingannare l'acquirente in relazione all'origine, alla provenienza od alla qualità del prodotto (o dell'opera).

Per segno distintivo, ai fini dell'applicabilità dell'art. 517 cod. pen., deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione, simbolo o segno di identificazione personale, che dia l'esatta indicazione della merce o della sua proprietà, rendendo compiutamente edotto il consumatore.

Non è, peraltro, necessario che il marchio od il segno distintivo siano registrati, né la norma incriminatrice richiede la contraffazione o l'alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo.

Il reato, infatti, si configura quando il prodotto viene messo in commercio con un nome, un marchio od un segno distintivo che risulti idoneo ad indurre in errore i consumatori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto stesso, anche qualora si tratti di contraffazioni genuini, come accade allorché il responsabile illegittimamente sostituisca a quelli originali il proprio nome, marchio o segno distintivo.

Il mendacio deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità, ma, secondo la normale applicazione giurisprudenziale della disposizione in parola, sia l'“origine” sia la “provenienza” vanno intese nel senso non

di provenienza da un certo luogo di produzione o fabbricazione (provenienza geografica), bensì di provenienza da un certo imprenditore (provenienza giuridica), ossia nel senso della riferibilità del prodotto ad un determinato soggetto imprenditoriale che, apponendovi un proprio contrassegno identificativo, se ne assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione e si rende garante della qualità del prodotto stesso nei confronti dei consumatori.

Si tende così a ritenere lecita la messa in circolazione col proprio marchio da parte di un produttore di manufatti fabbricati all'estero su sua licenza con gli identici requisiti tecnici di quelli omologhi da esso prodotti in Italia.

Art. 517 cod. pen. “**Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**”

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

34. FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE: ART. 517 TER COD. PEN.

L'art. 517 *ter* cod. pen. prevede due fattispecie di reato.

La prima ipotesi (comma primo) consiste nel fabbricare od adoperare industrialmente oggetti o beni realizzati usurpando o violando un altrui titolo di proprietà industriale (quale, ad esempio, la registrazione di un marchio o di un disegno o modello ovvero la brevettazione di un'invenzione o un modello di utilità), purché non siano applicabili i più gravi reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.) ovvero di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi previsto (art. 474 cod. pen.).

Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, sussiste il delitto di cui all'art. 473 cod. o di cui all'art 474 cod. pen. quando vengono contraffatti od alterati marchi, segni distintivi o prodotti tutelati da brevetto in modo tale da ingenerare confusione nei consumatori e ledere la fede pubblica.

Sussiste, invece, il reato in parola quando si utilizza abusivamente un altrui titolo di proprietà industriale a prescindere dalla contraffazione o dall'alterazione (ad esempio, la fabbricazione di prodotti industriali attraverso l'abusivo sfruttamento di un altrui brevetto senza, però, che l'immissione in commercio di tali prodotti nuoccia al generale affidamento degli acquirenti; oppure la produzione, da parte del licenziatario, di prodotti contrassegnati da un marchio od altro segno distintivo oltre la data di scadenza della licenza).

La seconda ipotesi (comma secondo) punisce, invece, ogni forma di importazione ed introduzione nei canali commerciali di beni che siano stati realizzati con le modalità indicate nella prima fattispecie.

E' prevista come condizione imprescindibile per la configurabilità di entrambe le ipotesi di reato l'osservanza delle norme contenute nelle leggi nazionali, nei regolamenti comunitari e nelle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, sicché dovranno ritenersi protetti solo i diritti di esclusiva derivanti dall'avvenuta registrazione di marchi, disegni e modelli e topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero dall'avvenuta brevettazione di invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali.

Art. 517 *ter* cod. pen. “**Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**”

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando

un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

35. CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: ART. 517 QUATER COD. PEN.

L'art. 517 quater cod. pen. contempla due distinte fattispecie.

La prima consiste nella contraffazione od alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La seconda punisce, invece, ogni forma di importazione ed introduzione nei canali commerciali di prodotti agroalimentari recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte.

Perché si configuri il reato in parola è, comunque, necessario che siano state osservate le leggi nazionali, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517 quater cod. pen. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

ART. 25 ter **Reati Societari**

Ulteriore tipologia di Reati Presupposto di potenziale rilievo per la Società è rappresentata da quelli di tipo societario, commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tali Reati Presupposto sono stati introdotti nel Decreto con l'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2002, (così come modificati dalla legge 262/2005) mediante l'inserimento nel Decreto, dell'art. 25 *ter*, rubricato per l'appunto "Reati Societari", successivamente modificato dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015, nonché dal D.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017.

La particolarità riguarda l'individuazione dei soggetti responsabili del Reato Presupposto. Buona parte dei reati societari idonei a far scattare la responsabilità amministrativa dell'Ente infatti sono reati "propri", con riferimento ai quali il soggetto agente è individuato tra alcune figure di soggetti apicali della società, come amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, ferma comunque l'esistenza di reati societari "comuni", possono essere commessi oltre che dagli apicali, anche dai soggetti sottoposti allo loro vigilanza.

Per assolvere validamente ed efficacemente alla funzione di prevenzione del rischio di commissione di quei reati propri richiamati dall'art. 25 *ter* del Decreto, il Modello deve presidiare adeguatamente anche i comportamenti di tutti tali soggetti.

Da ultimo, sebbene il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il c.d. "Decreto della Revisione Legale") abbia abrogato l'art. 2624 cod. civ. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione), la Società tuttavia – in via prudenziale – ha comunque ritenuto di continuare considerare tra le attività sensibili quelle relative ai rapporti con la società di revisione legale, e ciò in virtù del fatto che le condotte di cui all'abrogato art. 2624 cod. civ., benché non più formalmente qualificabili come reato presupposto, assumono tutt'oggi rilevanza penale ai sensi degli artt. 27 e 29 del D.Lgs. 39/2010.

Per la commissione dei reati societari viene prevista in capo alla Società non solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo, ma altresì, nel caso vengano compiuti i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto.

Quanto alla confisca si propende per la sua applicabilità in via generale in ragione del fatto che il regime della responsabilità amministrativa per reato societario deve rifarsi alle regole comuni del Decreto, tra le quali si pone il dettato dell'art. 19, che stabilisce che: "Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede".

La Sezione B della seconda Parte Speciale del Modello descrive, inoltre, le diverse tipologie di *market abuse*, commesso nell'interesse della Società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza. Tali Reati Presupposto sono stati introdotti nel Decreto dalla Legge Comunitaria 2004, che ha inserito l'art. 25 *sexies*, includendovi le fattispecie normative di cui al capo II e del capo III della Parte V, Titolo I *bis* - rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" del TUF (D.Lgs. 58/98). Le fattispecie appartenenti a tale titolo riguardano – eccezionalmente – non solo casi in cui sia stato accertato un reato, ma addirittura casi in cui sia stato accertato un semplice illecito amministrativo. Secondo la disciplina applicabile, infatti, l'Ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), sia ove le stesse condotte non integrino reati, ma semplici illeciti amministrativi (rispettivamente artt. 187 *bis* TUF per l'abuso di informazioni privilegiate e 187 *ter* TUF per la manipolazione del mercato). Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato, la responsabilità dell'ente troverà

fondamento nell'art 25 *sexies* del D.Lgs. 231/01; nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia da classificare come amministrativo, l'ente sarà responsabile ex art. 187 *quinquies* TUF.

Per completezza, in questa sede si ricorda come l'intera normativa si incentri sul concetto di "informazione privilegiata", cui si deve applicare l'art. 181 TUF, per cui è tale l'informazione che soddisfi tutti i requisiti che seguono:

- (i) deve essere di carattere preciso: e cioè un'informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno;
- (ii) deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la utilizza sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- (iii) non ancora resa pubblica ovvero non resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad Autorità di vigilanza;
- (iv) concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari (ossia una "corporate information", e cioè una informazione relativa alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente o una "market information", e cioè una informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari);
- (v) che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (e pertanto un'informazione che presumibilmente un investitore medio utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento).

Tali illeciti, in sostanza, ai fini della applicazione della disciplina del D.Lgs. 231 del 2001, presuppongono sempre che la Società sia un'emittente di strumenti quotati, ossia di "strumenti finanziari" ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione presso il mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea. In altre parole, anche se le fattispecie possono certamente essere commesse anche a titolo di concorso da soggetti estranei alla società emittente, le conseguenze sanzionatorie si limiteranno alla pena stabilita per le fattispecie rilevanti nei confronti dei soggetti medesimi, non anche alla eventuale responsabilità amministrativa dell'ente a cui il soggetto appartiene ovvero alle sanzioni amministrative.

Per tale motivo sino a che la Società non assuma una qualifica rilevante, i reati di abuso di mercato non appaiono rilevanti. Naturalmente ove ciò accadesse il Modello sarà appositamente emendato.

Giova dar conto, in ogni caso, della recentissima novella legislativa del 29 settembre 2018, rappresentata dal decreto legislativo n. 107 recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato. In particolare, sono state rilevanti le modifiche apportate all'art. 187 *quinquies* TUF dal D. Lgs. n. 107/2018 che ha previsto sanzioni direttamente a carico dell'Ente qualora lo stesso violi i divieti di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

36. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: ARTT. 2621, 2621 BIS, 2621 TER E 2622 COD.CIV.

Il delitto di false comunicazioni sociali, descritto dall'art. 2621 cod. civ. con riguardo alle società non quotate e dall'art. 2622 cod. civ. con riferimento invece alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, è stato oggetto di ulteriori e importanti modifiche con la Legge n. 69 del 27 maggio 2015.

Tale reato si concretizza nell'esposizione consapevole – da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori - all'interno del bilancio, delle relazioni o, in generale, delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omissione di fatti materialmente rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora tali falsità o omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Perché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che il fine perseguito dall'autore sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Inoltre, occorre che i fatti materialmente rilevanti falsi ovvero omessi (nella formulazione precedente della norma si parlava invece genericamente di omesse informazioni) siano concretamente idonei ad indurre altri in errore, in modo tale da alterare in concreto la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene.

Prima della riforma sul falso in bilancio del giugno 2015, la fattispecie di false comunicazioni sociali, con riferimento alle società non quotate, era sanzionata come contravvenzione (l'autore di tale reato era infatti punito con l'arresto sino a due anni). La Legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha invece reintrodotto, all'art. 2621 cod. civ., il delitto di false comunicazioni sociali, punendo il suo autore con la reclusione da uno a cinque anni. Il Legislatore ha inoltre eliminato le soglie quantitative di non punibilità previste dalla previgente normativa, seppur introducendo l'aggettivo "rilevanti" con riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero o omessi.

L'attuale formulazione ha fatto venir meno l'inciso "con l'intenzione di ingannare i soci al pubblico" e, inoltre, ha trasformato il suddetto delitto in un reato di danno e non più di pericolo.

Il delitto è procedibile d'ufficio, salvo le ipotesi di lieve entità disciplinate con una norma *ad hoc* all'art. 2621 *bis* cod. civ., in relazione alle quali – sempre nell'ambito di società non quotate e salvo che la condotta non costituisca reato più grave - la pena è ridotta da sei mesi a tre anni, tenuto conto delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La pena è altresì ridotta qualora le condotte riguardino società che non superano i limiti indicati dall'art. 1 comma 2 R.D. 16 marzo 1942, n. 267. In tali casi pertanto la procedibilità è a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Con riferimento al delitto di false comunicazioni sociali aventi ad oggetto società quotate, l'art. 2622 comma 2 cod. civ. equipara alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione europea (i) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea (ii) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; (iii) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione europea e, infine, (iv) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

La pena detentiva prevista per il delitto di cui all'art. 2622 cod. civ. è la reclusione da tre a otto anni. Tale pena è decisamente più alta rispetto a quella prevista nella formulazione precedente della norma, permettendo così anche l'uso, per tale reato, delle intercettazioni.

Art. 2621 cod. civ. "**False comunicazioni sociali**" (nuova formulazione, *post* riforma 2015)

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta

dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621 cod. civ. “False comunicazioni sociali” (vecchia formulazione, ante riforma 2015)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

5. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2621 bis cod. civ. “Fatti di lieve entità”

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621 ter cod. civ. “Non punibilità per particolare tenuità”

1. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis.

Art. 2622 cod. civ. “False comunicazioni sociali delle società quotate” (nuova formulazione post riforma 2015)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2622 cod. civ. “False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o creditori” (vecchia formulazione ante riforma 2015)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. 4. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

5. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

6. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

7. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

8. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

37. ARTT. 2623 COD. CIV. FALSO IN PROSPETTO E 2624 COD. CIV. FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ARTICOLI ABROGATI DAL D. LGS. N. 39/2010 – RIFORMA DELLA REVISIONE LEGALE)

Il delitto di falso in prospetto era contemplato in origine dall'art 2623 cod. civ. nei seguenti termini: *“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.*

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto. La pena è della reclusione da uno a tre anni”.

L'art. 2623 cod. civ. distingueva l'illecito di falso in prospetto in contravvenzione (1° comma) e delitto (2° comma) a seconda che la condotta descritta al primo comma avesse o meno cagionato un “danno patrimoniale ai destinatari del prospetto”.

Successivamente, l'art. 34 del D. Lgs. 262/2005 ha espressamente abrogato l'art. 2623 cod. civ. e ha introdotto al contempo nel Testo Unico Finanza (D. Lgs. 58/1998) l'art. 173 *bis*, intitolato “Falso in prospetto”.

L'art. 25 *ter* del Decreto – alle lettere d) ed e) – prevede la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto continuando però a richiamare la contravvenzione dell'art. 2623 comma 1 (art. 25 *ter* lett. d) e il delitto ex art. 2623 comma 2 (art. 25 *ter* lett. e).

Secondo un orientamento dominante sia in dottrina che in giurisprudenza la responsabilità dell'ente per l'illecito *de quo* sarebbe venuta meno per effetto delle modifiche all'impianto sanzionatorio del TUF, in conformità al principio di successione di leggi nel tempo di cui all'art. 3 del Decreto nonché in virtù del principio di tipicità dei Reati Presupposto individuati nel Modello.

Tuttavia, al fine della redazione del Modello della Società, in via precauzionale si ritiene opportuno prendere in considerazione un orientamento minoritario secondo il quale non è sostenibile che l'illecito di falso in prospetto non configuri più la responsabilità amministrativa dell'ente, dovendosi intendere il richiamo di cui alle lettere d) ed e) del Decreto, alla stregua di un richiamo mobile.

Il falso in prospetto, secondo questa teoria, non è stato oggetto di *abolitio criminis*, bensì di una modifica del trattamento sanzionatorio.

Tale impostazione vale anche per l'ipotesi di cui all'art. 25 *ter* lett. f) e g).

A seguito (i) dell'abrogazione dell'art. 2624 cod. civ. e dell'art. 174 *bis* TUF da parte del D. Lgs. n. 39/2010, (ii) dell'introduzione, da parte del D. Lgs. n. 39/2010 art. 27, di un'unica fattispecie criminosa di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, (iii) del mancato coordinamento, da parte del legislatore, delle suddette modifiche con la sezione terza del capo primo del Decreto (contenente l'elenco dei Reati Presupposto della responsabilità amministrativa degli enti) si discute se possa ancora rientrare tra i Reati Presupposto il reato di falsità commesse dalla società di revisione, posto che l'art. 25 *ter* lett. f) e g) richiama una norma (l'art. 2624 cod. civ.) di fatto formalmente abrogata.

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite con sentenza n. 34476/2011 che ha superato il contrasto statuendo che il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174 *bis* D. Lgs. n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 D. Lgs.

n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano tali disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 cod. civ., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il D. Lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo.

38. IMPEDITO CONTROLLO DEI SOCI O DEGLI ALTRI ORGANI SOCIALI: ART. 2625 COD. CIV.

Il reato di impedito controllo dei soci e degli altri organi sociali si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo che siano attribuite ai soci e ad altri organi sociali dalla legge.

Il reato si configura, però, esclusivamente quando dal fatto sia derivato un danno ai soci (comma 2); altrimenti, sussiste solo un illecito amministrativo a carico del soggetto agente senza alcuna conseguente responsabilità della società in base al Decreto.

Art. 2625 cod. civ. “**Impedito controllo**”

1. *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. [Contravvenzione in impedito controllo]*
2. *Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo]*
3. *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.*

39. INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI: ART. 2626 COD. CIV.

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento, a meno che gli stessi non siano concorrenti nel reato con l'amministratore per aver istigato o determinato lo stesso alla realizzazione del reato.

Articolo 2626 cod. civ. “**Indebita restituzione dei conferimenti**”

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

40. ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI E RISERVE: ART. 2627 COD. CIV.

Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva; in secondo luogo, nel caso in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue. Peraltro, in base al generale disposto dell'art. 8, co. 1, lett. b) del Decreto l'estinzione del reato per restituzione degli utili o per la ricostituzione delle riserve non dovrebbe impedire il permanere della responsabilità e della perseguibilità in sede penale della società per l'illecito amministrativo dipendente dal reato.

Articolo 2627 cod. civ. "Illegale ripartizione di utili e riserve"

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

41. ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE: ART. 2628 COD. CIV.

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato. Anche in tale caso, tuttavia, analogamente a quanto osservato in relazione all'art. 2627 cod. civ. l'estinzione del reato dovrebbe lasciare sussistere la responsabilità della società in base al Decreto.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628, sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di *insider trading*).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Articolo 2628 cod. civ. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"

- 1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*
- 2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*
- 3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

42. OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI: ART. 2629 COD. CIV.

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori.

Inoltre, il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio; peraltro, in questa ipotesi si dovrebbe ritenere, per le ragioni già esposte in relazione agli artt. 2627 e 25628, che permanga la responsabilità della società in base al Decreto.

Art. 2629 cod. civ. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

- 1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
- 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

43. OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI: ART. 2629 BIS COD. CIV.

Tale articolo punisce l'inosservanza di obblighi imposti dalla legge relativi alla comunicazione del conflitto di interessi o al divieto di compiere atti in conflitto di interessi (ex art. 2391 primo comma cod. civ.) purché da tale violazione sia derivato un danno alla società o a terzi.

Soggetti attivi del reato possono essere (i) l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati o di altro Stato dell'UE oppure diffusi tra il pubblico in misura rilevante; (ii) il soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF (D. Lgs. n. 58/1998), del TUB (D.Lgs. n. 385/1993), del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).

Art. 2629 bis cod. civ. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”

- 1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

44. FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE: ART. 2632 COD. CIV.

Al fine di tutelare l'effettività e l'integrità del capitale sociale nella fase di costituzione della società o di aumento del capitale, sono puniti gli amministratori ed i soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale, anche in parte, attraverso (i) attribuzione, sia in sede di costituzione della società sia in caso di aumento di capitale, di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote (la reciprocità presuppone un'apposita intesa, mentre non è determinante la contemporaneità e la connessione delle sottoscrizioni; inoltre, la condotta vietata può essere realizzata anche tramite una persona o società interposta); (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti di patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Art. 2632 cod. civ. “Formazione fittizia del Capitale”

- Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

45. INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI: ART. 2633 COD. CIV.

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio, mentre, anche in tal caso (cfr. artt. 2626, 2627 e 2629), rimarrebbe operante l'eventuale responsabilità della società in base al Decreto.

Art. 2633 cod. civ. **“Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”**

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

46. CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI: ART. 2635 COD. CIV. E ART. 2635 BIS COD. CIV.

La l. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» tra le varie novità normative ha introdotto in modo espresso il delitto di corruzione tra privati, riformato con D. Lgs. n. 202/2012, nonché con D.Lgs. n. 38/2017. Tale disposizione ha esteso l'ambito applicativo del Decreto alle sole condotte attive previste e punite dalla nuova fattispecie incriminatrice.

Il reato di corruzione tra privati si configura come reato a concorso necessario, connotato da due distinte condotte tipiche. La prima è la cd. corruzione passiva, che vede quale soggetto attivo colui il quale abbia ricevuto una dazione o una promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri e quale condotta tipica il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, che cagionino un nocumento alla Società. Tale sottofattispecie, ad ogni buon conto, non è rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto, giacché è carente il profilo del vantaggio o interesse della Società. L'unica tipologia di condotta rilevante ai fini del ricorso della responsabilità della Società secondo il Decreto è quella di cui al terzo comma, che si sostanzia nella dazione o nella promessa di denaro o di altra utilità agli esponenti della società espressamente individuati nel primo comma.

Va peraltro rilevato che – sotto un profilo soggettivo – nella corruzione attiva soggetto agente possa essere chiunque, in quanto la norma in esame nulla dice circa eventuali qualità o caratteristiche che debbano essere possedute dal soggetto che effettua la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità, talché la fattispecie criminosa in esame si qualifica quale reato comune.

Sotto un profilo oggettivo, in sede di prima interpretazione del fenomeno della corruzione privata attiva, i commentatori hanno rilevato che alla locuzione «dà o promette denaro o altra utilità» possa essere attribuito lo stesso significato normalmente attribuito dalla giurisprudenza alla medesima espressione impiegata dalle fattispecie incriminatrici sussumibili nel Titolo dedicato ai delitti contro la P.A.

Ci si chiede, quindi, se anche in questo caso, sebbene la norma non ne faccia menzione, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità debbano essere indebite: a tale dubbio sembrerebbe doversi rispondere affermativamente, in quanto se la somma di denaro o l'altra utilità fossero date o promesse in adempimento di un'obbligazione preesistente, difficilmente potrebbero condizionare la volontà del ricevente, mentre nell'ipotesi in cui il denaro o l'altra utilità fossero già dovuti e il debitore subordinasse il corretto adempimento al ricevimento di un favore da parte del creditore, la dazione o la promessa non rappresenterebbero un

incentivo, ma un mezzo di coartazione della volontà del soggetto ricevente e pertanto dovrebbe configurarsi il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. (che, tuttavia non è rilevante ai sensi del Decreto).

Vale la pena osservare che ai fini dell'integrazione del reato di corruzione tra privati, non è necessario che sia dato seguito alla promessa fatta al soggetto corrotto, né occorre che lo stesso tragga effettivamente un beneficio dalla corruzione, risultando sufficiente che, sulla base dell'utilità prospettata, questi, violando gli obblighi inerenti il proprio ufficio o i generali obblighi di fedeltà, agisca e cagioni un nocumento alla società.

In sostanza, è sufficiente che la dazione o la promessa siano idonee a determinare il soggetto attivo a porre in essere la condotta di corruzione passiva.

Sempre sotto un profilo oggettivo, la frase «a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità» nel primo comma della norma in esame implica che la condotta di corruzione attiva debba essere necessariamente antecedente alla condotta di corruzione passiva.

Non sarebbe dunque penalmente rilevante ai sensi dell'art. 2635 cod. civ. la corruzione susseguente tra privati.

La consumazione del delitto avviene nel momento in cui si verifica il nocumento per la società cui è riconducibile il soggetto corrotto (in questo senso il nocumento riprende la vecchia formulazione del reato di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità). Tale nozione è molto ampia non potendo essere circoscritta al danno patrimoniale.

Tale specifica fattispecie è evidentemente di grande interesse per la Società, in considerazione della sua rilevanza commerciale.

Con D.Lgs. n. 38/2017 è stato inoltre introdotto l'art. 2635 *bis* quale nuovo reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'articolo 1, comma 5, della l. n. 3/2019 modifica gli artt. 2635 e 2635 *bis* abrogando, rispettivamente, il quinto e il terzo comma. Di fatto, con la suddetta modifica, i reati di corruzione tra privati (art. 2635) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis*) diventano perseguibili d'ufficio.

Art. 2635 cod. civ. “**Corruzione tra privati**”

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635 bis cod. civ. “**Istigazione alla corruzione tra privati**”

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

47. ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA: ART. 2636 COD. CIV.

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Articolo 2636 cod. civ. “**Illecita influenza sull'assemblea**”

1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

48. AGGIOTAGGIO: ART. 2637 COD. CIV.

L'art. 2637 prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (per gli strumenti finanziari quotati od oggetto di una richiesta di quotazione cfr. art. 185 D. Lgs. n. 58 del 1998 contemplato dall'art. 25 *sexies* del Decreto), ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate, e comprende sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.

In ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, *information based manipulation*, *action based manipulation* o *trade based manipulation*), purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all'interno dello stesso art. 2637; in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.

Articolo 2637 cod. civ. “**Aggiotaggio**”

1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

49. OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA: ART. 2638 COD. CIV.

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Articolo 2638 cod. civ. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3 bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

ART. 25 quater
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, riguardante la “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 e la relativa normativa internazionale*” ha introdotto nel Decreto anche i reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico già previsti dal codice penale e da altre leggi speciali.

Secondo l'art. 25 quater del Decreto, pertanto, la Società verrà punita:

- in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o da leggi speciali (comma 1);
- in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della Convenzione sulla lotta al finanziamento del terrorismo (comma 2).

Pertanto, l'art. 25 quater del Decreto richiama i reati previsti dal nostro codice penale, di cui, si riporta di seguito l'elenco.

50. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

- Art. 270 bis cod. pen. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 270 ter cod. pen.- Assistenza agli associati;
- Art. 270 quater cod. pen. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 quater 1 cod. pen. – Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;
- Art. 270 quinquies cod. pen. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- Art. 270 quinquies1 cod. pen. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 270 quinquies2 cod. pen. – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
- Art. 270 sexies cod. pen. – Condotte con finalità di terrorismo;
- Art. 270 septies cod. pen. – Confisca;
- Art. 280 cod. pen. – Attentato con finalità terroristiche o di eversione;
- Art. 280 bis cod. pen. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- Art. 289 bis cod. pen. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25 quater del D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o*

contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>

3. *Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.*

4. *Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

5. <omissis>

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).

In considerazione della genericità del rinvio operato dal nuovo articolo 25 *quater* del D. Lgs 231/2001 qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente.

ART. 25 quater. 1
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

In data 2 febbraio 2006 è entrata in vigore la legge 9 gennaio 2006 n. 7 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006) recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

L'articolo 6 introduce la previsione del reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 583 *bis* cod. pen.).

L'articolo 8 introduce modifiche al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 con l'inserimento dell'art. 25 *quater*. 1 che estende a detta fattispecie la responsabilità amministrativa da reato.

51. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI: ART. 583 BIS COD. PEN.

1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

ART. 25 *quinquies* **Delitti contro la personalità individuale**

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti dall'articolo 5 della Legge 228/2003, ai sensi del quale è stato inserito un nuovo art. 25 *quinquies* nel D.Lgs. 231/2001. L'art. 25 *quinquies* è stato da ultimo modificato dall'art. 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

Più in particolare, si prevede che, in relazione alla commissione dei "Delitti contro la personalità individuale" l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

1. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
2. 600 *bis* (Prostituzione minorile) anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*.1;
3. 600 *ter* (Pornografia minorile);
4. 600 *quater* (Detenzione di materiale pornografico) anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*.1;
5. 600 *quinquies* (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
6. 601 (Tratta di persone);
7. 602 (Acquisto e alienazione di schiavi);
8. 603 *bis* (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
9. 609 *undecies* (Adescamento di minorenni).

In particolare, all'esito delle novità normative introdotte dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, la responsabilità dell'ente per i reati di cui agli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater* e 600 *quinquies* è estesa anche all'ipotesi in cui i delitti siano relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*.1 (introdotto dall'art. 4 della menzionata legge), nonché al delitto di cui all'art. 609 *undecies* cod. pen.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600 *bis* primo comma, 600 *ter* primo e secondo comma, 600 *quinquies*, 601 e 602 del cod. pen., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231).

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti, come novellate per effetto dell'entrata in vigore della Legge 228/2003:

52. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ: ART. 600 COD. PEN.

1. Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'acconteraggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o

psichica o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

53. PROSTITUZIONE MINORILE: ART. 600 BIS COD. PEN.

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

54. PORNOGRAFIA MINORILE: ART. 600 TER COD. PEN.

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

4. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

55. DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO: ART. 600 QUATER COD. PEN.

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente qualità.

56. PORNOGRAFIA VIRTUALE: ART. 600 QUATER 1 COD. PEN.

- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*
- 2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

57. INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE: ART. 600 QUINQUIES COD. PEN.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

58. TRATTA DI PERSONE: ART. 601 COD. PEN.

- 1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*
- 2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.*
- 3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.*
- 4. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.*

59. ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI: ART. 602 COD. PEN.

- 1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

Finalità delle norme citate è contrastare aspramente il fenomeno delle “nuove schiavitù” quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie", costituendone la linfa finanziaria vitale.

Merita sottolineare, più in particolare, che:

- l'art. 600 cod. pen. punisce, tra l'altro, la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di

soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Condizione essenziale perché si verifichi il menzionato stato di soggezione è l'utilizzo di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o l'approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa;

- ai sensi dell'art. 601 cod. pen. è punibile tanto la "tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600" quanto l'induzione (con inganno; violenza; minaccia; abuso di autorità; approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità; promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità) di taluno a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, finalizzata alla commissione dei delitti di cui al medesimo articolo 600;
- l'art. 602 cod. pen. punisce ogni altra condotta che, fuori dai casi di tratta di persone, si traduca in una "compravendita" o in una "cessione" di una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen..

60. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO: ART. 603 BIS COD. PEN.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

61. ADESCAMENTO DI MINORENNI: ART. 609 UNDECIES COD. PEN.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto

a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

ART. 25 *sexies* Abusi di Mercato

L'art. 25 *sexies* del Decreto è stato introdotto dalla Legge Comunitaria 2004, che vi ha incluso le fattispecie normative di cui al capo II della Parte V, Titolo I bis - rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (detto anche Testo Unico dell'intermediazione finanziaria o TUF).

Le fattispecie appartenenti a tale titolo riguardano – eccezionalmente – non solo casi in cui sia stato accertato un reato, ma anche casi in cui sia stato accertato un semplice illecito amministrativo. Secondo la disciplina applicabile, infatti, l'ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), sia ove le stesse condotte non integrino reati ma semplici illeciti amministrativi (rispettivamente artt. 187 *bis* TUF per l'abuso di informazioni privilegiate e 187 *ter* TUF per la manipolazione del mercato). Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato, la responsabilità dell'ente troverà fondamento nell'art 25 *sexies* del Decreto; nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia da classificare come amministrativo, l'ente sarà responsabile ex art. 187 *quinquies* TUF. Si prevede, quindi, una doppia responsabilità dell'Ente che potrà rispondere ex D.Lgs. 231/2001 nel caso di commissione di un Reato Presupposto, ma anche ex art. 187 *quinquies* qualora l'illecito da cui deriva la responsabilità stessa sia invece di tipo amministrativo.

Giova dar conto, in ogni caso, della recentissima novella legislativa, rappresentata dal decreto legislativo n. 107 del 29 settembre 2018 recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato. In particolare, sono state rilevanti le modifiche apportate all'art. 187 *quinquies* TUF dal D. Lgs. n. 107/2018 che ha aggravato le sanzioni amministrative pecuniarie direttamente a carico dell'Ente qualora lo stesso violi i divieti di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014, riguardanti, rispettivamente, il "divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate" e il "divieto di manipolazione del mercato"². Il nuovo art 187 *quinquies* sancisce una vera e propria responsabilità dell'Ente da illecito amministrativo (e non penale), distinta da quella della persona fisica, anche se da questa derivante.

Al fine di poter definire e delineare l'ambito di applicazione dei Reati Presupposto oggetto di analisi in questa Sezione, è premessa necessaria richiamare il concetto di "informazione privilegiata" come identificata dall'art. 181 TUF. Sulla base del citato articolo, infatti, è tale l'informazione che soddisfi tutti i requisiti che seguono:

(i) deve essere di carattere preciso: e cioè un'informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno. È un requisito funzionale ad isolare dalla nozione di informazione privilegiata le semplici voci

² Gli articoli 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014 puniscono rispettivamente l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. In particolare prevedono:

- art. 14 - *Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate*

Non è consentito:

a) *abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*

b) *raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure*

c) *comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.*

- art. 15 - *Divieto di manipolazione del mercato*

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

di mercato (c.d. rumors), non suffragate da alcun dato oggettivo o dalla possibilità di essere comunicate in modo accurato. L'informazione deve, peraltro, essere vera o quantomeno verosimigliante;

(ii) deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la utilizza sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;

(iii) non ancora resa pubblica ovvero non resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad autorità di vigilanza;

(iv) concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari (ossia una "corporate information", e cioè una informazione relativa alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente o una "market information", e cioè una informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari);

(v) che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (e pertanto un'informazione che presumibilmente un investitore medio utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento) nonché un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Tale requisito è stato oggetto di discussione ed è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale (Sent. n. 382, 1-14 dicembre 2004), la quale ha rilevato come il criterio non numerico (variazione sensibile), lungi dall'essere impreciso, è necessario in funzione del carattere relativo dell'influenza sensibile, *“strettamente correlata alle caratteristiche dello strumento finanziario al quale la notizia si riferisce: rispetto ad un titolo relativamente stabile, infatti, anche una variazione di pochi punti potrebbe essere considerata significativa; mentre rispetto ad uno strumento finanziario “fisiologicamente” soggetto ad oscillazioni, difficilmente si potrebbe giungere alle medesime conclusioni”*.

Tali illeciti, in sostanza, ai fini dell'applicazione della disciplina del Decreto, presuppongono sempre che la Società sia un'emittente di strumenti quotati, ossia di "strumenti finanziari" ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione presso il mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea. In altre parole, anche se le fattispecie possono certamente essere commesse anche a titolo di concorso da soggetti estranei alla società emittente, le conseguenze sanzionatorie si limiteranno alla pena stabilita per le fattispecie rilevanti nei confronti dei soggetti medesimi, non anche alla eventuale responsabilità amministrativa dell'ente a cui il soggetto appartiene ovvero alle sanzioni amministrative.

62. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE: ART. 184 TUF

La norma punisce tre condotte criminose, riferibili ai soggetti che abbiano accesso alle informazioni privilegiate a motivo della propria professione, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero della partecipazione ad organi di amministrazione, direzione o controllo dello stesso (c.d. *insider* "primari") e, nello specifico:

a. l'acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni finanziarie sugli strumenti finanziari cui riguardano le informazioni, compiute dallo stesso soggetto agente. Tali operazioni possono essere poste in essere direttamente o indirettamente nonché anche per conto di terzi. Esse tuttavia devono essere effettuate sulla base delle stesse informazioni privilegiate di cui il soggetto agente sia venuto a conoscenza (c.d. *trading*);

b. la comunicazione ad altri di tali informazioni che avvenga al di fuori del normale esercizio del lavoro e della professione del soggetto agente (c.d. *tipping*);

c. la raccomandazione o l'induzione di altri a compiere le operazioni di vendita, acquisto o di altro tipo, sempre sulla base delle informazioni privilegiate (c.d. *tuyantage*).

Art. 184 TUF “Abuso di informazioni privilegiate”

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.

63. MANIPOLAZIONE DEL MERCATO: ART. 185 TUF

Con particolare riferimento all'area delle manipolazioni del mercato, vengono puniti tutti i comportamenti che consistano nel diffondere notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il reato in esame si distingue da quello in precedenza esaminato (abuso di informazioni privilegiate) in quanto la condotta del soggetto attivo incide sul mercato compromettendone l'efficienza, non a causa dell'abuso di informazioni privilegiate la cui disponibilità lo pone in posizione di vantaggio rispetto agli altri investitori, ma perché immettendo sul mercato dati falsi o fuorvianti si condizionano le scelte dei terzi.

Art. 185 TUF “Manipolazione di mercato”

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1 bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2 bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);*
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;*
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).*

ART. 25 septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 9, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, come successivamente sostituito dall'art. 300, comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha introdotto il nuovo art. 25 septies del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), del codice penale, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con l'introduzione del summenzionato art. 25 septies fanno ingresso, dunque, per la prima volta nel Decreto delle fattispecie di reato "colpose".

Infatti, l'art. 25 septies annovera tra i Reati Presupposto l'**omicidio colposo** e le **lesioni colpose gravi o gravissime** commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

L'ingresso di una tale tipologia di reati in un Decreto pensato e costruito essenzialmente - almeno nell'intenzione iniziale del legislatore del 2001 - su reati di natura dolosa (rammentiamo che, successivamente, con la Legge n. 121/2011 sono stati introdotti nel Decreto i reati ambientali, che possono avere sia carattere doloso sia carattere colposo) ha posto non lievi problemi di coordinamento e di assetto sistematico; ciò, soprattutto - ma non solo - in relazione al disposto dell'art. 5 del Decreto, norma che, nell'individuare i soggetti del cui operato penalmente rilevante risponde in via amministrativa l'ente, postula espressamente che i reati siano commessi da questi "nel suo interesse o a suo vantaggio". Pare evidente la difficoltà ermeneutica posta dalla norma, ove si consideri che essa sembra individuare un profilo di proiezione finalistica del tutto incompatibile con la struttura del reato colposo, laddove, per definizione, l'agente non vuole l'evento lesivo ma lo cagiona involontariamente con la propria condotta disallineata dalle note direttive comportamentali.

Attualmente, l'orientamento dominante in dottrina e recepito sin dalle prime applicazioni giurisprudenziali dell'art. 25 septies è nel senso che, ai fini dell'affermazione della responsabilità in base al Decreto sarebbe necessario e sufficiente che sia stata posta in essere "nell'interesse o a vantaggio" dell'ente la condotta, attiva od omissiva, del soggetto apicale o dipendente che costituisce la violazione della regola cautelare da cui è causalmente derivato l'evento (lesioni personali o morte).

Normalmente, quindi, si ritiene che la condotta si atteggi in tal modo quando, attraverso l'omessa od inadeguata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o degli altri documenti in materia di sicurezza sul lavoro, l'insufficiente predisposizione di sistemi di protezione collettiva o dispositivi di protezione individuale ovvero, più in generale, la mancata osservanza di regole cautelari, l'impresa ha ottenuto un risparmio economicamente valutabile (ad es., il risparmio ottenuto omettendo l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale o, più in generale, non sopportando i costi economici connessi all'osservanza delle specifiche regole cautelari che sono state invece violate, ma, in ipotesi, anche il vantaggio economico rinveniente dall'accelerazione del processo produttivo che può conseguire alla disattivazione dei dispositivi di sicurezza).

L'art. 25 septies, "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro", introdotto dalla L. 123/2007, è stato oggetto di modifiche apportate dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Come meglio specificato ai paragrafi 61 e 62, la commissione di tali delitti presuppone l'elemento soggettivo della colpa.

Il reato (meglio, la condotta colposa) può ritenersi commesso "nell'interesse" dell'ente quando il soggetto che ha agito ha avuto come obiettivo quello di procurare all'ente medesimo un beneficio, che può consistere in un

risparmio di costi ovvero nell'accelerazione del processo produttivo, ovvero ancora nella semplificazione dell'attività di impresa (nel senso che, ove fosse stato, invece, adempiuto l'obbligo prevenzionistico, si sarebbero dovuti sopportare maggiori costi aziendali ovvero il processo produttivo avrebbe comportato tempi più lunghi o l'esercizio dell'attività di impresa sarebbe stato più complesso). L'interesse va valutato ex ante indipendentemente dal fatto che all'ente sia derivato o meno un beneficio.

La condotta colposa, invece, può ritenersi posta in essere “a vantaggio” dell'ente quando all'ente stesso è oggettivamente derivato un beneficio, anche se questo non costituiva lo scopo della condotta del soggetto responsabile del reato: in questo caso, la valutazione circa la sussistenza o meno del vantaggio va effettuata *ex post*.

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti ai sensi dell'art. 25 *septies* del Decreto.

64. OMICIDIO COLPOSO: ART. 589 COD. PEN.

La fattispecie di omicidio colposo è presa in considerazione esclusivamente in relazione a 2 ipotesi, descritte al comma 1 e 2 dell'art. 25 *septies* del Decreto, ovvero quando è:

1) commesso con violazione delle disposizioni di cui all'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 attuativo della delega di cui alla Legge n. 123/2007 – In base a questa previsione il reato si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, nel caso in cui il datore di lavoro ometta la valutazione dei rischi e l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, purché si tratti di una delle tipologie di aziende indicate dall'art. 55, co. 2 D.Lgs. n. 81/2008 (aziende industriali soggette all'obbligo di notifica o rapporto a causa della presenza di sostanze pericolose; centrali termoelettriche; impianti nucleari e per il deposito o lo smaltimento di rifiuti radioattivi; impianti per la fabbricazione o il deposito di esplosivi, polveri e munizioni; industrie estrattive con oltre cinquanta dipendenti; strutture di ricovero e cura con oltre cinquanta lavoratori).

2) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro Si tratta di una previsione residuale, in quanto applicabile “salvo quanto previsto dal comma 1”, che troverà applicazione in tutti i casi in cui si cagioni per colpa la morte di una persona in violazione delle norme sulla salute e sicurezza.

Art. 589 cod. pen. “**Omicidio colposo**”

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni

3. [abrogato].

4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone e di lesioni di una o più persone,, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

65. LESIONI PERSONALI COLPOSE : ART. 590 COD. PEN.

Il reato di lesioni colpose, gravi o gravissime, è preso in considerazione, al terzo comma dell'art. 25 *septies* del Decreto, esclusivamente nel caso del comma 3 dell'art. 590 cod. pen., pertanto quando le lesioni si verificano con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 590 cod. pen. “**Lesioni personali colpose**”

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 euro a 2.000 euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni

5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

ART. 25 octies **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

I Reati Presupposto qui disciplinati sono stati introdotti nel Decreto dall'articolo 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 rubricato “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”: il c.d. “Decreto Antiriciclaggio”.

Tale Decreto Antiriciclaggio persegue l'obiettivo di prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nel Decreto Antiriciclaggio il legislatore offre una definizione di riciclaggio diversa rispetto a quella fornita nel codice penale agli artt. 648 *bis* e 648 *ter*; tuttavia l'*incipit* dell'art. 2 del Decreto Antiriciclaggio chiarisce che la predetta normativa non è diretta a incidere sulle ipotesi criminose regolate dal codice penale, bensì si limita a individuare l'ambito di applicazione dei relativi obblighi.

Con il termine antiriciclaggio deve intendersi in generale l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, che si sostanzia innanzitutto in una serie di adempimenti allo scopo di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema economico e finanziario.

Nella normativa antiriciclaggio del 2007, il legislatore offre una definizione di riciclaggio diversa rispetto a quella fornita nel codice penale agli artt. 648 *bis* e 648 *ter*; e invero l'*incipit* dell'art. 2 del Decreto Antiriciclaggio chiarisce che la predetta normativa non è diretta a incidere sulle ipotesi criminose regolate dal codice penale, bensì si limita a individuare l'ambito di applicazione dei relativi obblighi.

L'importanza del contrasto del riciclaggio è tale che, quindi, la definizione di riciclaggio adottata – a fini di prevenzione - dal decreto 231/2007 e dalla direttiva 2005/60/CE è più ampia rispetto a quanto previsto dal codice penale all'articolo 648 *bis*; per il sistema penale, infatti, il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto (e cioè il reato da cui derivano i beni che si intende reinserire nel circuito economico lecito); mentre ai sensi dell'articolo 2 del decreto 231/2007 viene considerato rilevante anche l'autoriciclaggio cioè il riciclaggio effettuato dalla stessa persona che ha commesso il reato presupposto. Il delitto di autoriciclaggio, quale fattispecie penalmente rilevante distinta dal riciclaggio, è invece disciplinata all'art. 648 *ter* 1.

Tuttavia, prevedendo il Decreto un espresso richiamo agli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter* e 648 *ter* 1 del codice penale, è esclusivamente a queste ultime specifiche fattispecie che bisognerà fare riferimento.

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto.

66. RICETTAZIONE: ART. 648 COD. PEN.

Il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Presupposto del reato in analisi è l'esistenza di un delitto-presupposto che deve essere stato commesso da una persona diversa dall'autore della ricettazione: non si ha ricettazione se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto da cui provengano il denaro o le cose ricettate ovvero se l'autore della ricettazione sia concorso in modo penalmente rilevante nella commissione del delitto-presupposto.

Art. 648 cod. pen. “**Ricettazione**”

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma n. 7 bis.
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

67. RICICLAGGIO: ART. 648 BIS COD. PEN.

Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Presupposto del delitto in oggetto è sempre la presenza del delitto-presupposto che deve essere stato commesso da una persona diversa dall'autore della ricettazione: non si ha riciclaggio se in precedenza non sia stato commesso un altro delitto non colposo da cui provengano il denaro, i beni o le altre utilità oggetto del riciclaggio ovvero se l'autore del riciclaggio sia concorso in modo penalmente rilevante nella commissione del delitto-presupposto.

Art. 648 bis cod. pen. “**Riciclaggio**”

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater].

68. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA: ART. 648 TER COD. PEN.

Il reato si configura quando il soggetto, non integrando con la propria condotta tipica gli estremi dei delitti di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Si tratta, infatti, di un'ipotesi delittuosa residuale rispetto ai delitti di ricettazione e riciclaggio, che il legislatore ha inteso introdurre nel *corpus* dei delitti contro il patrimonio per reprimere qualsiasi forma grave di utilizzo di denaro proveniente da precedenti illeciti, anche laddove le modalità e le caratteristiche dell'azione non siano idonee ad integrare le apposite figure della ricettazione e del riciclaggio.

Art. 648 ter cod. pen. “**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**”

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

69. AUTORICICLAGGIO: ART. 648 TER 1 COD. PEN.

Il reato di autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 cod. pen.) è stato introdotto dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero (*voluntary disclosure*). La suddetta legge ha altresì incluso tale delitto tra i reati presupposto della responsabilità di natura amministrativa degli Enti, modificando a tal fine l'articolo 25 *octies* del Decreto.

Il delitto di autoriciclaggio è stato inserito a livello sistematico tra i delitti contro il patrimonio, pur godendo di natura plurioffensiva, giacché posto a tutela di beni giuridici anche di livello più generale quali l'amministrazione della giustizia, l'ordine economico e il risparmio.

La condotta tipica è quella di chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo ("reato base"), impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il fine del legislatore è dichiaratamente quello di reprimere - in maniera ancor più incisiva rispetto al già esistente reato di riciclaggio - le condotte dirette ad ostacolare l'individuazione dei proventi illeciti messe in atto da parte dell'autore di un delitto non colposo, al fine di re-immetterli nella c.d. "economia pulita".

Il reato di autoriciclaggio punisce, quindi, non solo la condotta di chi "sostituisce e trasferisce", ma anche quella di chi semplicemente "impiega" il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza delittuosa - anche di un delitto commesso dal medesimo autore o nel quale l'autore sia un concorrente - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Di non poco conto, peraltro, è la scelta operata dal legislatore riguardo alla pena: la norma prevede, infatti, la reclusione da due ad otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro nelle ipotesi per così dire "ordinaria", con la previsione di un'ipotesi attenuata punita con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.500 euro nell'ipotesi in cui il reato base sia punito con pena inferiore nel massimo a cinque anni.

Per quanto riguarda le sanzioni che possono essere inflitte agli Enti, al pari delle sanzioni previste per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, queste vanno da 200 a 800 quote, che diventano da 400 a 1.000 quote quando il denaro, i beni e le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sono previste inoltre pene interdittive per un periodo non superiore a 2 anni.

Dalla formulazione della norma resterebbero pertanto non punibili le sole condotte di mero utilizzo o godimento personale dei proventi della condotta delittuosa base, in quanto costituenti il c.d. *post factum* non punibile. Di conseguenza, la portata della norma sembrerebbe estendersi a tutte le condotte di "re-impiego" operate dal soggetto che ha commesso il reato non colposo (o da un suo concorrente) - nell'espletamento delle sue funzioni all'interno della Società - di denaro, beni o altra utilità provenienti da altro reato doloso, in un'attività economica o finanziaria.

In ogni caso la condotta deve essere realizzata in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (l'avverbio "concretamente" manca invece nella descrizione della condotta tipica del reato di riciclaggio). Essa pertanto deve risultare idonea ad occultare la natura illecita dell'utilità derivante dal reato base, facendo così emergere quell'ulteriore disvalore penale fondante il delitto di autoriciclaggio; si

restringe pertanto la portata della norma a quelle condotte poste in essere per ostacolare in concreto l'identificazione della provenienza delittuosa³.

Secondo l'opinione prevalente il reato di autoriciclaggio risulta configurabile solo ove il reimpiego dell'utilità sia avvenuto dopo il 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della Legge n. 186 del 2014, mentre la commissione del c.d. reato-base può riferirsi anche ad un momento antecedente all'entrata in vigore della norma.

Il legislatore, nell'individuare quale reato base del delitto di autoriciclaggio ogni "delitto non colposo", sembra di conseguenza aver esteso l'applicazione del Decreto a tutti i delitti non colposi previsti dall'ordinamento, la cui commissione diretta (o in concorso) si traduca poi nella commissione dell'ulteriore delitto di autoriciclaggio.

Ad esempio, l'autore di reati tributari (probabilmente quello che il vero obiettivo del legislatore) potrebbe incorrere automaticamente anche nell'imputazione per autoriciclaggio.

I reati tributari infatti - traducendosi in un risparmio di imposta (l'utilità illecita) - implicano per loro stessa natura un ritorno economico per la società, poiché tale utilità illecita viene reimpiegata in via automatica nella stessa attività economica dell'impresa (si vedano ad esempio i casi in cui l'autore del reato tributario o un suo concorrente impieghino i relativi proventi per il pagamento degli stipendi, dei fornitori, etc). Se il reato tributario di infedele dichiarazione, ad esempio, è compiuto dall'amministratore nell'interesse della società, il risparmio di imposta si confonde nel patrimonio sociale e quindi si configura in via automatica il reimpiego in attività economica.

Articolo 648 *ter* 1 cod. pen. "Autoriciclaggio"

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

³ A tale riguardo va segnalato l'intervento di CONFINDUSTRIA che propone una lettura tassativa e rigorosa della norma con la propria circolare n. 19867 del 12 giugno 2015 mettendo in rilievo diversi profili problematici legati all'applicazione della nuova fattispecie e sottolineando la necessità che la giurisprudenza sia rigorosa nel dare rilevanza agli elementi costitutivi della fattispecie, nell'ottica di punire soltanto quelle condotte che esprimono un disvalore penale ulteriore rispetto a quello riconducibile al reato-base, sanzionato in via autonoma, evitando così un eccesso sanzionatorio. Da un lato, l'idoneità della condotta a occultare la natura illecita delle utilità ricavate dal reato base deve rinvenirsi sotto un profilo oggettivo: particolare attenzione, infatti, è data all'avverbio "concretamente". La preoccupazione di CONFINDUSTRIA si è concentrata particolarmente sulla questione dei reati tributari, per i quali rimanendo il risparmio d'imposta conseguente all'evasione all'interno del patrimonio sociale in modo "confuso", ogni utilizzo lecito che il contribuente faccia del proprio patrimonio potrebbe in teoria concretare una fattispecie di autoriciclaggio: ma – obietta CONFINDUSTRIA – in realtà tale condotta, di per sé, non ostacola l'identificazione della natura illecita delle attività ricavate. Tale delicato profilo, in verità, sarà probabilmente sciolto solo a seguito dell'interpretazione giurisprudenziale.

Un secondo aspetto rilevato da CONFINDUSTRIA riguarda l'inclusione dei soli reati base già presenti nell'ambito 231 quali reati presupposto dell'autoriciclaggio: tale considerazione deriva dal fatto che l'estensione operata dalla norma comporta un aggravio nella redazione dei Modelli Organizzativi, davvero importante. Anche tale tesi, certamente interessante e mutuata dalla giurisprudenza della Cassazione penale in materia di reati associativi, andrà testata dalla giurisprudenza. Per estrema cautela, tuttavia, si segnala che nell'aggiornamento del Modello 231 della Società si è presa a riferimento – solo ai fini della creazione dei presidi massimi e senza alcuna limitazione difensiva – la tesi meno favorevole, in modo da creare presidi completi anche ove l'interpretazione della giurisprudenza si attestasse nel senso meno favorevole all'impresa.

3. *Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*
4. *Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*
5. *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*
6. *La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*
7. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

ART. 25 novies
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 15, comma 7, lett. c) della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto l'art. 25 *novies* del Decreto ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere in relazione al compimento dei reati di cui agli artt. 171, comma 1, lett. a) *bis*, 171, comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

70. ART. 171, COMMA 1, LETT. A) BIS L. 633/1941

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma :

a) omissis;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

71. ART. 171, COMMA 3 L. 633/1941

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.

72. ART. 171 BIS L. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

73. ART. 171 TER L. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

74. ART. 171 SEPTIES L. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

75. ART. 171 OCTIES L. 633/1941 L. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

ART. 25 decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'art. 25 *decies* del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 377 *bis* del codice penale.

76. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA: ART. 377 BIS COD. PEN.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

ART. 25 undecies Reati Ambientali

I reati ambientali rilevanti ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto sono contenuti in parte in nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. 121/2011 nel codice penale e, in parte, nel D. Lgs. 152 del 2006 (di seguito "Testo Unico Ambientale" o anche "TUA"). Vi sono, poi, fattispecie più marginali disciplinate da norme specifiche di settore, che comunque saranno menzionate per completezza.

Di seguito, sono stati indicati e sinteticamente esaminati tutti i reati ambientali contemplati dall'art. 25 *undecies* del Decreto, come modificato dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G.U. n. 122 del 28 maggio 2015). La suddetta legge ha infatti introdotto nell'ordinamento, al Titolo VI *bis* del Codice Penale intitolato "Dei delitti contro l'ambiente", nuove fattispecie di reati ambientali, talune delle quali rilevanti ai sensi del Decreto.

77. UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE: ART. 727 BIS COD. PEN.

Si tratta di due nuove contravvenzioni inserite dal D. Lgs. 121/2011 quale articolo 727 *bis* del codice penale.

Tale articolo punisce – innanzitutto - con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (con pena alternativa, quindi) chiunque uccide, cattura o anche solo semplicemente detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ovvero l'attività sia consentita ovvero ancora nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Nel caso di specie selvatiche vegetali protette, la medesima condotta è punita con la pena della sola ammenda fino a 4.000 euro: si applicano le stesse cause di non punibilità previste per il reato di cui al primo comma, cioè l'atto non è punito se l'attività sia consentita ovvero ancora se l'azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari di specie selvatiche vegetali protette e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L'art. 1 (comma 2) del D.Lgs. 121/2011 precisa che ai fini di tale contravvenzione le specie animali o vegetali selvatiche "protette" sono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Per completezza si riporta l'intero articolo.

Art. 727 *bis* cod. pen. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*
- 2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

78. DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO: ART. 733 BIS COD. PEN.

Si tratta di una nuova contravvenzione inserita quale articolo 733 *bis* del codice penale.

Essa punisce con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a Euro 3000 (con pena cumulativa, quindi) chiunque distrugga un habitat all'interno di un sito "protetto" o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. L'azione non è punibile se effettuata nei casi "consentiti" dalla legge.

L'art. 1 (comma 2) del D.Lgs. 121/2011 precisa che ai fini di tale contravvenzione per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE.

Si riporta per completezza l'articolo:

Art. 733 *bis* cod. pen "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

79. SCARICHI NON AUTORIZZATI OVVERO IN VIOLAZIONE DI LEGGE O DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI: ART. 137 COMMI 2, 3, 5, 11 E 13 D.LGS. 152 DEL 2006

In sintesi rilevano ai fini del riconoscimento di un'eventuale responsabilità dell'ente, in materia di inquinamento idrico le seguenti ipotesi contravvenzionali (e quindi punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa) inserite nel c.d. Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152:

- lo scarico, in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose (art. 137 comma 2);
- lo scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero fissate dall'Autorità d'Ambito (art. 137, comma 3) e dei limiti tabellari (anche imposti dagli enti territoriali competenti o dall'Autorità d'Ambito) per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo);
- lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137 comma 5 secondo periodo);
- lo scarico sul suolo (o negli strati superficiali del sottosuolo), nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137 comma 11);
- lo scarico in acque marine da parte di navi o aereomobili (art. 137, comma 13).

In particolare, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, le fattispecie che vengono maggiormente in rilievo sono inerenti a condotte che possono alternativamente consistere nell'"apertura" ovvero nell'"effettuazione" di uno scarico nuovo in mancanza di autorizzazione ovvero nel "continuare ad effettuare" o nel "mantenere" uno scarico preesistente dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. Tali condotte hanno per oggetto uno scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3° dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA).

Appare opportuno chiarire che nella nozione di “*acque reflue industriali*” rientrano tutte le acque derivanti da attività che non attengono strettamente alle attività domestiche, con la conseguenza che vengono fatti rientrare nella nozione predetta, oltre i reflui della produzione industriale vera e propria, anche gli scarichi provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando abbiano caratteristiche diverse dagli scarichi domestici.

È da sottolineare come, con riferimento alle condotte illecite in assenza di autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata, è punito chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose individuate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, mentre la medesima condotta non assume alcuna rilevanza nel caso in cui lo scarico di acque reflue industriali non contenga le sostanze pericolose individuate. In particolare il reato di scarico senza autorizzazione di cui al comma 1 non è tra i reati presupposto.

Sono, invece, punite ai sensi del comma 3 le condotte di violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall’autorità competente nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti le medesime sostanze pericolose sopra indicate.

Sono punite inoltre, ai sensi del comma 5, le condotte c.d. “*eccessivamente inquinanti*” che si concretizzano in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5 dell’Allegato 5 nel superamento dei valori limite fissati dalla tabella 3 del D.Lgs. 152/2006 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente in materia di scarichi in reti fognarie.

È sanzionata anche la condotta di chiunque violi “*i divieti di scarico previsti dagli art. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)*”. Il legislatore ha imposto un divieto generale di scarichi convogliati direttamente nel suolo e sottosuolo, stante la sua natura permeabile e la conseguente impossibilità di controllo di sostanze così immesse.

Si tratta di reati comuni proprio perché “*chiunque*” potrebbe esercitare la condotta sanzionata; tuttavia, con riferimento alla fattispecie contravvenzionale relativa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza della prescritta autorizzazione, appare opportuno indicare come parte della dottrina e giurisprudenza ritengano che tale fattispecie contravvenzionale preveda un’ipotesi di reato a “*soggettività ristretta*”, individuando nel titolare del potere di disposizione sullo scarico l’unico referente della norma penale.

Infine, è punita la condotta commessa da parte di navi od aereomobili che scarichino nel mare sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. È prevista una clausola di esiguità nel caso in cui tali scarichi siano in quantità tale da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare, restando salvo però l’obbligo di preventiva autorizzazione.

Si riporta per completezza l’articolo nella sua interezza, sebbene le fattispecie di interesse non siano tutte quelle sanzionate penalmente.

Art. 137 D.Lgs n. 152/2006 “**Sanzioni**”

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle

5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centotrentamila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osserva i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto

o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

80. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA: ART. 256 COMMI 1, 3, 5 E 6 PRIMO PERIODO D. LGS. 152 DEL 2006

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, in relazione alla fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 D.Lgs. 152/2006 assumono rilievo tutte le attività di "gestione" di rifiuti enumerate dalla norma con riferimento alle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, effettuate in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. 152/2006.

La natura pericolosa dei rifiuti oggetto delle attività di illecita gestione influisce sul trattamento sanzionatorio che è evidentemente più severo in questi specifici casi.

Si tratta di un reato comune in quanto la condotta può essere realizzata da "chiunque".

La giurisprudenza della Cassazione penale (*ex multis* Cass. Pen. III, 21 febbraio 2011 n. 6256 – ud. 2 febbraio 2011) ritiene che tale reato sia un reato formale di pericolo presunto per la configurabilità del quale sia sufficiente lo svolgimento di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni non essendo, invece, richiesto che la condotta sia idonea a configurare una situazione di concreto pregiudizio per il bene giuridico protetto.

Le altre fattispecie sanzionate dalla stessa norma sono, poi,

- a) la realizzazione o la gestione di discarica abusiva (comma 3 primo periodo destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, comma 3 secondo periodo, destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi);
- b) la condotta di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187 del D. Lgs. 152/06 (unione, quindi, di rifiuti pericolosi tra loro o con rifiuti non pericolosi o la diluzione di sostanze pericolose);
- c) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni del DPR 254 del 2003.

Si riporta per completezza l'articolo:

Art. 256 D. Lgs 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre

anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

81. OMESSA BONIFICA E OMESSA COMUNICAZIONE DI EVENTO POTENZIALMENTE INQUINANTE: ART. 257 COMMI 1 E 2 D. LGS. 152 DEL 2006

In materia di bonifica dei siti contaminati, l'art. 257 del TUA sanziona penalmente due ipotesi distinte, l'omessa bonifica (cd "causazione dell'inquinamento seguita dall'omessa bonifica") del sito inquinato in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento disciplinato dagli artt. 242 e seguenti del D. Lgs. 152/2006, nonché la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti (cd "omessa comunicazione di un evento potenzialmente inquinante"). In entrambi i casi il destinatario del precetto è tuttavia lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l'inquinamento (e, quindi, il responsabile dell'atto di inquinamento sia in via di azione sia in via di omissione nei casi in cui – ex art. 40 comma 2 cod. pen. – sia soggetto ad un obbligo giuridico di evitare l'evento). Il secondo comma del citato articolo prevede una circostanza aggravante del reato nel caso in cui l'evento sia provocato da "sostanze pericolose".

Il reato di omessa bonifica, come strutturato dall'art. 257 è stato inquadrato dalla giurisprudenza penalistica, nelle occasioni in cui se ne è occupata, dapprima nel novero dei c.d. "reati di pericolo presunto" e, poi, più correttamente ad avviso di chi scrive, nel novero – invece – dei reati di evento sottoposti a condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo. L'evento sarebbe, in particolare, l'inquinamento e la condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo sarebbe l'omissione degli interventi di bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e segg.ti del D. Lgs. 152/06 (in questo senso in particolare Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2009, n. 9492, ric. Capucciati; Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006, ric. Mazzocco e Cass. pen., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 35774, ric. Morgante).

Si osservi che, secondo l'orientamento assolutamente maggioritario, il reato è possibile, tecnicamente, solo dopo che sia stato approvato un vero e proprio progetto di bonifica dall'autorità competente (e quindi in una fase ben precisa del procedimento di cui agli artt. 242 e segg.ti del D. Lgs. 152 del 2006).

Per quanto riguarda il diverso reato di omessa comunicazione, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento, oltre a mettere in atto tutte le misure necessarie di prevenzione, deve darne immediata comunicazione all'autorità competente nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo.

Mentre è indubbia la possibilità di configurare come soggetto attivo del reato di omessa bonifica in senso stretto solo il soggetto responsabile dell'inquinamento, più controversa è la risoluzione del problema in relazione alla fattispecie dell'omessa comunicazione, che si riferisce al "trasgressore".

Si riporta per completezza l'articolo:

Art. 257 D. Lgs. 152/2006 "Bonifica dei siti"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

82. PREDISPOSIZIONE O USO DI CERTIFICATO DI ANALISI FALSO: ART. 258 COMMA 4 SECONDO PERIODO D. LGS. 152 DEL 2006

In relazione al reato di cui all'art. 258 comma 4 secondo periodo del D. Lgs. 152/2006, le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si concretizzano nel fatto di chi, rispettivamente, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi ovvero fa uso di un certificato falso durante il trasporto. In entrambe le ipotesi, che concretizzano un delitto equiparato quanto alla pena alla falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (483 cod. pen.), la giurisprudenza ha affermato che il delitto è un reato proprio, potendo essere commesso solo da soggetti aventi una determinata posizione soggettiva. Infatti, la condotta che si concretizza nella predisposizione di un certificato contenente false indicazioni può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di detti certificati, salve le ipotesi di concorso di persone del reato; invece, la condotta di uso di un certificato falso è riferibile unicamente al trasportatore. Sia la falsificazione del certificato di analisi sia l'uso di un certificato falso sono perseguibili esclusivamente in caso di dolo.

Tuttavia è opportuno considerare che con l'art. 6, comma 2, lett. a), b) e c), del Decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 in legge (Legge 12 dell'11 febbraio 2019, in vigore dal 13 febbraio 2019) è stato soppresso, a partire dal 1° gennaio 2019, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui agli articoli 188 *bis*, 188 *ter* e 260 *bis* del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del citato d.l. n. 135/2018, come modificato dalla legge n. 12/2019, a partire dal 13 febbraio 2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, cui sono tenuti ad iscriversi *“gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimenti ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabilirà, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le modalità di funzionamento e organizzazione del Registro elettronico nazionale, nonché le modalità di iscrizione e gli adempimenti a cui sono tenuti sia i soggetti obbligati ad iscriversi, sia coloro che vogliono volontariamente aderirvi. Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale la tracciabilità dei rifiuti sarà garantita tramite i tradizionali adempimenti previsti agli articoli 188, 189, 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006 *“nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205”* (ovvero tramite il MUD, i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti). Allo stesso modo anche l'articolo 258, relativo alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari si applicherà nella versione precedente al d.lgs. n. 205/2010.

Si riporta a tal proposito l'intero comma 4 dell'articolo in commento nella versione precedente al D.Lgs. n. 205/2010 e nella versione successiva, pur essendo rilevante ai fini del D.Lgs. 231 del 2001 esclusivamente il secondo paragrafo di tale comma:

Art. 258, comma 4 D. Lgs. 152/2006, così sostituito dall'art. 35, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 **“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”**

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento Euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 258, comma 4 D. Lgs. 152/2006, nella versione precedente al D.Lgs. n.205/2010, attualmente in vigore **“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”**

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

83. TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: ART. 259 COMMA 1 D. LGS. 152 DEL 2006

La contravvenzione disciplinata dall'art. 259 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 si realizza con l'effettuazione di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26⁴ del Regolamento CE 1 febbraio 1993

⁴ Che prevede la configurabilità del *“traffico illecito”* nelle ipotesi in cui si proceda a spedizioni di rifiuti senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario (lett. a. comma 1), ovvero quando la spedizione dei rifiuti sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate ai sensi del Regolamento comunitario (lett. b. comma 1) o effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode (lett. c. comma 1); quando la spedizione non sia stata specificata

n. 259 o l'effettuazione di una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento in violazione dell'art. 1 comma 3 lettere a), b), c) e d)⁵: il comportamento criminoso esplicitato dalla norma si riferisce nella sostanza al trasporto transfrontaliero di rifiuti e ciò in quanto la norma incriminatrice richiama espressamente l'art. 26 del citato regolamento, nel quale viene sanzionato l'illecito trasferimento di rifiuti – a fini di smaltimento o di recupero – fuori dal Paese di appartenenza del produttore dei rifiuti stessi.

Si precisa che l'Allegato II citato prevede la cd. Lista Verde dei rifiuti e la norma in commento in sostanza statuisce che, indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della Lista Verde se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che i rischi associati ai rifiuti siano molto elevati o che non sia possibile recuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

A tal proposito, occorre precisare che il Regolamento CE 1013/2006 ha abrogato e sostituito il Regolamento n. 259 del 1993, dunque il nostro legislatore ha ommesso di aggiornare il riferimento normativo. Ma, occorre rilevare altresì che l'art. 61 del medesimo regolamento 1013/2006 prevede che i “*riferimenti al regolamento abrogato Cee n. 289/93 si intendono fatti al presente regolamento*”. Dunque, il legislatore italiano ha ritenuto di non dover intervenire per aggiornare il riferimento contenuto nell'art. 259 del TUA, in quanto il nuovo regolamento conterrebbe una “clausola di equivalenza” fra i due regolamenti.

In sintesi, il traffico illecito di rifiuti si concreta quando si verifica una violazione delle norme comunitarie poste a garanzia del fatto che non avvengano smaltimenti illeciti in paesi diversi da quello di produzione.

Art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006 “**Traffico illecito di rifiuti**”

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

84. ATTIVITÀ ORGANIZZATA PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: ART. 260 D. LGS. 152 DEL 2006

Il D.Lgs. n. 21/2018 ha abrogato l'art. 260 del D.Lgs. 152/2006 richiamato dal D.Lgs. 231/2001, che è stato sostituito dall'452 *quaterdecies* cod. pen. con il quale si punisce il delitto compiuto da colui che, al fine di conseguire un ingiusto profitto (e quindi con un dolo specifico), con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

concretamente nel documento di accompagnamento (lett. d. comma 1) ovvero quando la spedizione comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali (lett. e. comma 1); infine quando la spedizione sia contraria alle disposizioni sulle esportazioni ed importazioni dei rifiuti di cui agli artt. 14, 16, 19 e 21 del Regolamento comunitario (lett. f. comma 1).

⁵ L'art. 1 comma 3 prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione del Regolamento comunitario per la spedizione di rifiuti destinati al recupero e riportati nell'Allegato II, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) b) c) e d) del medesimo comma 3 e dagli artt. 11 (che elenca le indicazioni che devono essere contenute nel documento di accompagnamento dei rifiuti destinati al recupero di cui all'Allegato II) e 17 paragrafi 1, 2 e 3 (sugli adempimenti connessi alla movimentazione dei rifiuti di cui all'Allegato II) del Regolamento medesimo.

Il medesimo articolo al comma 2 prevede un aggravante nel caso in cui la condotta illecita abbia per oggetto rifiuti ad alta radioattività.

La condotta illecita presuppone che l'attività di gestione dei rifiuti latamente intesa sia "abusiva" e cioè sia svolta senza autorizzazione ovvero in maniera sostanzialmente difforme dalle prescrizioni dell'autorizzazione. Inoltre la fattispecie richiede che le operazioni siano multiple (non bastando un unico atto isolato a concretare il delitto), vi sia un apprestamento di mezzi e attività di carattere organizzato con carattere continuativo. Da ultimo è necessario che il quantitativo di rifiuti gestito sia "ingente", non sia quindi trascurabile o irrilevante, ma importante.

Si tratta di un reato monosoggettivo, giacché non è previsto quale presupposto dell'azione l'esistenza di un vincolo associativo, infatti per la sua consumazione non è richiesta la pluralità di soggetti agenti; viceversa, è richiesta una pluralità di tipo oggettivo, e cioè una pluralità di operazioni condotte perpetrate in maniera continuativa e coeva rispetto alle diverse fasi dell'attività di gestione. Posto che soggetto attivo del reato può essere "chiunque", il delitto in analisi assume la forma di reato comune, in contrapposizione alla categoria del reato proprio, che presuppone il possesso di determinate qualifiche in capo all'agente.

Trattandosi di un delitto, per la sua consumazione è richiesto il dolo, mentre non appare necessario che l'agente sia un soggetto qualificato, cioè un imprenditore ovvero l'esercente di un'attività organizzata in forma di impresa, in quanto la norma prevede la punibilità di chiunque assuma un comportamento corrispondente alla fattispecie criminosa.

Art. 452 quaterdecies cod. pen. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

85. SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA: ART. 279 COMMA 5 D. LGS. 152/2006

Il reato contravvenzionale di cui all'art. 279 comma 5 D. Lgs 152/2006 consiste nel superamento dei valori limite di emissione dettati dalle prescrizioni autorizzative (di qualsiasi natura) che determinino contemporaneamente anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

Il soggetto attivo del reato è il titolare dell'impianto ovvero, ove si tratti di persona giuridica, il soggetto o i soggetti persone fisiche cui fanno capo i poteri decisionali; non necessariamente il reato è però ricollegabile al proprietario dell'impianto in quanto è rilevante accertare non già chi sia il proprietario dell'impianto, bensì quale sia il soggetto cui fa capo l'esercizio e la conduzione dello stabilimento in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Per completezza si riporta l'articolo citato.

Non entra in rilievo, pertanto, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 l'eventuale mancanza di autorizzazione, né la violazione "semplice" dell'autorizzazione, ma solo di una violazione dell'autorizzazione, quanto esclusivamente di una violazione dell'autorizzazione ovvero delle prescrizioni dell'autorità che comporti anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa (il comma 5, quindi è l'unico rilevante e va letto in combinato disposto con la prescrizione di cui al comma 2).

Art. 279, D. Lgs. 152/2006 "Sanzioni"

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le prescrizioni] stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 [o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo] è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite [o le prescrizioni] violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2 bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

86. COMMERCIO DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE: ART. 1 COMMI 1 E 2, ART. 2 COMMI 1 E 2, ART. 3 BIS COMMA 1, ART. 6 COMMA 4 LEGGE N. 150/1992

Il reato è previsto dalla Legge n. 150/1992 che, in particolare, disciplina una serie di reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Per quanto rileva in questa sede, si ricorda che la norma sanziona chiunque trasporti, fa transitare, importa, esporta o riesporta esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. Del pari, viene punito chiunque ometta di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità di esemplari, ovvero utilizzi i predetti esemplari in maniera difforme dalle prescrizioni normative di riferimento.

La sanzione è comminata altresì a chiunque detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, nonché a chiunque detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica, esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Analogamente e su altro piano, viene sanzionato chiunque commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni del regolamento comunitario.

L'art. 3 *bis* comma 1 della Legge 150/1992 a sua volta rimanda all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a. (introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati), c. (falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato), d. (uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del regolamento), e. (omessa o falsa notifica all'importazione), ed l. (falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del regolamento), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

Per completezza, si riportano gli articoli 1, 2, 3 *bis* e 6 della Legge n. 150/1992.

Art. 1 Legge n. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito (omissis) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26

maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. omissis

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni(omissis).

Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2 Legge n. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito, (omissis) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. omissis

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni (omissis). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento (omissis).

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 6 Legge n. 150/1992

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. omissis

5. omissis

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

87. VIOLAZIONE DELLE MISURE A PROTEZIONE DELL'OZONO STRATOSFERICO: ART. 3 COMMA 6 LEGGE N. 549/1993

Viene in rilievo ai fini del D. Lgs. 231 del 2001 anche la violazione delle misure a protezione dell'ozono stratosferico. Tale contravvenzione è commessa da chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 549/1993 riportante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

Per completezza si riporta l'art. 3 della Legge sopra citata richiamata dal D. Lgs. 231/2001.

Art. 3 "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive"

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. omissis

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

88. INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI: ART. 8 COMMI 1 E 2, ART. 9 COMMI 1 E 2 D. LGS. N. 202/2007

La previsione normativa richiamata nel D. Lgs. n. 202/2007, di attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, intende rafforzare, tramite la previsione di specifici reati contravvenzionali, l'assicurazione dell'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente. A tal fine viene punito (si tratta di reato proprio) il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, unitamente ai membri dell'equipaggio, al proprietario e all'armatore della nave (se costoro abbiano concorso nella violazione) che immetta sostanze inquinanti (idrocarburi o sostanze inquinanti nocive) intenzionalmente, temerariamente o per negligenza, con deterioramento della qualità dell'acqua.

Per completezza si riporta l'art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007

Art. 8 "Inquinamento doloso"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4⁶ sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da Euro 10.000,00 ad Euro 50.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da Euro 10.000,00 ad Euro 80.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

⁶L'art. 4 del D. Lgs. n. 202/2007 vieta alle navi di qualsiasi nazionalità di versare in mare, in determinate aree individuate all'art. 3 comma 1 che precede e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 che segue, le sostanze inquinanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) (vale a dire le sostanze inserite nell'Allegato I (idrocarburi) e nell'Allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78 concernente le norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi).

Rileva anche ai fini del D. Lgs. 231 del 2001 la fattispecie colposa disciplinata dall'art. 9 del medesimo D. Lgs. 202 del 2007

Art.9 “Inquinamento colposo”

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

89. DIVIETO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI SUL SUOLO E NEL SUOLO

Allo stato nessun articolo del Decreto cita espressamente tali reati, tuttavia ai sensi dell'art. 192, comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la responsabilità della persona giuridica è stata estesa anche all'ipotesi in cui gli amministratori o rappresentanti della persona giuridica si rendano responsabili del fatto illecito di abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo.

Invero, prima dell'introduzione dell'art. 25 *undecies* nel Decreto si era ritenuto che la disposizione dell'art. 192, co. 4 TUA fosse inapplicabile, in quanto non erano né individuati espressamente i reati presupposto né indicate le sanzioni.

Sembra, peraltro, corretto pervenire ad identica conclusione anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 25 *undecies* perché la violazione del divieto di abbandono o deposito incontrollato da parte dei titolari di imprese integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 256, co. 2 TUA, che non è tra quelle previste quali reati presupposto per la responsabilità della società in base al Decreto.

Si riporta di seguito la previsione in discorso:

Art. 192 “Divieto di abbandono”.

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

90. INQUINAMENTO AMBIENTALE – ART. 452 BIS COD. PEN.

Il reato di inquinamento ambientale punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabile delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Tale reato è stato concepito come reato a forma libera: rientrano, pertanto, non solo le condotte relative all'inquinamento di acque, aria e rifiuti, ma anche altre forme di inquinamento o di immissione di elementi, quali ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, in generale, qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

La fattispecie configura un delitto di evento e di danno; in particolare, l'evento di danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificatamente indicati.

Secondo una corrente interpretativa, il primo parametro previsto dalla norma, la significatività della compromissione o del deterioramento, indica una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento a causa della dimensione. Il secondo parametro indicato dalla norma, la misurabilità, rimanderebbe invece alla necessità di una possibilità oggettiva di quantificazione.

La norma punisce chiunque “abusivamente” compia la suddetta condotta; tale avverbio, che introduce una particolare qualificazione di antigiuridicità, può indicare una situazione in cui si agisca in assenza delle necessarie autorizzazioni, ma anche casi in cui tali autorizzazioni siano scadute, illegittime o non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ovvero casi in cui si siano violate le prescrizioni e limiti delle stesse.

Tale delitto è integrato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, sia mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione, ai sensi della normativa ambientale, rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a 100.000. La pena è aumentata ove l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La sanzione pecuniaria prevista in caso di responsabilità amministrativa per la persona giuridica va da 250 a 600 quote; sono previste altresì le sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del Decreto per un periodo non superiore a un anno.

Art. 452 bis cod. pen. “Inquinamento ambientale”

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

91. DISASTRO AMBIENTALE –ART. 452 QUATER COD. PEN.

Il delitto doloso di disastro ambientale prevede l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o un'alterazione (la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti

eccezionali), ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Tale fattispecie disciplina gli episodi di inquinamento più gravi.

In precedenza, gli eventi di disastro ambientale erano ricondotti allo schema normativo di "altro disastro" previsto all'art. 434, comma 1 e 2 cod. pen., e la giurisprudenza, a tal riguardo, aveva creato la figura del c.d. disastro ecologico, relativi a eventi di danneggiamento all'ambiente a carattere violento e dirompente. La nuova fattispecie prevista all'art. 452 *quater* ha ripreso i rilievi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 327 del 30 luglio 2008, la quale ha ritenuto necessario, per integrare il delitto di cui all'art. 434 cod. pen., la compresenza di due elementi distinti: il primo attinente alla natura straordinaria dell'evento disastro e il secondo al pericolo per la pubblica incolumità che da esso deriva. Nella formulazione del nuovo art. 452 *quater*; tuttavia, l'elemento "dimensionale" e quello "offensivo" dell'evento sono considerati disgiuntamente e quindi alternativamente. In ogni caso la descrizione dell'evento di disastro parrebbe riprodurre quei connotati di "*nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone*" individuati dalla Suprema Corte.

Tale reato è punito con la reclusione da cinque a quindici anni; la pena è aumentata ove il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La sanzione pecuniaria prevista in caso di responsabilità amministrativa per la persona giuridica va da 400 a 800 quote; sono previste altresì le sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del Decreto.

Art. 452 *quater* cod. pen. "Disastro ambientale"

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*
- 2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Entrambe le fattispecie penali di inquinamento ambientale (art. 452 *bis*) e di disastro ambientale (art. 452 *quater*) sono punite sia nella forma dolosa sia in quella meno grave colposa (art. 452 *quinqies*), prevedendo, in tale ultima ipotesi, una riduzione di pena da un terzo a due terzi.

In ipotesi di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi, la sanzione pecuniaria prevista in caso di responsabilità amministrativa per la persona giuridica va da 200 a 500 quote.

Il secondo comma dell'art. 452 *quinqies* cod. pen. prevede un'ulteriore riduzione di pena qualora dalla commissione dei fatti in questione derivi il solo pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale. Tale previsione si presenta non di agevole lettura: la norma, nel caso in cui la struttura della nuova fattispecie sia quella di reati di evento (rispettivamente di inquinamento e di disastro), rischia di sovrapporsi con le condotte già previste nell'ordinamento come contravvenzioni (basti pensare all'art. 257 del Decreto legislativo n. 152/2006).

Art. 452 *quinqies* cod. pen. "Delitti colposi contro l'ambiente"

- 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*
- 2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

92. TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ –ART. 452 SEXIES COD. PEN.

La legge n. 68 del 22 maggio 2015 ha introdotto, all'art. 452 *sexies* cod. pen., il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque (reato comune) cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, prevedendo poi, al secondo ed al terzo comma, delle aggravanti in taluni particolari casi. È una norma a più fattispecie, pertanto commette il reato *de quo* il soggetto che abbia posto in essere abusivamente anche solo una delle condotte ivi previste.

Preme evidenziare, in ogni caso, la carenza di un adeguato coordinamento di tale norma con la previsione dell'art. 260 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e con le disposizioni di cui alla normativa speciale sui rifiuti radioattivi.

La sanzione pecuniaria prevista per la persona giuridica va da 250 a 600 quote.

Articolo 452 *sexies* cod. pen. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*
- 2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*
- 3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

Aggravanti

Si rileva infine che all'art. 452 *octies* il legislatore ha introdotto – in relazione ai delitti associati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis cod. pen.) – delle circostanze aggravanti “ambientali”: ove infatti l'associazione sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali di cui al titolo VI *bis* del codice penale, le pene previste dal medesimo articolo 416 *bis* sono aumentate.

Art. 452 *octies* cod. pen. “Aggravanti”

- 1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*
- 2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.*

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

ART. 25 duodecies **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

L'art. 25 *duodecies* del Decreto è stato introdotto dall'art. 2 D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e poi modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161. La norma è volta a reprimere le condotte di cui all'art. 22 comma 12, art. 12 commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e art. 12 comma 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico dell'Immigrazione") poste in essere dai datori di lavoro i quali impiegano alle proprie dipendenze lavoratori provenienti da Paesi Terzi non membri dell'Unione Europea che siano privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto senza averne chiesto il rinnovo, sia stato revocato o annullato.

Tale norma rappresenta il veicolo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle prescrizioni della direttiva 2009/52/CE, recante norme minime relative all'assunzione di provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.

È stato osservato infatti che la direttiva 2009/52/CE segna una nuova fase del diritto penale degli Stati aderenti alla UE, perché non si chiede più agli Stati Membri di adottare "misure", ma si prescrive espressamente di prevedere quale reato la commissione delle condotte definite dalla Direttiva medesima (art. 9). Non si chiede più soltanto che le sanzioni per il reato siano efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 10, comma 1), ma si prevede che si stabiliscano sanzioni per le persone giuridiche in dipendenza del reato (art. 11), giungendo a indicare quali debbano essere tali sanzioni.

Più nel dettaglio, l'ente può ora rispondere anche per le condotte di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, nonché per il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso in Italia o nel territorio di altro stato.

Ipotesi punite al ricorrere delle condizioni indicate, tra cui l'esposizione della persona trasportata a pericolo per la sua vita o incolumità. D'altro canto, la responsabilità dell'ente è sancita anche per le ipotesi di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero in Italia per trarre, dalla sua condizione d'illegalità, un ingiusto profitto.

Sotto l'egida di una sola norma il legislatore ha inteso inserire diverse fattispecie tra i Reati Presupposto, per ampliare il ventaglio di situazioni suscettibili di tutela: ad oggi quindi l'art. 25-duodecies prevede che l'Ente sia sanzionabile ove vengano commessi i seguenti reati:

93. LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO - ART. 22 COMMA 12 BIS DEL D. LGS. N. 286/1998

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di Euro 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato.

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale" (ossia esposti a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e dalle condizioni di lavoro).

94. DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE- ART. 12 CO. 3, 3 BIS E 3 TER DEL D.LGS. N. 286/1998

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b. sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

Il reato, quindi, è aggravato se ricorrono più delle circostanze di fatto sopra elencate; inoltre, è prevista un'aggravante speciale se (a) tali condotte sono commesse al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; (b) tali condotte sono commesse al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Art. 12 co. 5 del D.Lgs. n. 286/1998

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15.493 euro. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Con questo comma, quindi, il legislatore ha previsto anche l'ipotesi di favoreggiamento della permanenza illegale, punendo eventualmente anche l'Ente che da tale condotta tragga un ingiusto profitto.

In relazione alla commissione dei Reati Presupposto sopra citati, il legislatore ha previsto differenti sanzioni amministrative per l'Ente. Inoltre, nei casi di condanna per i reati di cui all'art. 12 del Testo Unico dell'Immigrazione, si applicano le sanzioni interdittive previste dal Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

ART. 25 terdecies **Razzismo e xenofobia**

Per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017 è stata introdotta un'ulteriore fattispecie incriminatrice nel Decreto, che costituisce allo stato Reato Presupposto ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente. Il delitto di Razzismo e Xenofobia previsto ex art. 25 terdecies prevede quali condotte tipiche quelle di cui all'art. 3, co. 3 bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654, con cui è intervenuta in Italia la ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

Tuttavia, l'articolo 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 ha abrogato l'intero articolo 3 della L. 654/1975, inserendo tale fattispecie all'interno del codice penale all'art. 604 bis cod. pen. Ed infatti, l'art. 8 del d.lgs. 21/2018, proprio al fine di coordinare l'abrogazione delle norme di parte speciale con la loro contestuale introduzione nel codice penale, stabilisce che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale".

In relazione a detti reati, a carico dell'Ente è prevista l'applicazione:

- 1) della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (e dunque da un minimo di € 51.644 ad un massimo di € 1.239.496);
- 2) delle sanzioni interdittive per la durata non inferiore ad un anno:
 - a) interdizione dall'esercizio delle attività,
 - b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
 - c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
 - d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
 - e) divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- 3) della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se "l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti" in analisi.

Soggetti agenti della fattispecie delittuosa in analisi sono individuati nei partecipanti ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

95. ART. 3, COMMA 3 BIS L. N. 654/1975

3 bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla

negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

96. ART. 604 BIS, COMMA 3 COD. PEN.

3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Art. 25-quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Il legislatore italiano è intervenuto con la l. 39/2019 a introdurre un nuovo reato presupposto al fine di dare attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive stipulata a Mafflingen il 18 settembre 2014. La convenzione si prefigge di «combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport», ponendosi altresì l'obiettivo di «prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali» e di «promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive» (art. 1 Conv.).

In relazione a detti reati, a carico dell'Ente è prevista l'applicazione:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Inoltre, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Per completezza di seguito si riportano le fattispecie più rilevanti.

97. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE" (ART. 1 LEGGE 13/12/1989 N. 401)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. *Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.*

98. ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA” (ART. 4 LEGGE 13/12/1989 N. 401)

1. *Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.*

2. *Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.*

3. *Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.*

4. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.*

4 bis. *Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.*

4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

ART. 25 quinquiesdecies **Reati tributari**

Da anni era attesa l'introduzione dei reati fiscali tra le fattispecie presupposto del Decreto.

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge dalla L. 157/2019, per effetto delle direttive europee sul tema, ha introdotto l'art. 25-quinquiesdecies. Tale articolo determina l'introduzione, nell'ambito delle fattispecie che possono portare alla responsabilità da reato degli enti, dei c.d. reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74/2000. Nella legge di conversione sono state estese le fattispecie rilevanti per il Decreto, in quanto l'originario disegno di legge prevedeva l'apertura del catalogo del Decreto alla sola fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 del D.lgs. 74/2000. L'intervento legislativo ha avuto una portata dirimpante in considerazione del rilievo che tali reati hanno nel panorama aziendale e societario nazionale.

I reati sono stati anch'essi profondamente innovati e revisionati dall'intervento riformatore che ha, da un lato, sensibilmente elevato le cornici edittali di pena per le persone fisiche e al contempo abbassato le soglie di punibilità, con il risultato complessivo di estendere l'area di rilevanza penale dell'evasione fiscale.

Il nuovo articolo, successivamente ulteriormente modificato per effetto del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, dispone che:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Di seguito si riportano le fattispecie più rilevanti per completezza.

99. ART. 2. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

100. ART. 3. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente

a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*

b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

2. *Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

101. ART. 8. EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

2-bis. *Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

102. ART. 10. OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

103. ART. 11. SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

1. *E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

2. *E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

Art. 25-sexiesdecies Contrabbando

Tra le novità conseguenti all'adozione della Direttiva UE 2017/1371 (Direttiva PIF), vi è stata anche l'introduzione del delitto di contrabbando. La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel D.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 (cd Testo Unico Doganale) che disciplina i cd. dazi doganali, ossia le imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l'impone.

In relazione alla commissione dei reati ivi previsti si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di commissione del reato si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Nel T.U Doganale agli artt. 36 e ss. sono elencati i presupposti che danno origine al delitto di contrabbando, inteso come la *“condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”*.

104. CONTRABBANDO - ARTT. 282 A 301 DEL TUD

Nello specifico, dagli artt. 282 a 301 del TUD viene delineato il delitto di contrabbando:

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

Dei reati sopra citati l'unico che non ha subito la depenalizzazione operata con il d.lgs. 8/2016 è l'art. 295. Tale norma punisce che per i delitti previsti negli articoli precedenti oltre alla multa, si applica la reclusione da 3 a 5 anni: a) *quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;* b) *quando nel commettere il reato o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano soprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;* c) *quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;* d) *quando il colpevole sia un associato per commettere più delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.*

L'ultimo comma poi prevede per gli stessi delitti, oltre alla multa, la pena della reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti i confini dovuti è maggiore di euro 49993.